

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

42990/08

UDIENZA PUBBLICA

DEL 18/09/2008

SENTENZA

N. 1157/08

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FAZZIOLI EDOARDO	PRESIDENTE	
1.Dott.GIORDANO UMBERTO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA	"	N. 014406/2008
3.Dott.CORRADINI GRAZIA	"	
4.Dott.VECCHIO MASSIMO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) MONTALTO SALVATORE	N. IL 03/04/1936
2) MADONIA GIUSEPPE	N. IL 18/12/1946
3) AGLIERI PIETRO	N. IL 09/06/1959
4) GANCI STEFANO	N. IL 12/02/1962
5) GRECO CARLO	N. IL 18/05/1957
6) MONTALTO GIUSEPPE	N. IL 11/01/1959
7) SANTAPAOLA BENEDETTO	N. IL 04/06/1938
8) AGATE MARIANO	N. IL 19/05/1939
9) SPERA BENEDETTO	N. IL 01/07/1934
10) GIUFFRE' ANTONINO	N. IL 21/07/1945
11) BUSCEMI SALVATORE	N. IL 28/05/1938
12) FARINELLA GIUSEPPE	N. IL 24/12/1925

U

avverso SENTENZA del 21/04/2006

CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

CORRADINI GRAZIA

h

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carlo Di Carole che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati Garinello, Aglieri, Greco, Montalto Giuseppe, Santapascua, Marabuto, Gauci e Guiffè; per lo ~~che ha concluso per~~ inammissibilità del ricorso dell'Agate; per l'annullamento con rinvio nell'interesse degli imputati Montalto Salvatore e Buscemi; per l'annullamento senza rinvio per non avere come meno il fatto per Spina. Udito, per la parte civile, l'Avv. Comune di Palermo l'Avv. Giovanni Dico Terrella che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle ulteriori spese; per le parti civili congiunti del giudice ~~Udito i difensori Avv. 1.~~ Bonellino e degli agenti delle scorte, Comune di Palermo e Provincia di Palermo l'Avv. Francesco Crescimanno anche in sostituzione degli Avvocati Arnaldo Sorrentino e Gerolamo Tamburello; che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e la liquidazione delle ulteriori spese;

Uditi i difensori degli imputati =

Avv. Giuseppe Dacqui nell'interesse di Aglieri Pietro, quale sostituto dell'Avv. Di Gregorio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Avv. Giuseppe Dacqui nell'interesse di Greco Carlo che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;

Avv. Paolo Sereno nell'interesse di Buscemi ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

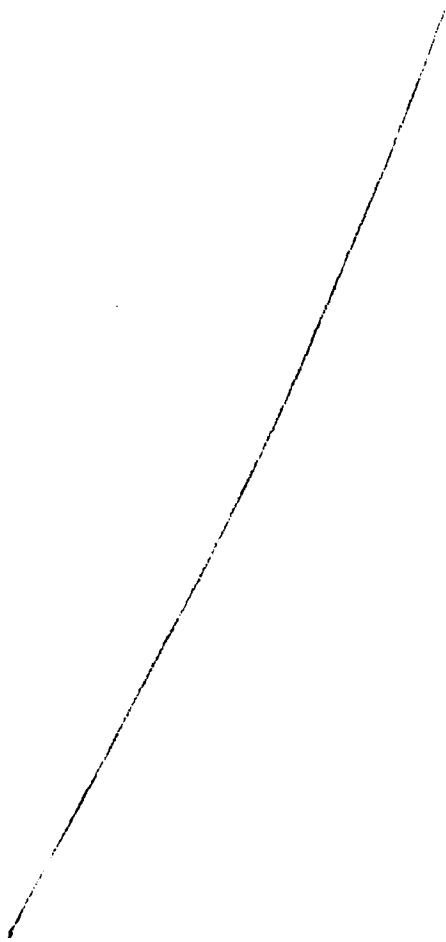
Avv. Celestino Cordiale nell'interesse di Agate Giovanni ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;

Avv. Armando Zampardi per Gauci Stefano ha concluso per l'annullamento senza rinvio;

Avv. Rosa Maria Giannone per Spina Benedetto ha concluso per l'annullamento senza rinvio;

Avv. Giovanni Dico nell'interesse di Marabuto Giuseppe ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

12



On. Vissello Accorati Valerio nell'interesse di
Yorville Guinette e Agostin Piatte ha chiesto
l'accogliamento dei ricorsi;
On. Bernasconi da Ploera nell'interesse di Montalto
Solatore ha concluso per l'accogliamento dei ricorsi;
On. Autoune Turpallazzen nell'interesse di
Montalto Solatore, Teodoro Guinette, Montalto Guinette,
Montalto Bonedetti, Agostin Horvath e Fontello
Guinette ha chiesto l'accogliamento dei ricorsi;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 . Con sentenza in data 30 maggio 2002, della V Sezione della Corte di Cassazione, veniva in parte annullata la sentenza 7 aprile 2000 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (di riforma parziale della sentenza 26 settembre 1997 della Corte di Assise di Caltanissetta), relativa alla c.d. strage di Capaci, con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Catania, per quanto ancora interessa, nei confronti degli imputati: 1) Agate Mariano, 2) Aglieri Pietro, 3) Buscemi Salvatore, 4) Farinella Giuseppe, 5) Giuffrè Antonino, 6) Greco Carlo, 7) Madonia Giuseppe, 8) Montalto Giuseppe, 9) Montalto Salvatore e 10) Spera Benedetto.

La stessa Corte di Cassazione, con altra sentenza in data 17 gennaio 2003 della VI Sezione, annullava in parte la sentenza 7 febbraio 2002 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta (di riforma parziale della sentenza 9 dicembre 1999 della Corte di Assise di Caltanissetta), relativa alla c.d. strage di via D' Amelio (Borsellino ter) e ne disponeva il rinvio, sempre per quanto ancora interessa, alla Corte di Assise di Appello di Catania nei confronti degli imputati: 1) Buscemi Salvatore, 2) Farinella Giuseppe, 3) Ganci Stefano, 4) Giuffrè Antonino, 5) Madonia Giuseppe, 6) Montalto Giuseppe e 7) Santapaola Benedetto.

Davanti al giudice del rinvio i due processi (n. 8 / 2003 RG e n. 20 / 2003) venivano riuniti fra loro ed anche al processo al N. 29 / 2003 nel frattempo stralciato al fine di consentire la rinnovazione della notificazione nei confronti di alcuni imputati.

2 . La strage di Capaci e la strage di via D' Amelio.

2.1 Alle 18 circa del 23 maggio 1992 nell'autostrada che dall'aeroporto conduce a Palermo, in località Capaci, una violenta esplosione provocava la morte dei Magistrati

Dott. Giovanni Falcone e della moglie Dott.ssa Francesca Morvillo, degli agenti di polizia Antonio Montinari, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, nonché il ferimento degli agenti di polizia Paolo Capuzza, Gaspare Cervello ed Angelo Corbo ed, ancora, il ferimento di Giuseppe Costanza (autista del Dott. Falcone) e il ferimento di alcuni occasionali presenti (Ienna Spanò Pietra, Mastrolia Oronzo, Ferro Vincenzo) e di due cittadini austriaci (Eberhard Gabriel ed Eva Gabriel).

La devastante esplosione ebbe a danneggiare diverse autovetture dello Stato e di privati cittadini, nonché le strutture murarie di diverse abitazioni in prossimità del luogo dell'eccidio. Nel tratto di autostrada in questione, si formò un cratere di oltre 10 metri di larghezza e di 4 metri di profondità.

L'esplosione fu tale che venne percepita dai sismografi dell'osservatorio geofisico di Monte Cammarata, in provincia di Agrigento, che la registrarono alle ore 17,56.

2.2. A distanza di meno due mesi, il pomeriggio di domenica 19 luglio 1992, il giudice Borsellino si recò in Via D'Amelio per visitare l'anziana madre ivi abitante.

Era appena giunto davanti al portone quando un' enorme deflagrazione devastò l'intera strada. L'ordigno fu di tale potenza che l'esplosione, alle ore 16,58, fu registrata dall'Osservatorio geosismico.

Nella circostanza morirono il giudice Borsellino, gli agenti di polizia Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano, Eddie Walter Cusina ed Emanuela Loi.

2.3 Dalle indagini svolte emergeva che entrambe le stragi sono state decise ed eseguite dall'associazione mafiosa siciliana denominata "Cosa Nostra".

A seguito dei processi celebrati è rimasta definitivamente accertata la responsabilità di molti esponenti e gregari di tale organizzazione. In particolare, per la strage di Capaci sono stati condannati alla pena dell'ergastolo Leoluca Bagarella, Battaglia Giovanni, Biondo Salvatore, Brusca Bernardo, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Graviano

Giuseppe, Graviano Filippo Giuseppe, La Barbera Michelangelo, Provenzano Bernardo, Rampulla Pietro, Riina Salvatore, Santapaola Benedetto, Troia Antonino. Oltre a costoro altri imputati sono stati condannati con sentenze definitive a pene inferiori: Agrigento Giuseppe, Biondino Salvatore, Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Di Matteo Mario Santo, Ferrante Giovan Battista, Galliano Antonino, Ganci Calogero, La Barbera Gioacchino.

Nel processo per la strage di via D'Amelio, c.d. Borsellino ter, sono stati condannati alla pena dell'ergastolo: Biondo Salvatore del 1955, Cannella Cristofaro, Ganci Domenico, Ganci Raffaele, Geraci Antonino, La Barbera Michelangelo, Provenzano Bernardo, Calo' Giuseppe e Graviano Filippo Giuseppe. Sono stati inoltre condannati a pene minori Agate Mariano, Biondo Salvatore del 1956, Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Ferrante Giovan Battista, Montalto Salvatore, Motisi Matteo e Spera Benedetto.

Inoltre, nei processi cosiddetti "Borsellino" e "Borsellino bis", altri imputati sono stati già condannati con pene definitive e per alcuni di essi è stata applicata la pena dell'ergastolo, ed, in particolare, nel processo c.d. "Borsellino" hanno riportato condanna Orofino Giuseppe, Profeta Salvatore e Scarantino Vincenzo, e, nel processo "Borsellino bis", Aglieri Pietro, Biondino Salvatore, Calascibetta Giuseppe, Gambino Antonino, Gambino Natale, Graviano Giuseppe del 1963, Greco Carlo, La Mattina Giuseppe, Murana Gaetano, Riina Salvatore, Scotto Gaetano, Tagliavia Francesco, Tinnirello Lorenzo, Tomaselli Salvatore, Urso Giuseppe, Vernengo Cosimo.

3 . Contenuto e motivazioni delle due sentenze in grado di appello.

3.1 All'esito dei due separati giudizi di appello erano state pronunciate due separate sentenze relative rispettivamente alla cd. strage di Capaci ed a quella di via D'Amelio (cd. Borsellino ter).

3.2 Con la sentenza depositata in data 23 giugno 2001 la Corte di Assise di Appello di Caltanissetta aveva inquadrato il delitto di Capaci nell' ambito della c.d. strategia della strage, teorizzata da Salvatore Riina, capo della cosca dominante dei corleonesi facente parte dell' organizzazione mafiosa "Cosa Nostra". Questo "nuovo corso" era scaturito quale reazione alla sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992 con cui la Corte di Cassazione aveva accolto il c.d. teorema Buscetta (deleterio per l' associazione mafiosa). Di qui la teorizzazione di un programma stragista di violenta aggressione contro personaggi istituzionali che rappresentavano il simbolo della lotta alla mafia o che, per l' opposto motivo, non avevano mantenuto gli impegni assunti a favore dell' organizzazione mafiosa nonostante ne avessero tratto considerevoli vantaggi elettorali (come l'on.le Lima che era stato incapace a bloccare le iniziative giudiziarie del giudice Falcone, sfociate nella sentenza del 1992 n.80 della Corte di Cassazione relativa al cd. maxiprocesso contro la mafia). Occorreva, secondo il progetto del Riina, "fare la guerra per poi fare la pace" con lo Stato, ma a condizione di consistenti benefici (c.d. "papello" Riina) che sarebbero stati concessi a "Cosa Nostra" attraverso la mediazione dei nuovi referenti politici.

Da qui l'omicidio dell'on.le Salvo Lima, del giudice Falcone (c.d. strage di Capaci), del giudice Borsellino (c.d. strage di via D'Amelio), l'attentato al giornalista televisivo Costanzo, gli attentati ai beni culturali nelle città di Roma, Firenze, Milano.

La concreta attuazione della strategia stragista, risalente al febbraio 1992, era stata approvata nel corso di riunioni "ristrette" e non già, come in passato, nell'ambito di una adunanza plenaria dei vertici dell' organizzazione.

Riina aveva infatti introdotto il nuovo sistema di incontrarsi in riunioni "frazionate" con i componenti della Commissione Provinciale palerminata (capi mandamento o loro sostituti). L' esigenza di tali riunioni era duplice: motivi di sicurezza per gli stessi associati e motivi di prevenzione per eventuali casi di futuro pentitismo.

Sempre secondo la sentenza di appello, in base alle dichiarazioni di alcuni collaboranti era stato possibile stabilire che la condanna a morte del giudice Falcone (già preceduta dal fallito attentato del 1989 nella villa dell'Addaura) era stata deliberata nel corso di una riunione ristretta tenutasi nel mese di febbraio 1992 cui parteciparono: Salvatore Riina, Raffaele Ganci, Michelangelo La Barbera, Salvatore Cangemi e Salvatore Biondino. Successivamente lo stesso Riina aveva dato incarico al Biondino di avvisare, per raccoglierne il consenso, i capi mandamento non presenti e i rappresentanti di quelli detenuti.

Erano state pure descritte, con dettaglio, le complesse modalità esecutive dell' attentato ed in base al contributo collaborativo ed appositi accertamenti era stata ricostruita la mappa dei componenti in cui si articolava, all' epoca, la Commissione Provinciale di Palermo (capi mandamento) nonché la Commissione Regionale (rappresentanti delle province di Palermo, Catania, Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Enna).

In considerazione del ruolo rappresentativo rivestito era stata pertanto affermata, in ordine al delitto in esame, la responsabilità penale dei vertici di "Cosa Nostra", a titolo di concorso morale (per condivisa deliberazione criminosa e conseguente mandato esecutivo), essendosi ritenuta certa la loro piena adesione ai delitti "eccellenti" in quanto corrispondenti alla realizzazione ed alla tutela degli interessi (essenziali e preminenti) dell' organizzazione.

In esito al giudizio di secondo grado era stata pertanto statuita la responsabilità, per quanto ancora interessa, di: Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe,

Giuffrè Antonino, Madonia Giuseppe, Montalto Salvatore, Spera Benedetto, Agate Mariano, Greco Carlo e Montalto Giuseppe, tutti condannati alla pena dell'ergastolo.

3.3. La sentenza di appello relativa alla strage di via D' Amelio, depositata il 6 maggio 2002 (il cui processo era stato definito in primo grado con sentenza depositata il 9 marzo 2000 della Corte di Assise di Caltanissetta), ricostruiva i fatti nei seguenti termini:

Con sentenza 30 gennaio 1992 della Corte di Cassazione si era concluso il maxi processo alla mafia. In seguito a tale decisione il Riina ed i suoi sodali avevano ben compreso due cose e cioè di essere stati traditi dalle vane assicurazioni dei loro potenti amici e di costituire oggetto di una vigorosa politica attivista da parte dello Stato. Occorreva dunque attuare con immediatezza i due corrispondenti antidoti e precisamente: trovare nuovi e più efficaci referenti politici, nonché dimostrare la potenza incontrollabile della mafia, colpendo a morte sia coloro che costituivano i simboli della lotta a "cosa nostra" e sia coloro che avevano tradito la consorceria dopo averne ricevuto benefici elettorali.

E' questa la c.d. strategia della strage, mirante ad un preciso obiettivo: costringere lo Stato a venire a patti con una mafia potente ("fare la pace dopo la guerra") e quindi, attraverso un'inversione di tendenza legislativa, ottenere numerosi benefici, quali: l'attenuazione del regime carcerario, il mantenimento dei patrimoni illeciti, la revisione delle condanne subite dai sodali.

Una siffatta strategia necessitava del consenso dei capi rappresentativi delle varie articolazioni mafiose (Commissione Provinciale palermitana e Commissione Regionale). Tanto, non solo per il rilievo degli effetti devastanti che il piano stragista avrebbe prodotto all' esterno, ma anche per prevenire il rischio di una guerra all' interno della stessa consorceria. L' esperienza del passato aveva infatti dimostrato l' insorgenza

di aspri contrasti, quando gli ideatori di delitti eccellenti (ad esempio, omicidio Dalla Chiesa), in violazione di ferree consuetudini mafiose, avevano invaso la sfera territoriale di altri gruppi, i quali, a loro volta, erano stati costretti a subire la dura reazione delle forze dell'ordine pur non essendo stati partecipi ad alcuna decisione. La pax mafiosa richiedeva, pertanto, la corale approvazione della strategia della strage.

Il contributo offerto dai collaboratori, sempre secondo la sentenza di appello, aveva consentito di ricostruire una siffatta fase deliberativa, articolatasi nelle seguenti modalità concrete: i vertici di "Cosa Nostra" erano stati convocati durante i mesi di febbraio e marzo 1992; le riunioni avvenivano in modo "frazionato" per garantire la sicurezza degli stessi associati; nel corso di ciascuna riunione il programma era stato prima presentato ed approvato, con manifestazione di fiducia al Riina e con conferimento dei relativi poteri discrezionali; poi si era passati alla designazione delle vittime.

Erano stati innanzi tutto indicati i "traditori", coloro che, a parere dell'assemblea, avevano dato assicurazioni alla mafia ma senza poi tenere fede agli impegni assunti e pure coloro che avevano dalla mafia ottenuto benefici elettorali senza poi mostrarsene grati: Salvatore Lima, Ignazio Salvo, Calogero Mannino, Claudio Martelli.

Erano stati poi individuati i "nemici" proclamati di "Cosa Nostra": il giudice Falcone, il giudice Borsellino, il questore La Barbera.

Erano state anche indicate alcune città simbolo, quali oggetto di attentati dinamitardi: Roma, Milano, Firenze.

In base a tale ricostruzione, la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta aveva annesso alle su indicate riunioni del febbraio-marzo 1992 il valore di deliberazione "finale" per l'omicidio di Salvatore Lima (13 marzo 1992), per la strage di

Capaci (23 maggio 1992), per l'omicidio di Ignazio Salvo (17 settembre 1992), per gli attentati dinamitardi del 1993 a Roma, Firenze e Milano.

La stessa sentenza aveva invece ritenuto che, per la strage di via D' Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, occorresse riferirsi ad una deliberazione "ulteriore", perfezionatasi tra il maggio ed il giugno 1992. Con la conseguenza che erano stati esclusi dai mandanti del delitto coloro verso i quali non era stata raggiunta la prova di partecipazione o di assenso, *cognita re*, a quanto stabilito nella su indicata delibera del maggio-giugno 1992.

A siffatta conclusione la sentenza di appello era pervenuta osservando che la decisione di uccidere il giudice Borsellino aveva ricevuto una repentina accelerazione nel mese di maggio 1992, dopo la strage di Capaci. Tanto che: a) Il mandato di uccidere Calogero Mannino, dato a Giovanni Brusca, era stato sospeso per consentire la realizzazione del delitto Borsellino; b) Il Riina era apparso a molti in preda a frenesia. Aveva parlato di "impegni presi da fare subito" e si era assunto in proprio la responsabilità: "Falluzzo, la responsabilità è mia"; c) Gli stessi atti di esecuzione avevano risentito della fretta (furto della 126, all'ultimo momento).

Nonostante l' evidenziata urgenza, la decisione di commettere il delitto in esame era stata sottoposta alla debita approvazione. In questo caso però, come sottolineato nella sentenza di appello: "l' estrema ristrettezza dei tempi rendeva problematico, se non controproducente, raccogliere l' adesione di tutti"; "si ebbe non tanto uno stravolgimento delle regole mafiose vigenti, quanto un adeguamento inevitabilmente elastico di esse". Per cui non furono interpellati tutti i componenti della commissione palermitana, né i rappresentanti delle altre province mafiose. Furono interpellati soltanto: - coloro che si potevano reperire con facilità e la cui adesione era scontata (Ganci, Montalto, Brusca, Madonia); - i capi mandamento aventi competenza

territoriale sui luoghi interessati dalla strage (Noce, Resuttana e San Lorenzo); - i "fedelissimi" di "Cosa Nostra" (Calò, Cangemi, Biondino, La Barbera, Graviano).

In esito al giudizio di secondo grado, per la parte ancora in discussione, era stata pronunciata condanna dell'imputato Montalto Giuseppe alla pena dell'ergastolo e dell'imputato Ganci Stefano, quale partecipe alla materiale esecuzione della strage, alla pena di anni trenta di reclusione. Erano stati invece assolti gli imputati: Santapaola Benedetto, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino e Madonia Giuseppe.

4 . Processo relativo alla strage di Capaci. Motivi di annullamento.

4 . 1 La Corte di Cassazione ha raggruppato in due categorie i principali motivi di impugnazione proposti dai difensori degli imputati avverso la decisione con cui la Corte di Appello di Caltanissetta aveva inquadrato la strage di Capaci nell' ambito della c.d. strategia della strage, teorizzata da Salvatore Riina capo della cosca dominante dei corleonesi facente parte di "Cosa Nostra", ed aveva anche ricostruito la mappa dei componenti in cui si articolava, all' epoca, la Commissione Provinciale di Palermo (composta dai capi mandamento), nonché la Commissione Regionale (composta dai rappresentanti delle province di Palermo, Catania, Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Enna), per cui, in considerazione del ruolo rappresentativo rivestito, era stata affermata, in ordine al delitto in esame, la responsabilità penale dei vertici di "Cosa Nostra", a titolo di concorso morale (per condivisa deliberazione criminosa e conseguente mandato esecutivo), essendosi ritenuta certa la loro piena adesione ai delitti "eccellenti" in quanto corrispondenti alla realizzazione ed alla tutela degli interessi (essenziali e preminenti) dell' organizzazione.

4. 2 In relazione al primo ordine di motivi, attinente alle dichiarazioni collaborative dei "pentiti" ed in specie alle chiamate in correità, la Corte Suprema ha rilevato che, in linea di massima, la sentenza di appello non si era discostata dai principi elaborati sull'interpretazione dell' art. 192, comma 3, codice procedura penale. Ha invece censurato la decisione di merito per quanto attinente la motivazione seguita sul punto relativo alla qualificazione del concorso morale nei confronti degli imputati che avevano rivestito un ruolo verticistico nell' ambito di "Cosa Nostra". In particolare ha richiamato e seguito i principi già affermati nella sentenza relativa all' omicidio dell'on.le Salvo Lima ed in altre decisioni in materia di criminalità organizzata. E, con riferimento a numerosi imputati estranei al gruppo ristretto che aveva deliberato il delitto in esame, ha richiesto al giudice di rinvio di accertare pregiudizialmente il ruolo di rappresentanza in effetti rivestito nell'ambito dell' organismo rappresentativo di vertice e, conseguentemente, di tenere conto degli ulteriori elementi comprovanti l' adeguato livello di consultazione-informazione e di relativa manifestazione di consenso, dimostrativi del concorso morale.

4. 3 Per quanto poi concerne la posizione dei singoli imputati la medesima Corte Suprema ha formulato, in sintesi, i seguenti rilievi:

4. 4 AGATE MARIANO: E' stata confermata la responsabilità dell' imputato, a titolo di concorso morale, quale rappresentante della provincia di Trapani nella Commissione Regionale. La sentenza è stata annullata limitatamente alla applicabilità dell'art. 116 C.P. ed alla correlata determinazione della pena.

La difesa aveva dedotto la mancanza di prova sulla circostanza che sin dalla iniziale progettazione di eliminare il giudice Falcone (riunione di Castelvetro) fosse prevista la realizzazione con le modalità della strage, poi attuata. Sul punto la sentenza di annullamento ha rilevato che il giudice di merito aveva omissso di motivare e pertanto

alla Corte di rinvio è stato demandato di provvedervi "con libera valutazione correlativa anche ai fini del regime sanzionatorio".

4 . 5 AGLIERI PIETRO: La sua responsabilità, quale concorrente morale nella strage di Capaci, è stata affermata solo ed esclusivamente in relazione alla sua funzione di reggenza del mandamento della Guadagna; posizione questa inidonea a costituire, di per sé, la conferma di "conseguito rilevante livello informativo- deliberativo del disegno criminoso".

4 . 6 BUSCEMI SALVATORE (imputato anche nella strage di via D' Amelio): Capo mandamento di Boccadifalco-Passo di Rigano, detenuto dal 1988. E' stato assolto in primo grado e condannato in sede di appello. Il ricorso dell' imputato è stato accolto in quanto la sentenza impugnata: 1) ha omesso l'adeguata confutazione delle allegazioni difensive che hanno individuato nel sostituto Michelangelo La Barbera un rappresentante autonomo e pieno del mandamento; 2) ha affermato la regola dell' avvenuta informativa al capo mandamento detenuto, ma non è stata data adeguata motivazione in ordine alla concreta applicazione di tale regola nei confronti dell' imputato (in carcere dal 1988).

4 . 7 FARINELLA GIUSEPPE (imputato anche nella strage di via D' Amelio): Quale capo mandamento di Gangi è stato assolto in primo grado e condannato in secondo grado alla pena dell' ergastolo. Il ricorso dell'imputato è stato accolto in quanto non emergeva l'adeguata individuazione di elementi probatori confermativi della partecipazione deliberativa del Farinella nella iniziale riunione ristretta programmatica o della successiva informazione per la strage di Capaci.

4 . 8 GIUFFRÈ ANTONINO (imputato anche nella strage di via D' Amelio): Assolto in primo grado è stato condannato alla pena dell'ergastolo in secondo grado. E' stata ritenuta incensurabile la puntuale disamina delle dichiarazioni collaborative che hanno

individuato nel Giuffrè l'effettivo gestore del mandamento di Caccamo, ma, al tempo stesso, è stata rilevata l'assenza di riscontri probatori apprezzabili, in ordine all' effettiva partecipazione morale dell' imputato alle imputazioni connesse alla strage di Capaci.

4 . 9 GRECO CARLO: Ne è stata confermata la condanna alla pena dell' ergastolo, quale mandante, in base all' esclusivo elemento, provato attraverso le dichiarazioni collaborative, costituito dal suo ruolo di "correggenza" del mandamento della Guadagna (o S. Maria di Gesù) unitamente ad Aglieri Pietro. Pertanto, risultando violato il principio generale già enunciato in materia di concorso morale, è stato demandato al giudice di rinvio di accertare la sussistenza, ovvero l' esclusione, di rilevanti elementi a dimostrazione della ricevuta informazione da parte dell' imputato e della prestazione del relativo assenso.

4 . 10 MADONIA GIUSEPPE: La condanna alla pena dell'ergastolo è stata confermata in appello, per concorso morale nei reati contestati in conseguenza della titolarità della rappresentanza nella provincia di Caltanissetta. Le dichiarazioni collaborative dimostrano il ruolo assunto dal Madonia nella Commissione Regionale, ma tale rilevante indizio è rimasto avulso dai necessari riscontri di effettiva consapevolezza della strage, acquisita per via informativo- consultativa. Al giudice del rinvio è stato demandato di procedere a nuovo esame al fine di individuare (o di escludere) gli elementi di rilievo, diretto o indiretto, dimostrativi del contestato concorso morale.

4 . 11 MONTALTO GIUSEPPE (imputato anche nella strage di via D' Amelio): E' stata confermata in appello la condanna dell' imputato, latitante dal 1984 al 1993, alla pena dell' ergastolo per la qualità di sostituto del capo mandamento di Villabate (di cui era titolare il padre Salvatore Montalto) e per il conseguente concorso morale in qualità di mandante. Come per altri imputati è stata rilevata la mancanza di adeguata motivazione in ordine alla sussistenza del consenso prestato dall' imputato, previa sua informazione,

in merito ai delitti contestatigli. Pertanto al giudice del rinvio è stato demandato di riesaminare la posizione del Montalto e di individuare, se presenti, gli elementi confermativi della sua diretta consapevolezza del disegno criminoso, senza prescindere, per un verso, dai rilievi difensivi che non sono stati ritenuti infondati, e, per altro verso, da riscontri positivi quali potrebbero individuarsi nell' eventuale partecipazione di affiliati del mandamento alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage.

4 . 12 MONTALTO SALVATORE: Detenuto dal 12 gennaio 1992, è stato indicato nelle dichiarazioni collaborative come capo del mandamento di Villabate. Per tale sua posizione è stato condannato alla pena dell' ergastolo. Il ricorso della difesa è stato accolto in quanto ha proposto questioni identiche a quelle che hanno determinato l' accoglimento del ricorso di Montalto Giuseppe. Pertanto al giudice di rinvio è stato richiesto di riesaminare la posizione dell' imputato in base agli stessi criteri proposti per Montalto Giuseppe.

4 . 13 SPERA BENEDETTO: E' stata confermata in appello la condanna dell'imputato alla pena dell' ergastolo, quale mandante della strage, in quanto ritenuto capo del Mandamento di Belmonte Mezzagno. Con il disposto annullamento è stato richiesto al giudice di rinvio di riesaminare la posizione dell' imputato sotto il duplice profilo attinente, sia alla individuazione del ruolo mafioso in effetti svolto (ipotizzato in sentenza come antecedente all' esecuzione della strage mentre i collaboranti si riferiscono al periodo successivo) e sia all' enucleazione dei criteri probatori rilevanti per affermare (o escludere) la colpevolezza a titolo di concorso morale nei reati contestati.

5 - Processo relativo alla strage di via D'Amelio. Motivi di annullamento.

5 . 1 La strage di via D'Amelio aveva costituito oggetto di due processi, ma le relative indagini non erano mai cessate. Una svolta decisiva si ebbe nell' estate del 1996 in seguito alla cattura di alcuni mafiosi direttamente coinvolti nel delitto, i quali decisero di collaborare (Ferrante, Brusca, Cangemi, Gangi). Di qui un nuovo processo denominato "Borsellino ter", da cui è scaturito il presente giudizio di rinvio.

5 . 2 La Corte di Cassazione ha censurato la sentenza di merito, riscontrando un vizio di motivazione nell' accertamento relativo al momento della deliberazione del delitto, con ripercussioni sulla responsabilità di alcuni imputati.

La sentenza di appello aveva attribuito alle riunioni del febbraio-marzo 1992 il valore di deliberazione "finale" per l'omicidio di Salvatore Lima (del 13 marzo 1992), per la strage di Capaci (del 23 maggio 1992), per l'omicidio di Ignazio Salvo (del 17 settembre 1992), per gli attentati dinamitardi del 1993 a Roma, Firenze e Milano. Aveva invece ritenuto che, per la strage di via D'Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, occorresse riferirsi ad una deliberazione "ulteriore", perfezionatasi tra il maggio ed il giugno 1992. Con la conseguenza che erano stati esclusi dai mandanti del delitto e quindi assolti coloro verso i quali non era stata raggiunta la prova di partecipazione o di assenso, *cognita re*, a quanto stabilito nella su indicata delibera del maggio-giugno-1992. La Corte di Cassazione ha annullato sul punto la decisione della Corte di merito, richiedendo al giudice di rinvio di "riformulare un giudizio di merito sull'individuazione del momento deliberativo della strage che, rafforzando l'intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti nel medesimo".

5 . 3 Per quanto concerne la posizione dei singoli imputati la Corte di Cassazione ha formulato, in sintesi, i seguenti rilievi:

5 . 3 Con riferimento agli esecutori materiali viene in esame la posizione del solo imputato GANCI STEFANO: La Corte di Assise di Appello aveva confermato la

responsabilità del Ganci nel delitto associativo ed in quello di strage. La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso dell' imputato, per le seguenti ragioni: a) Quanto al concorso in strage e reati connessi ha censurato la motivazione del giudice di merito che si è basato sulle dichiarazioni di Antonio Galliano ritenendole riscontrate da quelle di Giovanni Brusca e Salvatore Cancemi nonché dai tabulati telefonici. Ha ritenuto, conclusivamente, che quale punto fermo fosse rimasta soltanto la circostanza secondo cui il telefonino del Ganci fu impiegato nell'esecuzione della strage. Pertanto ha demandato al giudice di rinvio di valutare tale circostanza ed in particolare di accertare se corrispondesse al vero (oppure no) che, nella sua prima versione dei fatti (quella autoaccusatoria), il Galliano aveva sostenuto che Domenico Ganci gli aveva consegnato il cellulare del fratello Stefano in quella mattina del 19 luglio 1992: b) Anche in merito al reato associativo (capo I) della rubrica del processo n. 8 / 2003 la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio, ma la tale annullamento è ora privo di rilevanza poiché il Ganci, nel giudizio di rinvio, è stato prosciolto per il periodo successivo al 30.1.1995, mentre si è dichiarato non doversi procedere per il periodo precedente stante il precedente giudicato e la sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione su tale capo.

Per quanto concerne la posizione degli altri imputati, ritenuti "mandanti" della strage di via D'Amelio, la Cassazione ha formulato i seguenti rilievi:

5 . 4 BUSCEMI SALVATORE (imputato anche nella strage di Capaci): Il Buscemi, detenuto dal 1988, era capo mandamento di Passo di Rigano o Boccadifalco, snodo e chiave di volta della attività di lottizzazione degli appalti". La sentenza di appello aveva confermato l'assoluzione del Buscemi dal delitto di strage e la condanna per il reato associativo. All'assoluzione la Corte di merito era pervenuta osservando che la mera qualità di capo mandamento era insufficiente a fondare la responsabilità ed aveva

aggiunto che nulla conduceva a ritenere che il Buscemi fosse stato preventivamente informato del progetto stragista, in quanto: a) Era da ritenere che il vero detentore del potere nel mandamento fosse Michelangelo La Barbera e non già il Buscemi; b) Il quadro degli interessi economici del Buscemi era tale da indurlo a non volere operare alcuna destabilizzazione; C) era sicuro che l'imputato, detenuto dal 3 maggio 1988, non aveva partecipato alle riunioni indette dal Riina e dal Provenzano tra il febbraio ed il giugno 1992; d) Non vi era prova che egli, interpellato in carcere, avesse prestato il suo consenso; e) Nessun elemento poteva ricavarsi dai colloqui nel carcere di Pesaro con il fratello Antonio, dato che, per giurisprudenza, dai contatti con i familiari non poteva trarsi nessuna presunzione di collegamento con l'associazione.

Il Procuratore Generale ricorrente aveva lamentato: una sottostima nel ruolo del Buscemi rispetto a quello del La Barbera e un errore interpretativo dei canoni valutativi sui contatti tra familiari e detenuti; difetti questi che avrebbero viziato l'accertamento della concreta e previa adesione rilevante alla strategia stragista ed al delitto in esame.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, ha rilevato l'illogicità di ritenere che non fosse stata avvertita la necessità di raccogliere il previo consenso dell'imputato per la svolta stragista, con tutti i delitti ad essa connessi (durante le riunioni del febbraio-marzo 1992), in quanto: la stessa sentenza impugnata aveva più volte evidenziato che il La Barbera aveva stima di fedeltà al suo capo Buscemi (ne curava gli interessi al 100%) e soprattutto che il Riina considerava Buscemi e non La Barbera il suo interlocutore per Boccadifalco; il Buscemi era legato da rilevanti interessi economici con i referenti politici che si volevano eliminare (gestione degli appalti); il suo consenso alla strage era dunque determinante per il mantenimento di quella pace tra cosche che il Riina voleva mantenere; la sentenza impugnata ricordava numerose pronunzie, riguardanti anche Buscemi Salvatore, in cui era stato affermato

che non poteva trarsi nessuna presunzione di contatto con la cupola mafiosa dal fatto che l'imputato avesse ricevuto in carcere visite dai suoi parenti e specificamente dal fratello, ma tali decisioni non consideravano la qualifica di mafioso che in sede di merito era stata successivamente accertata per Antonino Buscemi, nonchè i costanti contatti intercorsi tra quest'ultimo ed il La Barbera, sicuramente avvertito del nuovo corso voluto dal Riina (non tacendo che Buscemi Antonino andava a trovare con frequenza il fratello Salvatore in carcere, specie nel periodo compreso tra il 16 novembre 1991 ed il 13 ottobre 1992).

5 . 5 FARINELLA GIUSEPPE (imputato anche nella strage di Capaci): In riforma della decisione di primo grado, la sentenza di secondo grado aveva assolto l' imputato, capo mandamento di San Mauro Castelverde, dal delitto di strage ma ne aveva affermato la responsabilità per il reato associativo.

Con la sentenza della Corte di Cassazione è stato ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale ed infondato quello del Farinella. La Cassazione ha rilevato che:

a) L' assoluzione dell'imputato, la cui assidua partecipazione alle riunioni della cupola era stata largamente attestata, discendeva direttamente dall' identificazione delle riunioni del maggio-giugno 1992 quali momenti deliberativi della strage ed era di conseguenza affetta dal vizio di motivazione che inficiava un simile giudizio; b) Non era stata data alcuna rilevanza alla condotta antecedente all'arresto ed in particolare alla frase di giubilo poco dopo l'uccisione di Lima pronunciata da Farinella quando era ancora libero; frase sintomatica dell'adesione alla deliberazione stragista del febbraio-marzo, il cui valore, ai fini del concorso nel delitto in esame, doveva essere rivalutato.

5 . 6 GIUFFRE' ANTONINO (imputato anche nella strage di Capaci): In riforma della sentenza di primo grado era stato assolto dalla strage e condannato per il delitto associativo.

E' stato ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale e da respingersi quello dell'imputato.

La Cassazione ha affermato che: 1) Anche in questo caso (come già visto per il Farinella) l'assoluzione discendeva dall'affermata, ma indimostrata, discontinuità della strage di via D'Amelio rispetto alle altre decise nel febbraio-marzo 1992; riunioni a cui il Giuffrè era abilitato a partecipare a titolo proprio, non fosse altro per quella posizione di fedelissimo del Riina e del Provenzano che la sentenza dava per scontata e che, in altra parte del testo, riteneva requisito legittimante; 2) La Corte di merito non poteva fermarsi alla constatazione del proscioglimento per l'omicidio Lima perché pronunciato in base ad un contesto probatorio molto più povero dell'attuale.

5 . 7 MONTALTO GIUSEPPE: A conferma della decisione di primo grado era stato ritenuto responsabile in appello di strage e del delitto associativo. La Corte di merito ha affermato che, nonostante il suo status di latitante perdurato dal 7 luglio 1984 al 5 febbraio 1993, fosse lui a dirigere il mandamento di Villabate, assegnato al padre Salvatore per la fedeltà dimostrata ai Corleonesi, in sostituzione di quest'ultimo, detenuto dal 1980.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con cui l'imputato aveva lamentato che la sua responsabilità, a differenza degli altri casi, era stata affermata in base ad una visione unitaria dei delitti di via D'Amelio e di quelli progettati nella esecuzione della strategia stragista. Per cui al giudice di rinvio è stato demandato di rivalutare la posizione del Montalto e di decidere coerentemente a quanto avrebbe fatto in relazione a quei soggetti che erano stati invece assolti nel presupposto della discontinuità della strage di via D'Amelio.

5 . 8 SANTAPAOLA BENEDETTO: In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di secondo grado aveva assolto il Santapaola, capo indiscusso della famiglia di Catania,

dall'addebito della strage e lo aveva invece ritenuto responsabile del reato associativo con ruolo di vertice nella provincia Catanese.

La Cassazione ha accolto il ricorso con cui il Procuratore Generale metteva in evidenza come, anche in questo caso, la decisione assolutoria della Corte di Assise di Appello conseguisse alla tesi di concepire il delitto di via D'Amelio come avulso dal generale progetto stragista, cui il ricorrente aveva aderito secondo quanto dimostrava la sua partecipazione alla strage di Capaci. Per cui il vizio di motivazione che inficiava la ricostruzione storica si ripercuoteva necessariamente sulla decisione in esame.

5.9 Ulteriore annullamento è stato disposto in materia di reato continuato (art. 81, cpv, C.P.), sempre per quanto ancora interessa con riguardo alla posizione degli imputati ricorrenti, con riferimento al delitto associativo (art. 416 bis C.P.) contestato a MADONIA GIUSEPPE: In riforma della sentenza della Corte di Assise, la sentenza di secondo grado aveva assolto il Madonia, capo indiscusso della provincia di Caltanissetta ed appartenente alla Commissione Regionale di "Cosa Nostra", dall'addebito di concorso nella strage di via D' Amelio, mentre lo aveva ritenuto responsabile del reato associativo. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso del Pubblico Ministero e fondato quello del Madonia. Ha specificato che la Corte di Assise di Appello, in questo caso non basandosi sulla pretesa specialità della strage di via D' Amelio rispetto agli altri delitti, era pervenuta all'assoluzione dell'imputato sulla scorta di un giudizio di fatto: quello della mancanza di prova della partecipazione del medesimo alle riunioni deliberative della svolta strategica, costituendo la sua posizione di vertice nella provincia di Caltanissetta soltanto un indizio di partecipazione, mentre mere congetture erano quelle ricavabili dalla lettura dei tabulati telefonici. Ha concluso che si trattava di una valutazione incensurabile, se non attraverso una rilettura delle risultanze non consentita alla Corte di legittimità.

La stessa Corte Cassazione, in relazione al reato associativo, ha invece rilevato che la sentenza di merito presentava lo stesso vizio di motivazione e l'errore di diritto in ordine all'art. 649 C.P.P., già posto in luce con riguardo alla posizione di Ganci Stefano, poiché confondeva l'identità del fatto con l'identità del reato e non si curava di dimostrare apporti rilevanti a seguito dell' interruzione della permanenza avvenuta durante la detenzione ancora in corso; pur essendo stato dimostrato, in base a tabulati regolarmente acquisiti dall' autorità giudiziaria in relazione al processo per la strage di Capaci, il precedente ruolo associativo dell'imputato.

5 . Nel corso del giudizio di rinvio è stata ammesso ed espletato l'esame dei collaboranti: Brusca Giovanni, Cancemi Salvatore, Ferrante Giambattista. Marchese Giuseppe, Mutolo Gaspare, Cocuzza Salvatore, De Filippo Pasquale, Gagliano Antonino, Ganci Calogero, Marchese Giuseppe, Mannoia Marino Francesco, Vara Ciro e dell'imputato Giuffrè Antonino. E' stato pure ammesso il confronto tra l'imputato Calò Giuseppe e il collaborante Cancemi Salvatore.

6. All'esito del giudizio di rinvio, con sentenza pronunciata in data 22 aprile 2006, la Corte di Assise di Appello di Catania ha dichiarato:

- Agate Mariano, Aglieri Pietro, Greco Carlo, Madonia Giuseppe, Montalto Salvatore e Spera Benedetto colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi ABCD e GHIL del processo n. 20 / 2003 poi riunito al n. 8 / 2003 (strage di Capaci, detenzione e porto illegale di materiali e di congegni esplosivi e lesioni alle persone presenti sul luogo della strage), nonché il solo Madonia Giuseppe colpevole anche del delitto di cui al capo I del processo n. 8 / 2003 (partecipazione all'associazione armata Cosa Nostra con ruolo di vertice dal 29 dicembre 1995 fino al 9 dicembre 1999); e pertanto, esclusa per

il reato di cui ai capi C e I del processo n. 20 / 2003 (porto illegale di esplosivo) l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 C.P. (essendo stata contestata l'aggravante speciale prevista dalla legge sulle armi) e precisato il reato di cui ai capi A e G (strage di Capaci) in quello previsto dal primo comma dell'art. 422 C.P., in esso assorbito e diversamente qualificato il reato di cui ai capi D ed L (lesioni), esclusa per il solo reato di strage (punito con l'ergastolo) l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione, ha condannato ciascuno degli imputati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi;

- Santapaola Benedetto colpevole dei reati ascrittigli ai capi ABCDEFG del processo n. 8 / 2003 (furto dell'autovettura impiegata per la strage di via D'Amelio, appropriazione indebita di targhe e documenti della suddetta autovettura, simulazione di reato in ordine al furto di targhe e documenti, detenzione e porto illegale di materiali esplosivi, strage di via D'Amelio e lesioni alle persone presenti sul luogo della strage) e Ganci Stefano colpevole dei reati di cui ai capi DEFG dello stesso processo (detenzione e porto illegale di materiali esplosivi, strage di via D'Amelio e lesioni alle persone presenti sul luogo della strage), esclusa per il reato di cui al capo E (porto illegale di esplosivo) l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 C.P. (essendo stata contestata l'aggravante speciale prevista dalla legge sulle armi) e precisato il reato di cui al capo F (strage di Via D'Amelio) in quello previsto dal primo comma dell'art. 422 C.P., in esso assorbito e diversamente qualificato il reato di cui al capo G (lesioni), esclusa per il solo reato di strage (punito con l'ergastolo) l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, unificati tali reati sotto il vincolo della continuazione; e pertanto ha condannato Santapaola Benedetto alla pena dell'ergastolo

con isolamento diurno per la durata di diciotto mesi e Ganci Stefano a quella di ventisei anni di reclusione;

- Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino e Montalto Giuseppe colpevoli: dei reati loro rispettivamente ascritti ai capi ABCD del processo n. 20 / 2003 poi riunito al n. 8 / 2003 (strage di Capaci, detenzione e porto illegale di materiali e di congegni esplosivi e lesioni alle persone presenti sul luogo della strage), esclusa per il reato di cui al capo C (porto illegale di esplosivo) l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 C.P. (essendo stata contestata l'aggravante speciale prevista dalla legge sulle armi) e precisato il reato di cui al capo A (strage di Capaci) in quello previsto dal primo comma dell'art. 422 C.P., in esso assorbito e diversamente qualificato il reato di cui al capo D (lesioni), esclusa per il solo reato di strage (punito con l'ergastolo) l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991; nonchè dei reati loro ascritti ai capi ABCDEFG del processo n. 8 / 2003 (furto dell'autovettura impiegata per la strage di via D'Amelio, appropriazione indebita di targhe e documenti della suddetta autovettura, simulazione di reato in ordine al furto di targhe e documenti, detenzione e porto illegale di materiali esplosivi, strage di via D'Amelio e lesioni alle persone presenti sul luogo della strage), esclusa per il reato di cui al capo E (porto illegale di esplosivo) l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 C.P. (essendo stata contestata l'aggravante speciale prevista dalla legge sulle armi) e precisato il reato di cui al capo F (strage di Via D'Amelio) in quello previsto dal primo comma dell'art. 422 C.P., in esso assorbito e diversamente qualificato il reato di cui al capo G (lesioni), esclusa per il solo reato di strage (punito con l'ergastolo) l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991; ed unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, ha condannato: Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe e Montalto Giuseppe alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di tre anni e

Giuffrè Antonino, applicata la attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 99 del 203, alla pena di venti anni di reclusione;

- ha applicato ai suddetti imputati le pene accessorie ed a Giuffrè Antonino e Ganci Stefano, condannati a pene temporanee, anche la misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo di tre anni per ciascuno;

- ha confermato le statuizioni civili applicate con le due precedenti sentenze della Corte di Assise di Caltanissetta in favore delle persone offese delle due stragi (Falcone Maria, Falcone Anna, D' Aleo Carmela, Morvillo Alfredo; Costa Rosaria, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Schifani Antonino, Schifani Antonino - padre di Schifani Vito-; Romano Rosaria, Schifani Rosaria, Tiralongo Francesco, Amico Calogero, Amico Antonino; Di Cillo Pasquale, Affatato Luisa, Di Cillo Michele; Mauro Martinez Concetta, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui figli Montinaro Gaetano e Giovanni; Costanza Giuseppe; Cervello Gaspare; Corbo Angelo; Capuzza Paolo; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore; Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore; Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore; Ente Nazionale per le Strade -A.N.A.S.-, in persona del legale rappresentante pro-tempore; Provincia Regionale di Palermo, in persona del Presidente pro-tempore; Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro-tempore; Comune di Capaci, in persona del Sindaco pro-tempore; Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Adele Borsellino, Rita Borsellino e Salvatore Borsellino, in proprio e nella qualità di eredi di Maria Pia Lepanto Borsellino; Catalano classe 1972, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, in proprio e nella qualità di eredi di Emanuele Catalano classe 1919, Giuseppe Gioè; Maria Petrucia Dos Santos, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore Dario

Traina, Grazia Asta, Giuseppe Traina, Bartolomeo Traina, Luciano Traina, Filomena Traina, Antonietta Palmas, Bartolomeo Gentile; Mariano Li Muli, Provvidenza Melia, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Ignazio Scalici; Nella Cosliani, Edna Cosina, Oriana Cosina; Albertina Lai, Marcello Loi, Maria Claudia Loi; Antonino Vullo; Lo Balbo Maria Teresa e Camarada Giuseppe, parti civile queste nei confronti solo dell' imputato Ganci Stefano) condannando altresì all'adempimento delle stesse statuizioni e degli ulteriori danni anche gli imputati già assolti in primo grado e riconosciuti colpevoli in sede di rinvio, oltre che alle spese del giudizio di rinvio;

- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Madonia Giuseppe in ordine al delitto di cui al capo I) della rubrica del processo n. 8/2003 (art. 416 bis C.P.), fino al 28 dicembre 1995, stante il precedente giudicato (art. 649 C.P.P.) costituito dalla sentenza 28 dicembre 1995, confermata con sentenza 3 marzo 1997 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 26 gennaio 1998;

- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ganci Stefano in ordine al delitto di cui al capo I) della rubrica del processo n. 8/2003 (art. 416 bis C.P.), fino al 30 gennaio 1995, stante il precedente giudicato (art. 649 C.P.P.) costituito dalla sentenza 30 gennaio 1995, confermata con sentenza 20 gennaio 1996 della Corte di Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il 9 aprile 1997;

- ha prosciolto il Ganci dal su indicato delitto di cui al capo I, perché il fatto non sussiste, per il periodo successivo alla citata sentenza 30 gennaio 1995 e fino al 9 dicembre 1999 (data della sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta concernente il processo relativo alla strage di via D'Amelio, n. 8 /2003);

- ha infine dichiarato non doversi procedere nei confronti di Agate Mariano, Aglieri Pietro, Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Greco Carlo, Madonia Giuseppe, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore e Spera Benedetto in ordine

ai delitti di cui ai capi E ed M (danneggiamento relativo al processo n. 20/2003 poi riunito al n. 8/2003) e nei confronti di Buscemi Salvatore, Farinella Giuseppe, Giuffrè Antonino, Montalto Salvatore e Santapaola Benedetto in ordine al delitto di cui al capo H (danneggiamento relativo al processo n. 8 / 2003) perché estinti per prescrizione; confermando nel resto la su indicate sentenze di primo grado della Corte di Assise di Caltanissetta.

7 . Motivazione di carattere generale della sentenza emessa in sede di rinvio.

7 . 1 La sentenza emessa in sede di rinvio, sulla base della rivalutazione delle pregresse emergenze e delle nuove acquisizioni anche documentali nel giudizio di rinvio, ha ritenuto, quanto alla strage di Capaci, che, in primo luogo, all'epoca della deliberazione e della Commissione dei delitti fosse vigente la regola della "competenza" della Commissione Provinciale alla stregua delle dichiarazioni di numerosi collaboratori già esaminati nei precedenti gradi di giudizio (principalmente Brusca e Cancemi) ma soprattutto assunti per la prima volta nel giudizio di rinvio (Giuffrè e Pulci) e di diversi giudicati su tale specifico punto (processo Lima, processo Borsellino, processo Borsellino bis), nonché del riscontro logico costituito dalla necessità di rispettare la collegialità proprio in quel particolare momento storico di *cosa nostra* in cui vi era il predominio dei corleonesi, il che imponeva di evitare gli attriti, e nel contempo la organizzazione delle stragi, della massima importanza per la stessa sopravvivenza di *cosa nostra*, richiedeva una imponente disponibilità di uomini e mezzi e la collaborazione di tutti i mandamenti e di tutte le province; per cui il rispetto della Costituzione di *cosa nostra* e delle sue regole erano elemento essenziale e costitutivo della esistenza della organizzazione mafiosa e del suo gruppo dirigente.

7 . 2 La stessa sentenza ha altresì ritenuto che, a parte la posizione pacifica degli imputati che avevano partecipato personalmente alle riunioni deliberative ed avevano dato il loro consenso in quella sede (come ad esempio Aglieri e Greco, già condannati in via definitiva per la strage di Capaci, e Santapaola, Madonia ed Agate, giudicabili, che avevano partecipato anche alle riunioni della Commissione regionale e di quella provinciale allargata, rispettivamente quali capi province ed ancora avevano partecipato, come ad esempio Agate, alla organizzazione della trasferta romana di uomini della sua Provincia per verificare la fattibilità dell'attentato romano a Falcone nella capitale, poi non portato avanti), anche gli altri partecipanti di diritto alla Commissione, perché aventi la qualifica di capo mandamento o di sostituto del capo, che non erano stati presenti alle riunioni perché assenti o detenuti, fossero stati comunque avvertiti ed avessero prestato il loro assenso prima della attuazione delle stragi, alla stregua della prova indiziaria convergente che si traeva: dal rilievo che Riina, come riferito da vari collaboratori, anche in forza del suo carattere, del suo particolare carisma e della attenzione che dimostrava nei confronti dei singoli capi di mandamento con cui si appartava anche durante le riunioni, riservando uno specifico spazio a ciascuno di essi, curava personalmente le informative e la raccolta dei consensi, come aveva assicurato anche al collaboratore Cancemi, alle cui dichiarazioni – ritenute insufficienti dalla sentenza di annullamento – si erano poi unite, nel corso del giudizio di rinvio, quelle di riscontro di Brusca e di Giuffrè; dall'incarico affidato in via generale ed alternativa dal Riina al Biondino (che, in quanto *nuncius* stabile di Riina, partecipava a tutte le riunioni, anche a quelle ristrette) di avvertire gli assenti non detenuti; dalla circostanza che nessuno dei partecipanti di diritto alla Commissione aveva mai lamentato la omessa informativa da parte di Riina che si era assunto personalmente la “ responsabilità “ della raccolta del consenso degli assenti verso la Commissione, mentre erano emersi invece,



alla stregua delle dichiarazioni di vari collaboratori, complimenti e giubilo da parte di diversi imputati, come quelli di Spera che si era complimentato con le mani "sante" di Brusca che avevano azionato il congegno esplosivo di Capaci e quelli dei detenuti, di cui aveva riferito Mutolo, il quale aveva notato i capi mandamento detenuti nel carcere di Spoleto, fra cui Montalto Salvatore, che dopo la strage si appartavano ed erano "contenti"; ed infine dal fatto che non esistevano motivi per cui Riina avrebbe dovuto derogare alla regola della informativa preventiva agli assenti proprio in occasione dell'omicidio Falcone, così rischiando di scatenare reazioni spropositate da parte dei capi mandamento che non avevano potuto partecipare alle riunioni.

7 . 3 A tale stregua la sentenza di rinvio ha ritenuto che la accertata prestazione del consenso da parte dei partecipanti alle commissioni regionale o provinciale, nelle varie forme di flessione del capo, silenzio o assenso esplicito per i presenti alle riunioni e di assenso per fatti concludenti per gli assenti detenuti o liberi - il che integrava anche la osservanza della regola della " messa a disposizione " di quanto eventualmente occorrente per la fase esecutiva, come dichiarato da Brusca e come risultante dal giudicato di cui alla sentenza del processo cd. Borsellino bis - avesse rafforzato il proposito criminoso ed integrato il concorso morale nella realizzazione della strage di Capaci.

7 . 3 Quanto alla strage di via D'Amelio, la sentenza di rinvio ha ritenuto, in difformità a quanto affermato sul punto dalla sentenza di appello, che il piano stragista adottato da *cosa nostra* presentasse un contenuto strategico deliberativo caratterizzato dai requisiti della unitarietà e della inscindibilità con riguardo alle due stragi ed agli altri delitti "eccellenti" commessi nello stesso arco temporale e che fosse perfetto, con riguardo ad entrambe le stragi, fin dal momento della deliberazione della commissione regionale, cui era seguita la deliberazione della commissione provinciale, quanto meno a partire

dalla riunione degli auguri della commissione provinciale allargata di metà dicembre del 1991, di cui aveva parlato Giuffrè nel giudizio di rinvio ed alla quale avevano partecipato anche Brusca e Cancemi oltre alla intera commissione provinciale ed altri uomini d'onore, cui erano seguiti nel marzo 1992 l'omicidio Lima, nel maggio la strage di Capaci, nel luglio la strage di via D'Amelio e nel settembre l'omicidio Salvo, senza alcuna discontinuità con le riunioni di maggio - giugno 1992 che attenevano alla organizzazione esecutiva e che costituivano in effetti una accelerazione, voluta da Riina per il significato e la pericolosità che andava assumendo il Dott. Borsellino dopo la morte del Dott. Falcone, della strage di via D'Amelio, peraltro già deliberata in forma perfetta fin dalla fine del 1991.

8 . Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati Montalto Salvatore, Madonia Giuseppe, Aglieri Pietro, Ganci Stefano, Greco Carlo, Montalto Giuseppe, Santapaola Benedetto, Agate Mariano, Spera Benedetto, Buscemi Salvatore e Farinella Giuseppe, nonché Giuffrè Antonino personalmente, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

9 . Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati Farinella, Aglieri, Greco, Montalto Giuseppe, Santapaola, Madonia, Ganci e Giuffrè, per la inammissibilità del ricorso dell'Agate, per l'annullamento con rinvio per gli imputati Montalto Salvatore e Buscemi e per l'annullamento senza rinvio per non avere commesso il fatto per Spera.

10 . Nell'interesse delle parti civili sono comparsi all'udienza udienza ed hanno proposto conclusioni anche nel presente giudizio:

- per il Comune di Capaci, l'Avvocato Francesco Crescimanno, in sostituzione dell'Avvocato Sorrentino, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese anche del presente giudizio degli imputati Agate, Aglieri, Buscemi, Farinella, Giuffrè, Greco, Madonia, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore e Spera Benedetto (strage di Capaci);
- per la Provincia di Palermo, l'Avvocato Francesco Crescimanno, in sostituzione dell'Avvocato Sorrentino, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese anche del presente giudizio degli imputati Buscemi, Farinella, Ganci, Giuffrè, Madonia, Montalto Giuseppe e Santapaola (strage di via D'Amelio),
- per Agnese Piraino Borsellino, Lucia Borsellino, Manfredi Borsellino, Fiammetta Borsellino, Maria Pia Lepanto Borsellino, Adele Borsellino, Salvatore Borsellino e Rita Borsellino, l'Avvocato Francesco Crescimanno ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese anche del presente giudizio degli imputati Buscemi, Santapaola, Farinella, Giuffrè, Montalto Giuseppe e Ganci (strage di via D'Amelio);
- per Emilia Incandela Ippolito, Salvatore Catalano, Rosetta Catalano, Tommaso Catalano, Giuseppa Catalano, Giulia Catalano, Emanuele Catalano, Emilia Catalano, Rosalinda Catalano, Giuseppe Gioè, Nella Cosliani, Edna Cosina, Oriana Cosina, Mariano Li Muli, Provvidenza Melia, Alessandro Li Muli, Tiziana Li Muli, Angela Li Muli, Ignazio Scalici, Albertina Loi, Marcello Loi, Maria Claudia Loi, Antonio Vullo, Maria Petrucia Dos Santos, Dario Traina, Grazia Asta, Giuseppe Traina, Bartolomeo Traina, Luciano Traina, Filomena Traina, Antonietta Palmas, Bartolomeo Gentile, Luisa Affatato, Pasquale Dicello, Michele Dicello, Gaspare Cervello, Angelo Corbo e Giuseppe Costanza, l'Avvocato Francesco Crescimanno, in sostituzione dell'Avvocato Gerolama Tamburello, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese anche del presente giudizio di tutti gli imputati;

- per il Comune di Palermo, l'Avvocato Giovanni Airò Farulla ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese di tutti gli imputati anche nel presente giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo punto da prendere in esame, in via generale, anche perché su di esso si soffermano tutti i ricorsi, è quello che attiene alla verifica del rispetto o meno, da parte del giudice di rinvio, del dictum delle sentenze di annullamento poiché, qualora non fossero stati rispettati i principi di diritto posti da tali sentenze, la intera sentenza di rinvio sarebbe inficiata da un vizio che ne determinerebbe l'ulteriore annullamento per violazione della regola posta dall'art. 627, comma 3, C.P.P.

Come già rilevato nella parte espositiva della presente sentenza, quanto alla strage di Capaci, la quinta sezione di questa Corte Cassazione ha ritenuto non sussistere "apprezzabili ragioni per discostarsi dalle conclusioni" (pag. 89) alle quali era pervenuta la stessa sezione con la sentenza 27 aprile 2001, n.793, che aveva disposto il parziale annullamento della sentenza di merito relativa all'omicidio dell' On.le Lima.

In particolare:

a) È stato innanzi tutto evidenziato come la sentenza Lima abbia affermato che "il giudice di diritto non ha mai stabilito che vi sia una regola inconfutabile di 'cosa nostra' da cui l'assioma che i delitti eccellenti di mafia sono decisi esclusivamente ed in ogni tempo dalla commissione. Ha semplicemente riconosciuto che tale regola è stata dimostrata applicata in una determinata epoca storica . . . Se dunque talun collaboratore di giustizia, Buscetta o altri, ha sostenuto 'la regola della commissione' applicata in una determinata situazione, fuori della dimostrazione che la situazione in esame è ad essa

similare e che nessun avvenimento ha creato diverse esigenze organizzative del momento decisionale di 'cosa nostra', è impossibile esser certo del suo rispetto in un altro momento storico" (p.94):

b) Poi, con riferimento specifico alla sentenza sulla strage di Capaci, è stato precisato che "la stessa sentenza riporta plurimi gravissimi omicidi di mafia decisi non dalla c.d. commissione, bensì dal Riina e da alcuni soltanto dei capi mafiosi e riconosce che . . . lo stesso Brusca non sia stato avvertito della strage di via D' Amelio" (pag. 107) "..... la logica conclusione è che 'la regola' era caduta in desuetudine e non era più operante almeno come presupposto necessario ed ineludibile dei delitti eccellenti (e ciò, come è evidente, non include l'affermazione di inesistenza delle prefigurate Commissioni' mafiose)" (pag. 108).

c) Inoltre, sempre secondo la sentenza di annullamento relativa alla strage di Capaci, non vi è prova nella sentenza di appello che gli assenti siano stati avvertiti della decisione (pag. 102). Tale prova, per gli assenti, non può ritenersi conseguita attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni del collaborante Cangemi, secondo il quale "il Biondino lo avrebbe reso edotto dell' incarico ricevuto dal Riina di avvisare gli altri dell' imminente attuazione delittuosa"; queste dichiarazioni, invero, sono rimaste prive "di riscontri effettivi e personalizzanti, necessari ai sensi dell'art. 192" (pag. 105). . . . Né per i capi mandamento detenuti vi è prova che l'informazione sia stata trasmessa attraverso il sostituto o tramite lo stesso Riina e tanto meno risulta prova della risposta ricevuta (assenso, opposizione, silenzio), per cui il giudice di merito "presume illogicamente di ricavare l'adesione del coimputato interessato dalla stessa consumazione del delitto" (pag. 107);

d) E' stato pertanto chiarito che la sentenza impugnata "non può trascurare che l'appartenenza ai vertici di un' associazione criminale non implica ex se la prova della

colpevolezza di tutti i dirigenti del sodalizio in riferimento a tutti i delitti commessi da taluni componenti per incarico di determinati esponenti della *societas sceleris*, anche se in attuazione di un programma criminoso riferibile, in via programmatica, al gruppo" (pag. 108). "E infatti la colpevolezza dei vertici mafiosi, in mancanza di altri elementi convergenti con il grave indizio costituito dall'appartenenza alla Commissione, finirebbe con il fondarsi su una duplice presunzione (per rimanere nell'ambito del concorso rilevante ai fini dell'art. 110 C.P.): che i componenti siano stati avvertiti preventivamente e che abbiano dato, in qualsiasi modo, il loro consenso" (pag. 109);

e) In merito al regime probatorio è stato affermato che "il ragionamento probatorio, sul piano della responsabilità personale si completa con la verifica di concordanza tra l'indizio derivante dall' appartenenza alla commissione ed altri indizi ed altri elementi probatori, con la conseguenza che quando tale concordanza non risulti adeguatamente motivata e verificata, dovrà farsi luogo a pronuncia di annullamento della sentenza impugnata per le posizioni specifiche di imputati condannati che richiedono il correlativo nuovo esame . . ." (pag. 110) . . . " e sono numerose le posizioni di concorrenti condannati, per le quali la sentenza impugnata è incorsa in errori evidenti di motivazione, in quanto, imputati della strage e dei reati connessi, ed estranei al gruppo ristretto che ha deliberato il delitto, secondo prove dirette e concordanti tra loro, non risultano avvertiti preventivamente di quanto sarebbe stato deliberato" (pag. 111).

La sentenza di parziale annullamento della Cassazione relativa alla strage di via D' Amelio ha invece operato una diversificazione tra la fase "deliberativa" e la fase "esecutiva" della strage.

In particolare, per quanto concerne la posizione dei mandanti, la Corte di Cassazione ha riscontrato un vizio di motivazione nell' accertamento relativo alla esatta individuazione

del "momento deliberativo" del delitto, con ripercussioni sulla responsabilità di alcuni imputati.

La Corte di legittimità ha all'uopo rilevato che la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta in primo luogo e diffusamente riconduceva la strage Borsellino alla strategia del terrore proposta dal Riina, quella che, oltre al delitto in esame, aveva condotto all'omicidio di Salvatore Lima (13 marzo 1999), alla strage di Capaci (23 maggio 1992), all'omicidio di Ignazio Salvo (17 settembre 1992) e quindi agli attentati di Roma, Firenze e Milano del 1993 . . . Stando sempre alla sentenza, il nuovo corso, che rappresentava una svolta epocale nel proporsi della mafia verso i pubblici poteri, era però condizionato dal consenso dei capi delle varie articolazioni territoriali del gruppo..

. La sentenza impugnata, che pure annetteva alle riunioni del febbraio- marzo 1992 il valore di deliberazione finale per l'omicidio di Salvo Lima, per la strage di Capaci, per l'omicidio di Ignazio Salvo, e, sembra, per gli attentati romani e fiorentini, aveva però ritenuto che, per la strage di via D'Amelio, occorresse riferirsi ad un' "ulteriore deliberazione" che si era perfezionata tra il maggio ed il giugno 1992, così escludendo dai mandanti del delitto in esame coloro verso i quali non era stata raggiunta la prova di partecipazione o di assenso, *cognita re*, a quanto stabilito in queste ultime date.

Conclusione che deduceva dal fatto che alla decisione dell'omicidio Borsellino, il cui intento datava al 1980, era stata impressa nel maggio 1992, dopo la strage di Capaci, un'indubbia accelerazione, tanto che il mandato di uccidere Calogero Mannino, conferito a Giovanni Brusca, venne sospeso per dar corso a questo delitto . . . Anche questa decisione, benché improntata ad una simile urgenza, era stata peraltro sottoposta alle approvazioni richieste dalle consuetudini societarie. Solo che, in questo caso, "l'estrema ristrettezza dei tempi rendeva problematico, se non controproducente, raccogliere l'adesione di tutti". Si ebbe così, "non tanto uno stravolgimento delle regole

mafiose vigenti, quanto un adeguamento inevitabilmente elastico di esse". In conclusione non si interpellarono tutti i componenti della commissione palermitana e tanto meno i rappresentanti delle altre province mafiose, ma solo coloro che si potevano reperire facilmente e di cui si dava per scontata l'adesione (Ganci, Montalto, Brusca, Francesco Madonia). Erano stati poi sentiti quanti erano investiti da competenza territoriale sui luoghi della strage (capi mandamento di Noce, Resuttana, San Lorenzo) ed infine i 'fedelissimi', struttura portante di cosa nostra (Calò, Cancemi, Biondino, La Barbera, Graviano) (pagg. 8,9).

La Corte di legittimità ha quindi ritenuto che "ferma restando la descrizione degli eventi, la loro concatenazione causale, con le conseguenze giuridiche che da tale concatenazione si sono tratte, non siano adeguatamente motivate". Infatti la sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta "non spiegava perché la continuità della strategia stragista, rilevata per i delitti Lima, Falcone e Salvo, sarebbe stata spezzata per la strage di via D' Amelio". Per affermare l' assenza di continuità nella strategia stragista e la conseguente presenza di una sua frattura, si sarebbe infatti dovuto ritenere che "nelle riunioni tra il febbraio ed il marzo 1992 non si parlò della strage Borsellino o che, se anche se ne parlò, si rimase talmente nel vago e che le deliberazioni prese in quella occasione non avevano un'efficacia causale giuridicamente rilevante rispetto al successivo delitto" (pag. 10).

La sentenza della Suprema Corte quindi:

a) Ha ricordato che la condanna a morte di Borsellino era da tempo messa in conto. Molti mafiosi avevano sollecitato la morte del magistrato, il quale, peraltro, avendo raggiunto una consistente carica simbolica, costituiva un obiettivo giusto "per mettere in ginocchio lo Stato";

b) Ha affermato, in relazione al La Barbera (pag. 789), che il progetto di uccidere il giudice Borsellino "assunse effettiva concretezza" sin dal febbraio. In sostanza "la persona del Borsellino era nella lista degli omicidi di rango che dovevano essere eseguiti" (v. p. 10).

La Corte di Cassazione ha pure evidenziato che la sentenza di merito, per sostenere un' interruzione di continuità della strategia stragista a proposito della sola strage di via D'Amelio, avrebbe dovuto dimostrare "che tra il febbraio ed il giugno del 1992 si era verificato un avvenimento talmente eccezionale da sovrapporsi al deliberato originario interamente novandolo, nel senso che tale avvenimento costituiva fattore del tutto autonomo della strage, per pura coincidenza già anteriormente progettata" (v. sent. Cass. p. 10).

In sostanza sarebbe dovuto intervenire un nuovo elemento di portata tale da fare ritenere che l'uccisione del giudice Borsellino non era più riconducibile ai motivi espressi nelle riunioni ristrette del febbraio - marzo 1992, ma doveva essere ricondotta ad altri motivi, diversi del tutto da quelli originari, per cui vi era necessità che Cosa Nostra adottasse una nuova decisione. La Corte di merito si era invece limitata ad ipotizzare, senza peraltro pervenire ad alcun riscontro certo, quali potevano essere stati i motivi che avevano impresso un' accelerazione improvvisa alla realizzazione della strage di via D' Amelio. Precisamente: intervento di potentati economici disturbati nella spartizione degli appalti; presenza di forze politiche interessate alla destabilizzazione; necessità di umiliare lo Stato in modo definitivo e plateale. I su indicati motivi, tuttavia, come ha rilevato la Cassazione, non venivano a creare una frattura rispetto a quelli che determinarono la decisione della strategia stragista, anzi con tali motivi si armonizzavano ed ad essi si aggiungevano.

Inoltre, il sostenere che la delibera del febbraio - marzo 1992 era quella valida e sufficiente per individuare i mandanti della strage (senza quindi richiedere la loro partecipazione alle successive delibere del maggio - giugno 1992) consentiva: a) di superare "la malcelata forzatura in ordine alla regolarità della seconda deliberazione, senza ipotizzare la possibilità di norme altrove definite ferree ma suscettive di adeguamento elastico" (v. pag. 11); b) di spiegare che non fu necessario riconvocare i vertici dell'intera organizzazione criminale in quanto le riunioni del maggio - giugno 1992 (in casa Guddo e nella villa del Calascibetta) avevano valore soltanto operativo (nel senso che gli interpellati furono richiesti di compiti connessi al delitto o di non recare intralcio nel loro territorio); c) di chiarire il significato dell'assunzione di responsabilità del Riina, il quale, "non contraddiceva la sua proverbiale osservanza alle norme della società, ma riaffermava il mandato conferitogli dei tempi di intervento, anteponendo per l'urgenza pressante, le cui cause restano oscure, l'omicidio di Paolo Borsellino a quello di Calogero Mannino" (v. sent. della Corte di Cassazione, pag. 11).

La Corte Suprema ha pertanto annullato sul punto la decisione della Corte di merito, richiedendo al giudice di rinvio di "riformulare un giudizio di merito sull'individuazione del momento deliberativo della strage che, rafforzando l'intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti nel medesimo" (p. 11).

Risulta quindi evidente, da quanto sopra esposto, il principio di diritto enunciato in via generale dalla Corte di legittimità con riguardo alla strage di via D'Amelio ed al quale doveva uniformarsi il giudice di rinvio. Non va peraltro taciuto, per completezza sul tema del concorso morale, che la Corte di Cassazione ha condiviso il principio affermato dalla Corte di merito, secondo cui: il concorso morale nella realizzazione del "reato fine", anche se di rilevanza strategica per la vita associativa, non può essere attribuito a tutti i componenti del gruppo e nemmeno a quelli che tra loro rivestono un

ruolo di vertice. La responsabilità concorsuale del reato fine non può essere affermata "per posizione", ma deve essere dimostrata attraverso la prova di un apporto specifico, anche se soltanto diretto a rafforzare il proposito criminoso dell' ideatore o dell' esecutore. E tale principio, affermato con riguardo alla strage di via D'Amelio, sfrondata da tutte le premesse che potrebbero anche, in certi punti, apparire in contrasto con quelle che hanno determinato l'annullamento per la strage di Capaci, ma che non impegnano il giudice del rinvio, è del tutto corrispondente, nella parte per cui esiste l'obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi da parte del giudice del rinvio, a norma dell'art. 173, comma 2, disp. att. C.P.P., al principio di diritto affermato con la sentenza di annullamento per la strage di Capaci, per cui la prova di colpevolezza dei dirigenti del sodalizio deve fondarsi sulla prova del fatto che siano stati avvertiti ed abbiano prestato il loro consenso.

Orbene, così ricostruiti i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con le due sopraindicate sentenze di annullamento di rinvio, il cui contenuto è stato correttamente riportato dalla sentenza in sede di rinvio, ora impugnata, e che si possono compendiare, in entrambi i casi, *nell'obbligo per il giudice di rinvio di utilizzare la posizione di vertice dei singoli uomini d'onore, appartenenti alla commissione provinciale o a quella regionale, soltanto come uno degli elementi da cui "partire" per l'accertamento delle singole responsabilità in ordine al mandato omicidiario, che devono poi essere "vestite" dalla prova della conoscenza "cognita re" e dell'assenso del singolo soggetto con riguardo al "momento deliberativo" delle stragi e non necessariamente, anche, di quello esecutivo*, ritiene questa Corte che si possa immediatamente escludere che la sentenza di rinvio sia incorsa in violazione dell'art. 627 C.P.P. come denunciato sostanzialmente da tutti i ricorrenti.

La sentenza di rinvio ha infatti non solo riportato esattamente i principi di diritto indicati dalla sentenze di annullamento, cui era obbligata ad attenersi, ma ne ha fatto pure leale ed esatta applicazione individuando ed enucleando dal materiale probatorio già in atti e da quello acquisito in sede di rinvio gli elementi da cui ha tratto il convincimento che le stragi fossero state deliberate in modo compiuto ben prima dell'inizio della loro esecuzione con l'omicidio Lima e che in particolare la deliberazione fosse avvenuta prima nell'ambito della Commissione regionale e poi nell'ambito di quella provinciale allargata, con il coinvolgimento di tutti i vertici mafiosi, anche di quelli detenuti, onde ottenerne il preventivo assenso che era necessario per operazioni di tali portata che avrebbe sconvolto la economia mafiosa creando pesanti ricadute anche sui mafiosi detenuti; per cui si deve escludere che i principi di diritto non siano stati rispettati, trattandosi poi soltanto di verificare se, nell'ambito della applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, la valutazione del materiale probatorio sia stata conforme alle regole della logica ed ai principi normativi in tema di valutazione della prova, il che costituirà oggetto della successiva disamina.

Sempre in via preliminare all'esame della posizione dei singoli imputati con riferimento alle imputazioni di cui ciascuno di essi deve rispondere in relazione alle sentenze di annullamento con rinvio, sopra esaminate, che li riguardano specificamente, alle risposte offerte dalla sentenza di rinvio ed alle censure mosse a tale sentenza dai singoli ricorsi, appare opportuno rilevare ulteriormente, per motivi di metodo, che i ricorsi tendono in genere a ripercorrere la intera materia dei precedenti giudizi di appello, trascurando, da un lato, che le censure contro la sentenza di rinvio si devono limitare alla parte della materia che ha costituito oggetto dell'annullamento, essendo coperti dal giudicato i punti che le sentenze di annullamento hanno ritenuto incontestabilmente

accertati e su cui si è quindi già formato il giudicato, e, da altro lato, che il giudizio di rinvio, nell'ambito del compito assegnato dalle sentenza di annullamento ai giudici del rinvio - cui è stata lasciata ampia libertà di riesaminare il fatto anche con riguardo agli elementi già versati in atti ma non valorizzati dai giudici di appello ovvero sopravvenuti nel giudizio di rinvio - ha condotto alla acquisizione di un imponente materiale probatorio con carattere di novità (costituito dalle dichiarazioni di diversi nuovi ed importanti collaboratori di giustizia, tali divenuti nelle more delle sentenze di annullamento della Corte di Cassazione, oltre che dagli approfondimenti delle propalazioni di altri collaboratori che sono stati riesaminati ed anche messi a confronto nel giudizio di rinvio) di cui si deve necessariamente tenere conto; il che rende sotto tale profilo aspecifici tutti quei motivi di ricorso che fanno riferimento esclusivamente al materiale probatorio emerso nei gradi di giudizio precedenti a quello di rinvio, senza prendere neppure in esame il nuovo materiale o limitandosi a ritenere generico o irrilevante tale nuovo materiale.

Nell'ambito del metodo - salvo poi ritornare su tali punti in sede di esame dei singoli motivi di ricorso - occorre inoltre richiamare quella giurisprudenza ormai consolidata delle sezioni penali di questa Corte, in parte mutuata da quella civile, che questo collegio condivide, per cui anche il ricorso penale deve essere autosufficiente: sia nel senso che non può fare riferimento ad elementi extratestuali rispetto alla sentenza impugnata senza allegare le prove da cui trae le indicazioni portate all'esame della Corte di Cassazione (o almeno indicare in quali specifici atti del fascicolo processuale tali prove si troverebbero) e ciò specie dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), del C.P.P. per effetto della novella di cui alla legge n. 46 del 2006; sia nell'ulteriore senso che non può limitarsi a criticare la sussistenza di alcuni degli indizi senza indicare come la

incertezza del singolo indizio sarebbe idonea a determinare il venire meno della intera prova.

Costituisce infatti un principio giurisprudenziale consolidato quello per cui, allorché il provvedimento giurisdizionale sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità della decisione la congruità anche di una di esse, sicché la censura delle altre, anche se in ipotesi fondata, non può portare all'accoglimento del ricorso. Ed anche sotto tale profilo sono quindi inammissibili tutti quegli ulteriori motivi di ricorso che sottopongono a critica singoli elementi probatori senza dimostrare la decisività degli stessi ai fini della decisione ed in particolare come, in assenza di quello e quegli specifici elementi, la decisione sarebbe stata diversa.

Si può quindi ora passare all'esame dei singoli ricorsi facendo applicazione del metodo sopra indicato, con la precisazione che non esiste nell'ordinamento processuale italiano una gerarchia tra le prove poiché la principale regola di giudizio è quella posta dall'art. 192, comma 1, C.P.P. che valorizza il libero convincimento del giudice e sottolinea l'attribuzione esclusiva al giudice del merito del potere di valutazione della prova nell'ambito dell'obbligo di esplicitare, nel modo più rigoroso e completo, la motivazione posta a base della decisione adottata al fine di evitare che il libero convincimento del giudice trasmodi in usi arbitrario di tale principio.

Ciò comporta che nessuna delle regole di giudizio poste dall'art. 192 C.P.P. introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice e neppure è volta a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o a indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente ad indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettuale di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti; fermo restando che la valutazione della prova va fatta tenuto conto di tutte le risultanze

acquisite, nell'ambito di una valutazione unitaria del contesto al cui interno vi possono essere prove dirette, indizi, dichiarazioni di un coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso o di un reato collegato e cioè prove che dovranno essere coordinate, senza alcuna gerarchia, in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta di attingere la verità processuale e cioè la verità limitata, umanamente accertabile ed umanamente accettabile del caso concreto che sarà poi anche la verità "oltre ogni ragionevole dubbio" secondo la formula introdotta con novella legislativa sopra indicata. E sotto tale profilo appare opportuno precisare che anche la necessità di riscontri delle dichiarazioni del coimputato o dell'imputato di reato connesso o collegato, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 192 C.P.P., va inquadrata in tale ambito, nel senso che *la condanna non può essere fondata su una sola prova costituita dalle dichiarazioni di un solo coimputato o di un solo imputato di reato connesso o collegato*, bensì deve essere inquadrata nella valutazione unitaria del contesto di tutte le prove, potendo i riscontri consistere in prove dirette, in indizi di qualsiasi tipo, in massime di esperienza, anche in prove di tipo logico, purché "forti" ed idonee a convalidare aliunde l'attendibilità dell'accusa con riguardo a quello specifico imputato ed a quella specifica imputazione, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione della attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti soggettive ed oggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante; nel senso che il riscontro, pur dovendo essere individualizzante e confermativo dell'accusa, non necessariamente deve riguardare l'intero fatto o la singola frazione del fatto riferita dal dichiarante, ben potendo invece riguardare, in tutto o in parte, una diversa frazione che si va a saldare con la precedente, così addirittura ampliando la valenza del riscontro.



1 . Posizione di MONTALTO SALVATORE.

1 . 1 Con riguardo alla posizione di Montalto Salvatore, che deve rispondere della strage di Capaci e dei reati connessi, la sentenza impugnata ha ritenuto che egli, pur se detenuto, al momento della deliberazione e delle realizzazione delle stragi fosse capo del mandamento di Villabate, elevato a tale carica da Riina nel 1983 a ricompensa della fedeltà dimostratagli durante la cd. guerra di mafia e perché gli aveva addirittura salvato la vita, come tale partecipante di diritto alla commissione provinciale pur se sostituito durante la sua detenzione dal figlio Giuseppe (a sua volta latitante dal 1984 al 1993); e ciò in base al giudicato implicito della sentenza di annullamento in relazione al presente processo, di altri giudicati specificamente richiamati, delle dichiarazioni dei collaboratori Vara, Marchese, Mutolo, Ganci Calogero e Cancemi sentiti nel giudizio di rinvio e di tre sentenze definitive di condanna, di cui l'ultima del 10.5.2002, per associazione mafiosa.

1. 2 Ha poi rilevato che: il figlio Salvatore, nella specifica qualità di sostituto, aveva partecipato alla riunione degli auguri del dicembre del 1991 nel corso della quale era stata rinnovata la decisione di morte a carico dei giudici Falcone (e Borsellino) e la aveva approvata come tutti i presenti; Cancemi aveva riferito nel giudizio di rinvio che Riina aveva assicurato che Montalto Salvatore lo aveva avvertito lui personalmente e di ciò non si poteva dubitare non solo perché la parola di Riina era “ oro “ ma soprattutto perché Riina aveva una particolare considerazione per Montalto Salvatore in quanto gli doveva la vita; era conforme alle regole di *cosa nostra*, riferite da Marchese e da Mutolo nel giudizio di rinvio, che il titolare del mandamento venisse avvertito e ciò tanto più per la posizione di Montalto Salvatore che era amico personale di Riina; il coinvolgimento di Montalto Salvatore nella fase esecutiva dell'omicidio Salvo (che faceva parte dello steso piano strategico – deliberativo già approvato negli anni ' 80 e

poi rinnovato più volte fino al 1991), mediante la messa a disposizione del territorio nel suo mandamento in cui era avvenuto, costituiva rilevante indizio anche in ordine alla preventiva informativa e conseguente prestazione di consenso a quanto deciso contestualmente con il piano stragista concernente la deliberazione dalla rinnovata decisione di morte del giudice Falcone; il consenso espresso dal figlio Salvatore in seno alla commissione provinciale impegnava anche il padre che aveva avuto costanti colloqui con i familiari ed in particolare con l'altro figlio Francesco con precedenti penali e poi ucciso nel 1994, mentre era provato che il suo sostituto, benché latitante, potesse muoversi liberamente, avendo partecipato alle riunioni della commissione provinciale e che nel contempo la situazione carceraria del Montalto Salvatore non impediva i contatti con l'esterno.

1 . 3 Da tali elementi il giudice del rinvio ha tratto la prova indiziaria del fatto che Montalto Salvatore fosse stato avvertito ed avesse prestato il suo consenso per il duplice canale del sostituto che aveva espresso il consenso alle riunioni e di Riina che lo aveva confermato a Cancemi, non essendovi invece necessità della prova delle modalità concrete con cui l'informativa era stata trasmessa e non essendovi nel contempo traccia del dissenso di cui era onerato l'interessato una volta ottenuta la informativa; il che integrava pure la prova del concorso morale poiché il Montalto con il suo consenso aveva contribuito a rafforzare l'altrui proposito criminoso.

1 . 4 La sentenza di rinvio ha altresì risposto ai motivi di appello dell'imputato, osservando, con riferimento ai motivi più rilevanti: non era vero che un mafioso detenuto non potesse essere nominato capo mandamento e poi fra l'altro il Montalto era in custodia cautelare per cui la nomina, secondo le regole di *cosa nostra*, poteva avvenire attraverso il rappresentante designato; la soddisfazione dimostrata dal Montalto subito dopo la strage di Capaci alla presenza di Mutolo (insieme al quale era

stato detenuto nello stesso carcere), valutata unitamente agli altri elementi, non valeva come consenso postumo irrilevante, bensì come conferma ulteriore di una informativa e di un previo assenso già esposto; la assoluzione definitiva del Montalto per la strage di via D'Amelio non rilevava poiché si trattava di processi diversi con prove diverse, tanto che era successo che Giuffrè era stato addirittura assolto per l'omicidio Lima che poi aveva confessato e sul punto la Corte di Cassazione, proprio con la sentenza di annullamento per la strage di via D'Amelio, aveva dato atto che tale assoluzione era priva di significato poiché basata su un materiale probatorio più povero.

1 . 5 Nell'interesse di MONTALTO SALVATORE i due difensori hanno proposto due separati ricorsi.

Il difensore Avvocato Domenico La Blasca ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione rilevando che, anche ammesso che Montalto Salvatore avesse rivestito il ruolo di capo – mandamento di Villabate, avente come suo sostituto il figlio Giuseppe a causa della sua costante detenzione, come ritenuto dalla sentenza impugnata sulla base del rilievo che tale elemento non sarebbe stato oggetto di censura da parte della sentenza di annullamento con rinvio, e che in tale veste avesse partecipato alla Commissione di Cosa Nostra, non sarebbero state comunque individuate le prove del fatto che era stato informato della deliberazione della strage di Capaci e non aveva opposto divieti, tali non essendo le supposizioni della sentenza impugnata in ordine a possibili contatti con i figli Giuseppe e Francesco e con Salvatore Riina, che gli doveva la vita, perché prive di concretezza. Era rimasto al contrario provato: che il Montalto era stato detenuto in carcere quasi ininterrottamente dal 1982, per cui non aveva potuto partecipare ad alcuna riunione della Commissione e che neppure il figlio Giuseppe, latitante dal 1984 al 1992, aveva potuto informarlo di eventuali deliberazioni della Commissione; che era stato assolto dalla strage di via D'Amelio e dall'omicidio Lima; che per l'omicidio di Ignazio

Salvo non era stato neppure imputato; che le dichiarazioni di Antonino Giuffrè in ordine alla riunione per gli auguri di Natale del 1991, alla quale avrebbe partecipato Montalto Giuseppe per conto del padre, non erano state confermate dagli altri collaboratori Brusca Giovanni e Cancemi Salvatore.

1.6 Il difensore Avvocato Antonio Impellizzeri ha ugualmente dedotto violazione della legge penale e di norme procedurali stabilite a pena di invalidità, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando: non era provato che la Commissione Provinciale fosse stata convocata nella sua composizione plenaria per la deliberazione delle stragi di Capaci e di via D'Amelio e che ciò fosse la regola, comunque oggetto di numerose eccezioni secondo lo stesso racconto di Buscetta e basata sulla mera asserzione di Cancemi per cui Riina avrebbe garantito il preavviso ai capi mandamento, senza però alcuna garanzia del rispetto di tale prassi; era al contrario provato, sulla base delle dichiarazioni del Brusca, che la decisione di eliminare i rami secchi ed i magistrati maggiormente impegnati nella lotta contro la mafia apparteneva esclusivamente a Riina ed al suo direttorio, di cui non faceva parte il Montalto; Montalto Giuseppe non aveva preso parte alle riunioni ristrette del febbraio - marzo 1992 in cui erano state decise le stragi, mentre la sua partecipazione alla riunione di metà dicembre del 1991, di cui aveva parlato Giuffrè Antonino, era priva di riscontri e comunque atteneva al programma associativo e non alla decisione degli omicidi; era provato che nessun apporto in termini di uomini e di mezzi era stato garantito dal ricorrente; pur se il ricorrente avesse manifestato il suo dissenso le stragi sarebbero state commesse ugualmente, il che escludeva il suo concorso nelle stesse, dovendosi escludere nel contempo che la approvazione postuma ovvero il consenso successivo, anche sotto forma di mancata dissociazione, potessero rafforzare l'altrui volontà, già capace di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto;

non era stato spiegato per quale motivo il Montalto, che era rimasto estraneo ai delitti Lima, Borsellino e Salvo, avrebbe dovuto assentire alla sola strage di Capaci che pure si assumeva deliberata in un contesto unitario e su quali prove fosse basato l'apporto alla deliberazione criminosa da parte di un soggetto che era detenuto; era stata disattesa la regola di valutazione delle prove sancita dall'art. 192 C.P.P., in particolare laddove era stata ritenuta la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e segnatamente di Antonino Giuffrè che aveva iniziato la sua collaborazione dopo che lo stesso aveva già preso parte ai processi per le stragi di Capaci e di via D'Amelio in qualità di imputato venendo così a conoscenza di tutte le sentenze e di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori; in via subordinata ha dedotto violazione dell'art. 116 C.P. e mancanza di motivazione in relazione al delitto di strage, mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del progetto stragista, posto che in altre occasioni il direttorio aveva commesso altri omicidi eccellenti senza il coinvolgimento di vittime ulteriori; per gli stessi doveva essere esclusa la responsabilità del ricorrente in relazione alle fattispecie delittuose accessorie; sempre in via subordinata, violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, non potendo costituire motivo ostativo la sola gravità del reato.

I . 7 I ricorsi, che nel nucleo centrale contestano la esistenza della prova dell'assenso preventivo di Montalto Giuseppe alla commissione della strage di Capaci, sono entrambi infondati.

I . 8 Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il ruolo, attribuito a Montalto Giuseppe, di capo del mandamento di Villabate, come tale partecipante di diritto alla Commissione provinciale attraverso il figlio sostituto, fosse coperto da giudicato alla stregua della sentenza di annullamento con rinvio che lo aveva dato per assodato. A

non era stato spiegato per quale motivo il Montalto, che era rimasto estraneo ai delitti Lima, Borsellino e Salvo, avrebbe dovuto assentire alla sola strage di Capaci che pure si assumeva deliberata in un contesto unitario e su quali prove fosse basato l'apporto alla deliberazione criminosa da parte di un soggetto che era detenuto; era stata disattesa la regola di valutazione delle prove sancita dall'art. 192 C.P.P., in particolare laddove era stata ritenuta la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e segnatamente di Antonino Giuffrè che aveva iniziato la sua collaborazione dopo che lo stesso aveva già preso parte ai processi per le stragi di Capaci e di via D'Amelio in qualità di imputato venendo così a conoscenza di tutte le sentenze e di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori; in via subordinata ha dedotto violazione dell'art. 116 C.P. e mancanza di motivazione in relazione al delitto di strage, mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del progetto stragista, posto che in altre occasioni il direttorio aveva commesso altri omicidi eccellenti senza il coinvolgimento di vittime ulteriori; per gli stessi doveva essere esclusa la responsabilità del ricorrente in relazione alle fattispecie delittuose accessorie; sempre in via subordinata, violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, non potendo costituire motivo ostativo la sola gravità del reato.

1 . 7 I ricorsi, che nel nucleo centrale contestano la esistenza della prova dell'assenso preventivo di Montalto Giuseppe alla commissione della strage di Capaci, sono entrambi infondati.

1 . 8 Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il ruolo, attribuito a Montalto Giuseppe, di capo del mandamento di Villabate, come tale partecipante di diritto alla Commissione provinciale attraverso il figlio sostituto, fosse coperto da giudicato alla stregua della sentenza di annullamento con rinvio che lo aveva dato per assodato. A

che sarebbe stato idoneo ad integrare il rilevante apporto causale per il titolo di responsabilità contestato.

1. 9 La sentenza di annullamento di rinvio applica sul punto un indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico per cui la semplice appartenenza all'organismo collegiale centrale di *cosa nostra*, investito del potere di deliberare in ordine alla commissione dei cd. "omicidi eccellenti", pur costituendo un indizio rilevante, non ha più valenza indiziaria univoca dimostrativa del contributo di ciascuno dei suoi componenti alla realizzazione del reato fine, essendo invece necessario che i singoli componenti, informati in ordine alla delibera da assumere, prestino il loro consenso, anche tacito, fornendo così il loro contributo allo specifico reato (v. Cass. n. 22897 del 27.4.2001, Riina ed altri, rv. 219435; Cass. sez. 2 n. 3822 del 2005, Aglieri ed altri, rv. 233327; Cass. sez. 1 n. 13349 del 2003, Riina ed altri, rv. 228379; Cass. sez. 5 n. 552 del 2003, Attanasi ed altri, rv. 227020), ma non indica poi specifici percorsi attraverso cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto eseguire la verifica dell'assenso " *cognita re*", lasciando così libero il giudice di seguire qualsiasi percorso, purchè dimostrativo dell'apporto causale al mandato stragista.

1. 10 Si tratta quindi di verificare se il percorso seguito dal giudice del rinvio risponda a parametri di correttezza e di logicità, ovvero incorra negli stessi vizi che avevano determinato il precedente annullamento con rinvio.

1. 11 Orbene, la sentenza di rinvio ritiene provati la informativa e l'assenso di Montalto Salvatore attraverso più elementi indiziari convergenti di carattere storico e logico, discendenti, oltre che dal suo ruolo di partecipante di diritto alla Commissione: dalla effettiva partecipazione del suo sostituto e figlio alla riunione degli auguri del dicembre 1991, nel corso della quale era stata rinnovata la decisione di morte, fra gli altri, del giudice Falcone, già fra l'altro decisa in linea di massima fin dagli anni '80 e cioè

quando Montalto Salvatore era ancora libero; dal rilievo che il consenso espresso dal sostituto nel corso degli auguri impegnava anche il sostituto di cui il sostituto doveva avere avuto il preventivo assenso, trattandosi oltretutto di un figlio fedele al padre; dai comprovati colloqui di Montalto Salvatore, nel periodo delle stragi, con altro suo figlio (pregiudicato e in seguito ucciso nel 1994) che aveva quindi avuto la possibilità di portargli in carcere la notizia della deliberazione finale delle stragi e riceverne il consenso; dalle assicurazioni di Riina a Cancemi circa il fatto che Montalto Salvatore "lo aveva avvertito lui"; dalla esistenza di una regola di *cosa nostra* (riferita dai collaboratori Marchese e Mutolo nel giudizio di rinvio) per cui i capi mandamento dovevano essere avvertiti ed erano stati anche di fatto avvertiti stante la esigenza di Riina di avere in quel preciso momento il consenso di tutti i partecipanti alle commissioni onde evitare rivolte nel momento in cui le istituzioni avrebbero posto in essere le contromisure alle stragi; dai rapporti strettissimi esistenti fra Riina e Montalto Salvatore che imponevano ancor più a Riina di non fare sgarbi ad un suo amico personale; dal coinvolgimento di Montalto Salvatore, attraverso la *messa a disposizione* del territorio del suo mandamento nell'omicidio Salvo, che era stato deliberato contestualmente alla strage di Capaci e per cui quindi contestualmente vi era stato l'assenso; dalla mancanza di qualsiasi successiva rimostranza, alla notizia della strage di Capaci, da parte di Montalto Salvatore, che anzi era rimasto altamente soddisfatto come riferito dal collaboratore Mutolo.

E' vero che non vi è la prova del preciso canale attraverso cui Montalto Salvatore ha ricevuto in carcere la informativa ed ha fatto uscire dal carcere il suo consenso finale al progetto stragista, così rafforzando la volontà stragista dei vertici mafiosi ed in particolare di Riina, che aveva in quel momento necessità del consenso di tutti, sia per carattere sia per le conseguenze, per gli affari mafiosi e per la stessa vita della mafia,

delle prevedibili ritorsioni istituzionali immediate, però vi è la prova, raccolta nel giudizio di rinvio, che il suo consenso è intervenuto quanto meno attraverso il figlio Giuseppe e che Riina aveva garantito personalmente che era stato avvertito *e la parola di Riina era oro*; e tali elementi precisi e convergenti, fra l'altro rafforzati dalla *messa a disposizione* per l'omicidio Salvo e dalla soddisfazione successiva dimostrata dal Montalto per la strage di Capaci integrano, in base ad un procedimento logicamente inattaccabile e rispondente ai criteri individuati dalla giurisprudenza di questa Corte sul carattere che deve avere il consenso degli assenti e dei detenuti, la prova che Montalto Giuseppe, assente ai vertici mafiosi deliberativi perché detenuto, è stato preventivamente consultato ed ha assentito.

1. 12 Le critiche mosse a tale ricostruzione dal ricorso dell'Avvocato La Blasca e da quello dell'Avvocato Impellizzeri si rivelano, sotto tale profilo, inammissibili, poiché, da un lato, non tengono conto che sul ruolo di capo mandamento del Montalto si è già formato il giudicato, e, da altro lato, che la ricostruzione del fatto, in ordine alle riunioni che si sono svolte nel periodo compreso fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 per mettere a punto le stragi è compito esclusivo del giudice di merito e non può essere censurata in questa sede, così come non possono essere censurati i singoli indizi se non nell'ambito di una visione unitaria, in quanto il nostro ordinamento processuale non ammette il procedimento di frazionamento degli indizi, i quali, se molteplici e di diversa natura, come nel caso in esame, possono essere oggetto di critica soltanto nella loro combinazione logica e fattuale e non con riguardo al singolo indizio quando poi ne restano validi numerosi altri autosufficienti e convergenti.

1 . 13 La circostanza che il Montalto sia stato assolto dalla strage di via D'Amelio e dall'omicidio Lima e non sia stato neppure inquisito per l'omicidio Salvo è elemento inconsistente, poiché, come rilevato specificamente dalla sentenza di annullamento per

la strage di via D'Amelio, si tratta di processi svolti anni addietro e decisi sulla base del materiale probatorio allora esistente, molto più povero dell'attuale, considerato che diversi collaboratori importanti avevano per la prima volta nel giudizio di rinvio, consentendo di accertare fatti in precedenza sconosciuti, la cui ignoranza aveva determinato le precedenti assoluzioni; come era avvenuto, ad esempio, per Giuffrè Antonino che era stato assolto per l'omicidio Lima per cui aveva poi reso confessione indicando una serie di prove che avrebbero imposto la sua condanna se il processo non fosse già definitivamente chiuso con la assoluzione.

1. 14 Anche le critiche mosse dal ricorso dell'Avvocato Impellizzeri alla ricostruzione fattuale ed in particolare alla partecipazione di Montalto Giuseppe alla riunione degli auguri del dicembre del 1991, di cui aveva parlato specificamente Giuffrè nel giudizio di rinvio, appaiono inconsistenti poiché: le dichiarazioni di Brusca circa la posizione preminente di Riina in ordine alla deliberazione delle stragi deve essere coordinata con quella dei nuovi collaboratori che, pur non disconoscendo il ruolo di Riina, hanno però dimostrato la necessità, anche caratteriale, di Riina, di avere il consenso di tutti e la cura che metteva nei rapporti con i sodali; la mancanza di partecipazione di uomini e mezzi provenienti dal mandamento di Villabate alla strage di Capaci non significa che Montalto Giuseppe non vi avesse consentito, non essendovi (né poteva esserci) la necessaria partecipazione materiale di tutti i mandamenti in tutti gli omicidi eccellenti; la circostanza che della partecipazione diretta di Montalto Giuseppe alla riunione degli auguri del 1991 avesse parlato solo Giuffrè non inficiava il valore dell'indizio poiché la prova dichiarativa non doveva essere necessariamente riscontrata da una seconda prova dichiarativa, potendo il riscontro essere di qualsiasi natura; la valutazione della attendibilità del collaboratore Giuffrè è stata estremamente dettagliata e precisa ed avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali pacifici sul punto, in base al rilievo

che aveva in primo luogo confessato la sua partecipazione personale a gravissimi reati ed aveva consentito la acquisizione di numerosi riscontri, il che rendeva irrilevante la circostanza che avesse testimoniato quando poteva essere già a conoscenza degli atti processuali; la circostanza che anche senza il consenso di Montalto Salvatore la strage di Capaci sarebbe avvenuta ugualmente appare del tutto irrilevante, poiché, trattandosi di concorso morale, non si può pretendere la prova, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito criminoso non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole di comune esperienza, della condotta, consapevolmente posta in essere dal concorrente, a produrre, sia pure in misura modesta, anche il semplice rafforzamento dell'altrui volontà; ed infine la approvazione postuma sarebbe in effetti irrilevante se fosse l'unico elemento esistente a carico di Montalto Salvatore, mentre non è irrilevante se coordinata con altri ben più pregnanti indizi a conforto del rilievo che, se avesse espresso un preventivo dissenso, Montalto Salvatore non avrebbe gioito per la strage posta in essere senza tenere conto del suo dissenso.

1. 15 Si deve quindi ritenere che la valutazione della prova circa l'assenso alla strage di Capaci da parte di Montalto Salvatore sia stata logicamente corretta e come tale incensurabile in questa sede.

1. 15 Restano da esaminare le richieste subordinate contenute nel ricorso dell'Avvocato Impellizzeri che attengono alla mancata assoluzione in relazione alle fattispecie delittuose accessorie ed alla mancata applicazione del cd. concorso anomalo, della attenuante della minima partecipazione al fatto e delle attenuanti generiche.

Sotto tale profilo il ricorrente lamenta che l'eventuale assenso all'omicidio falcone non significava anche il consenso alle modalità stragiste, essendo stati altri omicidi mafiosi

commessi senza tali modalità e che comunque la sola gravità del fatto non giustificava il diniego delle attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto.

A tale proposito va rilevato che la sentenza impugnata ha motivato la applicazione del concorso ai sensi dell'art. 110 C.P., il che esimeva dalla giustificazione delle subordinate tendenti ad escludere il concorso nel più grave reato di strage e nei reati satelliti. E d'altronde era del tutto pacifica ed era emersa nel corso delle riunioni della commissione la strategia stragista voluta da Riina, che poi, nel caso dell'omicidio Falcone era l'unica realizzabile poiché Falcone era notoriamente il magistrato più protetto d'Italia che viaggiava soltanto sotto scorta e con la macchina blindata.

Quanto poi alla esclusione delle attenuanti generiche è sufficiente che la sentenza indichi anche uno solo degli elementi, fra quelli menzionati dall'art. 133 C.P., che ritiene preponderante sugli altri ai fini del diniego; e d'altronde il ricorrente non spiega neppure sotto quale profilo potrebbero essere concesse le attenuanti generiche ad un capo mafioso per una così grave strage.

I ricorsi proposti nell'interesse di Montalto Salvatore devono essere in definitiva entrambi rigettati in quanto infondati sotto tutti i profili addotti.

2. Posizione di MADONIA GIUSEPPE

2.1 Quanto alla posizione di Madonia Giuseppe – già assolto in via definitiva per la strage di via D'Amelio e che deve ora rispondere soltanto di quella di Capaci e del reato associativo – la sentenza di annullamento di quella di condanna emessa nel giudizio di appello ha rilevato, quanto alla strage di Capaci, che l'indizio, pur rilevante, desunto dal ruolo assunto dal Madonia in seno alla Commissione regionale era rimasto avulso dai riscontri di effettiva consapevolezza della strage, poiché le dichiarazioni del Messina in ordine alla sua partecipazione alla riunione del 1.2.1992 restavano generiche ed isolate,

mentre i riferimenti relativi alla utilizzazione della utenza cellulare in territorio siciliano apparivano neutri in quanto non correlati a contatti con utenze di persone coinvolte nella strage.

Quanto poi alla associazione mafiosa l'annullamento ha riguardato la mancata applicazione dell'art. 649 C.P.P. fino alla data 28.12.1995, stante il precedente giudicato, e, per il periodo successivo, il mancato accertamento di condotte rilevanti durante la detenzione.

2.2 La sentenza di rinvio, onde pervenire alla conferma della condanna già emessa in primo grado, ha valorizzato:

- il ruolo, ormai pacifico, di Madonia quale titolare della provincia di Caltanissetta, in quanto tale inserito di diritto nella Commissione regionale, pur se latitante all'epoca delle riunioni, perché presupposto dalla sentenza di annullamento con rinvio e confermato da ben sette collaboratori, fra cui: Brusca che aveva riferito che il Madonia, benché latitante nel Nord Italia, andava e veniva dove voleva e non aveva mai abbandonato la carica; Messina che aveva indicato le persone che tenevano i contatti con Madonia ed aveva dato le informazioni occorrenti per catturarlo, confermando pure la partecipazione di Madonia alla riunione del 1.2.1992 nell'ennese in cui si era parlato anche della uccisione di Falcone che Riina voleva fosse eseguita a Roma; Giuffrè che aveva confermato la partecipazione di Madonia a riunioni mafiose in Sicilia durante la sua latitanza; Vara che sapeva che aveva partecipato alla deliberazione di tutti gli omicidi eccellenti; e Pulci, suo uomo di fiducia, riscontrato da Grazioso e dal Messina, che lo aveva accompagnato ad importanti riunioni, quale quella di ottobre - novembre 1991 in località Dittaino, nel corso della quale era stato adottato il piano stragista e programmata la trasferta in Belgio alla ricerca di armi e di un killer per uccidere

Falcone a Roma dove era stato chiamato al Ministero della Giustizia dal Ministro Martelli;

- la accertata esistenza, all'epoca della deliberazione e della realizzazione delle stragi, della Commissione regionale, di cui facevano parte i capi delle province mafiose, come organo deliberativo degli omicidi e degli eventi mafiosi di maggiore importanza che coinvolgevano tutte le province mafiose e la vita della stessa mafia;
- le dichiarazioni di Vara che aveva incontrato a Bagheria il 23.12.1991 il Madonia il quale gli aveva confidato le sue preoccupazioni per l'esito del maxiprocesso e gli aveva parlato di riunioni alle quali doveva partecipare e che aveva poi saputo essere avvenute;
- la raccomandazione di Madonia a Pulci, fatta pochi giorni prima della strage di Capaci, di non recarsi a Palermo perché doveva succedere qualche cosa di grosso ed avrebbe potuto subire dei controlli, che appariva significativo non solo della informativa generica della strage, ma anche della precisa conoscenza da parte del Madonia del luogo e del giorno in cui sarebbe avvenuta la strage.

La sentenza di rinvio ha quindi desunto la prova del concorso del Madonia, quale mandante alla strage, dalla sua partecipazione alle riunioni della fine del 1991 e dell'inizio del 1992, che avevano contenuto deliberativo "perfetto" oltre che strategico delle future stragi. Ha poi dato risposta ai motivi di appello ed alle difese presentate dall'imputato in sede di giudizio di rinvio rilevando: le assoluzioni di Madonia in processi autonomi riguardanti altri omicidi deliberati contestualmente a quello di Capaci non rilevavano poiché si trattava di processi basati su un diverso compendio probatorio; la mancata presenza di uomini di Madonia nella strage di Capaci era ugualmente irrilevante poiché non tutti i rappresentanti delle province dovevano fornire propri uomini in tutti i singoli delitti; non era vero che fosse Riina ad assumere in via esclusiva le decisioni poiché vi erano state numerose riunioni e Riina cercava, anche per carattere,

il consenso, essendo poi costretto a rispettare gli equilibri interni a *cosa nostra*; non era vero che Madonia non avesse interesse per il maxiprocesso che aveva avuto effetti devastanti, non solo e non tanto per i singoli condannati, quanto per l'intera organizzazione mafiosa; la circostanza che il collaboratore Pulci fosse stato arrestato per calunnia non interessava nell'attuale processo poiché le dichiarazioni di Pulci era state riscontrate da Vara e altri.

2. 3 Quanto poi al reato associativo, la sentenza di rinvio ha riconosciuto la sussistenza del precedente giudicato fino al 28.12.1995 ed ha in conseguenza applicato il principio del *ne bis in idem*, mentre per il periodo successivo ha confermato la sentenza di condanna, benché il Madonia fosse nel suddetto periodo detenuto e sottoposto al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, in base alle dichiarazioni collaborative rese in sede di rinvio da Vara Ciro, Giuffrè Antonino e Pulci che avevano riferito in merito a specifici episodi di interventi mafiosi del Madonia dal carcere anche negli anni 1996 e 1997, attraverso i colloqui in carcere e tramite i suoi sostituti Vaccaro Domenico e Vaccaro Lorenzo ed il cugino Bernardo Provenzano, nonché in ordine ai contatti con Rinzivillo e altri uomini d'onore di Gela per spodestare i Vaccaro dalla provincia di Caltanissetta ed affidarla a Vara.

2. 4 Anche la difesa di Madonia Giuseppe ha presentato due separati ricorsi.

2. 5 Il difensore Avvocato Antonio Impellizzeri ha dedotto violazione della legge penale e di norme procedurali stabilite a pena di invalidità, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando: se anche fosse rimasto dimostrato che il Madonia era il rappresentante della provincia nissena – il che era contraddetto dal perdurante stato di latitanza del suddetto nel continente e dalla egemonia assunta dal gruppo palermitano riunito intorno al direttorio – non se ne poteva inferire, sulla sola base del cd. teorema Buscetta, la partecipazione del Madonia alle riunioni dell'organo

provinciale o regionale e non vi era comunque la prova che la decisione di eliminare il Dott. Falcone fosse stata assunta dalla Commissione Regionale a fronte di una regola o di una prassi mai riscontrata per alcuno dei delitti eccellenti commessi in Sicilia nell'arco di oltre 50 anni, mentre vi era la prova, alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori Brusca, Ganci, Anzelmo e Galliano, che la rinnovazione della decisione di morte del Dott. Falcone, già presa negli anni '80, era stata adottata dai medesimi membri del direttorio che avevano festeggiato in casa Guddo il successo della strage di Capaci; essendo nel frattempo deceduta la fonte diretta Miccichè, era mancata la prova della asserita riunione deliberativa del 1 febbraio 1992, di cui aveva riferito de relato il collaboratore Messina, che risultava al contrario sconfessata dalla assoluzione dell'imputato per i fatti di via D'Amelio ed appariva poco probabile poiché sarebbe stata fissata ad un solo giorno di distanza dalla lettura della sentenza del cd. Maxiprocesso, di cui costituiva ritorsione, benché, come dichiarato dai testi a difesa, il Madonia fosse in quel periodo latitante nel Nord Italia e tutti gli altri capi fossero ugualmente latitanti, il che richiedeva tempi organizzativi ben più lunghi; tutti i capi mandamento estranei al direttorio erano stati assolti dall'omicidio Lima, che aveva inaugurato la cd. strategia stragista, poiché, come avevano riferito i collaboratori Brusca e Cancemi, le sole riunioni giuridicamente rilevanti erano quelle ristrette tra i pochi capi - mandamento che vi avevano partecipato, nel corso delle quali erano stati deliberati i reati fine cui collegare il contributo dei concorrenti morali, avvenute, quanto alla strage di Capaci, circa 30 - 40 giorni prima del 23 maggio 1992; la sentenza impugnata era affetta anche da contraddizione interna poiché il Madonia era stato assolto dalla strage di via D'Amelio sulla base degli stessi elementi (partecipazione incerta ad una riunione della Commissione Regionale del 1 febbraio 1992) per cui era stato condannato per la strage di Capaci; in via subordinata violazione dell'art. 116 C.P. e mancanza di



motivazione in relazione al delitto di strage, mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del progetto stragista, posto che in altre occasioni il direttorio aveva commesso altri omicidi eccellenti senza il coinvolgimento di vittime ulteriori; per gli stessi ^{motivi} doveva essere esclusa la responsabilità del ricorrente in relazione alle fattispecie delittuose accessorie; sempre in via subordinata, violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, non potendo costituire motivo ostativo la sola gravità del reato; infine, il Madonia doveva essere assolto dal reato di associazione di tipo mafioso per il periodo successivo al 28.12.1995 (successivo cioè alla precedente sentenza di condanna alla pena di dieci anni di reclusione per tale reato) poiché le dichiarazioni del collaboratore Vara Ciro circa la immanenza del potere di capo a Madonia Giuseppe nonostante lo stato di detenzione, già di per sé inattendibili, non risultavano riscontrate, così come non erano provati apporti concreti, obiettivi e rilevanti a seguito della interruzione della permanenza del reato associativo avvenuta a causa della detenzione ininterrotta del Madonia a far tempo dal 6 settembre 1992.

2 . 6 Il difensore del Madonia, Avvocato Giovanni Aricò, con separato ricorso, ha ribadito la sussistenza dei vizi di violazione degli artt. 187, 192 e 627 C.P.P. e di carenza di motivazione della sentenza impugnata, poiché il giudice del rinvio aveva violato la regola imposta dalla sentenza di annullamento in ordine al criterio da seguire per la responsabilità concorsuale, non dando dimostrazione della esistenza di una regola per cui solo la intera commissione sarebbe stata competente a deliberare gli omicidi eccellenti, dell'assunto – fra l'altro smentito da plurime sentenze - che l'omicidio Falcone sarebbe stato deliberato – sia pure in via condizionata - fin dagli anni '80 e neppure del fatto che il Madonia avesse condiviso, deliberato e voluto il singolo omicidio eccellente; erano stati violati anche i principi in tema di valutazione dei

collaboratori di giustizia, in particolare quanto alla attendibilità degli stessi alla luce del rilievo che avevano deposto quando erano a conoscenza degli atti del processo e che comunque non si riscontravano reciprocamente, mentre cadevano invece in evidenti contraddizioni ed illogicità.

2. 7 Il ricorso dell'Avvocato Impellizzeri ripropone censure in parte uguali a quelle proposte nell'interesse di Montalto Salvatore e che impongono uguale risposta con riguardo al giudicato interno sulla qualità di Madonia di capo della provincia nissena, alla effettiva deliberazione anche della strage di Capaci da parte della Commissione regionale, prima ancora della deliberazione della Commissione provinciale, alla stregua delle dichiarazioni concordanti di numerosi collaboratori di giustizia, sopra indicati, che si sono reciprocamente riscontrati, alla irrilevanza della assoluzione per la strage di via D'Amelio e per l'omicidio Lima, i cui processi erano stati basati su un minore compendio probatorio ed alla compatibilità delle deliberazioni esecutive da parte del direttorio ristretto, di cui aveva parlato Brusca, con la precedente deliberazione della strategia stragista da parte delle Commissioni regionale e provinciale.

Su tutti tali punti la sentenza di rinvio ha comunque già dato risposta ai motivi di appello, speculari a quelli di ricorso, che sono quindi aspecifici, sotto tali profili, poiché non tengono conto delle motivate argomentazioni della sentenza di rinvio e non valutano neppure il nuovo materiale probatorio emerso nel giudizio di rinvio, limitandosi genericamente a screditarlo.

2. 8 Quanto agli ulteriori motivi attinenti alla specifica posizione del Madonia, il quale nel periodo in considerazione era latitante e non avrebbe partecipato alle riunioni deliberative intervenute circa 30 - 40 giorni prima della strage di Capaci, in assenza pure di una prova completa che avesse partecipato alla riunione del 1 febbraio 1992, di cui aveva parlato il collaboratore Messina, i motivi di ricorso dell'Avvocato

Impellizzeri sono ugualmente generici poichè non tengono conto delle ulteriori dichiarazioni dei collaboratori Giuffrè, Vara e Pulci (quest'ultimo uomo di fiducia ed autista di Madonia) nel giudizio di rinvio, che hanno riscontrato Messina in ordine alla partecipazione del Madonia a numerose ed importanti riunioni, fra cui quella dell'ottobre - novembre 1991 in località Dittaino nel corso della quale era stato messo a punto il piano stragista, il che rende pure irrilevante la circostanza che in certi periodi Madonia sia stato latitante nel nord Italia poichè è rimasto dimostrato che andava e veniva in Sicilia come voleva ed era comunque presente in Sicilia quando occorreva. Né la concordanza dei riscontri individualizzanti viene meno perché non tutti i collaboratori parlano della partecipazione del Madonia alla stessa riunione², in quanto il riscontro non deve necessariamente attenere alla specifica parte del fatto di cui ha parlato un singolo collaboratore, ben potendo riguardare anche altri elementi fattuali che vanno a combinarsi con i precedenti, così addirittura accrescendo la importanza del quadro indiziario dimostrativo della partecipazione del Madonia a più riunioni, essendo rimasto accertato che le riunioni deliberative erano state diverse, coinvolgevano soggetti in parte diversi - in quanto non tutti i componenti di diritto delle commissioni e gli uomini di fiducia di Riina erano e potevano essere sempre presenti - e si succedevano, così come si succedevano gli avvenimenti che avevano determinato il progetto stragista finale come reazione all'esito del maxiprocesso che si sapeva, all'interno di *cosa nostra*, già compromesso fin dal mese di ottobre del 1991.

Non è poi vero che le riunioni deliberative fossero avvenute, in relazione alla strage di Capaci, circa 30 -40 giorni prima della sua realizzazione, poichè le riunioni immediatamente precedenti alla strage avevano carattere esecutivo di una deliberazione già perfetta e risalente a molti mesi prima, cosicchè coinvolgevano soltanto i diretti

interessati alla esecuzione, come affermato dalla sentenza di rinvio con una valutazione di stretto merito, non certo illogica e quindi non censurabile in sede di legittimità.

2 . 9 Anche con riguardo alle richieste subordinate del ricorso dell'Avvocato Impellizzeri si richiama quanto già rilevato con riguardo alla posizione del tutto analoga, sotto tali aspetti, dell'imputato Mantalto Salvatore, con la ulteriore precisazione che per il Madonia Giuseppe vi è addirittura la prova positiva, messa in luce dalla sentenza di rinvio, del fatto che conosceva perfettamente il luogo, il giorno e le modalità della strage di Capaci, tanto è vero che aveva raccomandato a Pulci di non recarsi a Palermo nel giorno in cui poi vi era stato l'attentato poiché doveva succedere qualche cosa di grosso ed avrebbe potuto subire dei controlli.

2 - 10 Quanto al motivo di ricorso attinente alla condanna del Madonia per il reato di associazione di tipo mafioso per il periodo successivo al 28.12.1995, la sentenza impugnata ha considerato la detenzione del Madonia, fra l'altro sottoposto pure al regime di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, ma ha accertato la esistenza in fatto di specifici episodi, riferiti dai collaboratori Vara, Giuffrè e Pulci, che si riscontravano reciprocamente e che dimostravano, da un lato, come il cd. "carcere duro" non impedisse ai mafiosi, in quegli anni, di continuare a dirigere i loro affari utilizzando le varie smagliature del sistema carcerario ed in particolare i colloqui in carcere, ma anche, da altro lato, come concretamente il Madonia avesse posto in essere, in particolare negli anni 1996 e 1997, vari interventi di tipo mafioso tramite i suoi sostituti Vaccaro Domenico e Vaccaro Lorenzo ed il cugino Bernardo Provenzano ed avesse altresì tenuto contatti con Rinzivillo ed altri uomini d'onore di Gela per spodestare i Vaccaro dalla provincia di Caltanissetta ed affidarla a Vara.

2 - 11 Infine, con riguardo al ricorso dell'Avvocato Aricò, quanto al primo motivo, non è vero che la sentenza di rinvio abbia violato la regola di giudizio imposta dalla

sentenza di annullamento con rinvio in ordine al criterio da seguire per la responsabilità concorsuale ed in particolare in ordine alla esistenza della regola per cui gli omicidi eccellenti dovevano essere deliberati dalla intera commissione ed alla prova del fatto che il Madonia avesse deliberato e voluto la strage di Capaci, poiché la regola di giudizio, come già rilevato, è stata correttamente riportata ed applicata dalla sentenza di rinvio che ha dimostrato come di fatto la commissione regionale fosse stata convocata ed avesse deliberato le stragi e come anche Giuseppe Madonia avesse partecipato a diverse riunioni deliberative, così offrendo il suo consapevole contributo alla successiva realizzazione delle stragi ed in particolare di quella di Capaci che qui interessa.

2 . 12 Il ricorso dell'Avvocato Aricò è poi infondato anche con riferimento alla valutazione dei collaboratori di giustizia di cui ha contestato la attendibilità, sia sotto il profilo del ritardo con cui avevano deposto, sia sotto quello della mancanza di convergenza e di logica, il che impedirebbe pure alle singole dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente.

I giudici del rinvio hanno invero correttamente valorizzato il complessivo materiale probatorio costituito prevalentemente dalle dichiarazioni accusatorie rese autonomamente dai collaboratori di giustizia, appartenenti al medesimo clan mafioso ed a conoscenza delle vicende narrate e delle persone coinvolte, per avere direttamente partecipato alle stesse riunioni deliberative delle stragi ovvero per averne avuto conoscenza diretta o indiretta, ritenute intrinsecamente attendibili (per avere in particolare i collaboratori confessato spontaneamente gravissimi reati), precise e reciprocamente convergenti nel nucleo fondamentale del racconto, anche all'esito di un puntuale esame delle parziali discrasie e contraddizioni fattuali evidenziate dalla difesa. Hanno poi posto in luce i gravi, molteplici e convergenti riscontri sia oggettivi che individualizzanti, emersi nel corso del giudizio di rinvio a carico del Madonia, con

riguardo alla effettiva appartenenza dello stesso a Cosa Nostra come capo della provincia nissena per cui aveva fra l'altro già riportato una pesantissima condanna definitiva per associazione mafiosa fino al 1995, al coinvolgimento di altri soggetti che avevano già riportato condanna definitiva per la stessa strage, alle confidenze che Madonia aveva fatto a Vara in ordine alle sue preoccupazioni per l'esito del maxiprocesso ed alle riunioni cui doveva partecipare onde prendere delle contromisure ed a cui aveva poi partecipato, alla effettiva conoscenza del tempo, del luogo e delle modalità della strage di Capaci che discendeva dalle riunioni deliberative ed anche, successivamente, esecutive cui aveva effettivamente partecipato, alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori Vara, Giuffrè, Messina, Grazioso e Pulci nei rispettivi nuclei fondamentali che costituivano un reciproco e valido riscontro individualizzante di tipo omologo sul concorso di tipo morale del Madonia alla strage di Capaci, in base ad una giurisprudenza consolidata di questa Corte per cui gli elementi di riscontro alla prova dichiarativa insita nella chiamata in correità o in reità possono consistere anche in una seconda chiamata in correità o in reità, purchè autonoma rispetto alla prima, come nel caso in esame in cui la autonomia delle diverse chiamate non è posta in discussione (v. per tutte Cass. 30.4.1999, Cataldo, Rv. 213845; Cass. 15.6.2000, Madonia).

Orbene, ritiene il collegio che il giudice di merito, analiticamente soffermandosi sulla posizione dell'imputato ed enucleando gli elementi, anche di riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori, emersi a suo carico, abbia adeguatamente valorizzato le fonti di prova facendo corretto uso dei principi elaborati dalla Corte di legittimità e richiamati dallo stesso ricorrente nell'atto di gravame, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 192, 3° comma, C.P.P., applicabili pacificamente nel caso in esame e quindi desumendo, con puntuale apparato argomentativo, che l'imputato avesse svolto

nell'ambito dell'episodio criminale lo specifico ruolo analiticamente delineato, dando altresì logica giustificazione della minime divergenze emerse dal racconto dei collaboratori che è stato ritenuto proprio per questo autonomo e genuino piuttosto che falso, alla stregua della corretta e condivisibile regola di giudizio per cui le divergenze su aspetti secondari della vicenda, in relazione ai quali i tempi ottimali di efficienza della memoria hanno breve durata, concernendo elementi e sequenze tra loro difficilmente associabili, sono del tutto naturali ed attribuibili alle diverse percezioni soggettive di ciascun chiamante ed all'inevitabile confusione dei ricordi.

La eventuale sussistenza di "smagliature e discrasie", anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni dei collaboratori quanto nel confronto fra esse, non implica infatti, di per sé, il venire meno della loro affidabilità, quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei nuclei fondamentali (v., per tutte, Cass. 21.5.1998, Caruana). E tale conclusione non è censurabile in questa sede appunto poiché conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di valutazione dei collaboratori ed inoltre sorretta da puntuale e logica motivazione, saldamente ancorata alle risultanze probatorie.

Quanto alla pretesa tardività delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori la cui collaborazione è sopravvenuta nelle more del giudizio di rinvio, è solo il caso di rilevare che la sentenza di rinvio ha esaminato dettagliatamente e motivatamente il percorso collaborativo dei singoli collaboratori, valutandolo coerente, mentre la conoscibilità degli atti da parte dei collaboratori non esclude la loro attendibilità poiché resta il dato oggettivo che si sono in primo luogo autoaccusati di reati gravissimi e che non sono emersi motivi per cui avrebbero dovuto accusare falsamente il Madonia.

2. 13 Anche i due ricorsi presentati nell'interesse di Madonia Giuseppe sono in definitiva infondati.

3 . Posizione di AGLIERI PIETRO

3 . 1 Aglieri Pietro, già condannato in via definitiva per la strage di Via D'Amelio, era stato condannato in primo ed in secondo grado anche per la strage di Capaci nella sua qualità di correggente, insieme al Greco, del mandamento della Guadagna (o Santa Maria del Gesù).

L'annullamento della sentenza di condanna per la strage di Capaci, da parte della Corte di Cassazione, è stato determinato dalla inidoneità della funzione di reggente – cui era stata sostanzialmente collegata la responsabilità dell'imputato - a costituire di per sé conferma di un rilevante livello deliberativo – informativo, considerato anche che non vi era prova dello specifico mandato esplorativo dato dal Riina al Biondino.

3 . 2 La sentenza di rinvio, premesso che il ruolo di reggente dell'Aglieri – che era comunque libero al momento delle riunioni cui avrebbe potuto quindi partecipare – risultava con autorità di giudicato dalla sentenza di annullamento ed era stato confermato dalle dichiarazioni convergenti di numerosi collaboratori già sentiti nei precedenti gradi ma anche ex novo nel giudizio di rinvio (quali Vara, Mutolo, Di Filippo Pasquale, che avevano indicato Aglieri come capo mandamento; nonché Ganci Calogero e Cancemi che avevano riferito di sapere che reggeva il mandamento della Guadagna insieme a Greco), ha rilevato che vi era comunque la prova che Aglieri aveva partecipato, anche insieme a Greco, a diverse riunioni della associazione mafiosa nel 1990 – 1991(collaboratori Pulci, Giuffrè e Cancemi) ed in particolare, insieme a Greco, alla riunione allargata della Commissione degli auguri del dicembre 1991, nel corso della quale era stata rinnovata la deliberazione stragista e tutti i partecipanti avevano approvato con un significativo silenzio per cui Riina era rimasto soddisfatto “perché finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di cosa nostra”

(collaboratore Giuffrè) ed era stato comunque informato insieme a Greco della decisione di uccidere Falcone, come Riina aveva riferito al Cancemi; il che integrava la prova del concorso morale nella strage di Capaci.

3 . 3 La sentenza di rinvio ha richiamato inoltre, in via confermativa degli altri elementi, la condanna per associazione mafiosa riportata dal Aglieri con sentenza irrevocabile del 1996, la applicazione nei suoi confronti, con decreto del 1994, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nella misura massima di cinque anni e la condanna definitiva per la strage di via D'Amelio che dimostrava che aveva condiviso il piano unitario stragista che aveva anche una funzione contestuale decisionale - deliberativa dei singoli omicidi ed ha ritenuto, nel contempo, che la partecipazione dell'Aglieri alle riunioni, insieme a Riina, Madonia ed altri (fra cui quella a Bagheria, in un immobile di proprietà di Giacinto Di Salvo, di cui aveva parlato Pulci) e altre successive alle stragi, non fosse prova di un consenso postumo irrilevante, bensì dimostrasse e confermasse che era stata rispettata la regola della competenza della Commissione a deliberare gli omicidi eccellenti, tanto che l'Aglieri non si era mai lamentato del mancato consenso.

3 . 4 Nel rispondere ai motivi di appello ed alle argomentazioni prospettate dalla difesa in sede di discussione la sentenza di rinvio ha infine rilevato che: non interessava la mancata partecipazione di Aglieri alle micro riunioni del cd. direttorio presieduto da Riina, poiché si trattava di riunioni esecutive relative alla fase operativa, più ristretta, che non facevano venire meno la competenza deliberativa della Commissione riconosciuta anche dalla sentenza di annullamento relativa alla strage di Capaci (pag. 254); la sentenza di annullamento non aveva mosso critiche alla credibilità dei collaboratori mentre invece aveva riconosciuto che sul punto erano stati applicati criteri corretti; le dichiarazioni di Brusca per cui "Aglieri non c'entra con via D'Amelio" non

screditavano i convergenti elementi probatori a carico di Aglieri in relazione alla strage di Capaci, trattandosi oltretutto di una sua opinione personale, basata su quanto a sua diretta conoscenza, contraddetta da altri collaboratori che avevano avuto altre conoscenze.

3 . 5 Pure nell'interesse di Aglieri Pietro sono stati presentati due ricorsi.

3 . 6 Il difensore Avvocato Rosalba Di Gregorio ha lamentato: nullità della ordinanza di riunione dei due processi relativi, rispettivamente, alla strage di Capaci ed a quella di via D'Amelio per violazione degli artt. 17 e 238 C.P.P., 24 e 111 della Costituzione, nonché vizio di motivazione dei suddetti provvedimenti sul punto, poiché la riunione era avvenuta, nonostante la opposizione dell'imputato e del Procuratore Generale, in spregio alle esigenze di economia processuale ed in assenza dei presupposti previsti dall'art. 17 C.P.P., trattandosi oltretutto di due giudizi di rinvio in cui si erano già formati due giudicati interni e stante la utilizzazione nei confronti dell'Aglieri di prova assunte nel processo cd. Via D'Amelio ter in cui quest'ultimo non era imputato; violazione degli artt. 192, 627 e 238 C.P.P., nonché illogicità della motivazione, con riguardo ai criteri di valutazione della prova, alla utilizzazione di atti acquisiti da altro procedimento ed al superamento del giudicato interno e dei poteri di cognizione del giudice di rinvio vincolati nella specie dalla pronuncia di annullamento alla ricerca di elementi, diversi dal ruolo di capo mandamento, che potessero comprovare l'avvenuta informazione e l'assenso dell'Aglieri rispetto alla deliberazione della strage del 23 maggio 1992 e che il giudice di rinvio non aveva individuato, tali non essendo le dichiarazioni del pentito Antonino Giuffrè in quanto tardive, incongrue, smentite da Brusca e Cancemi e non dimostrative della partecipazione dell'Aglieri alla fase deliberativa della strage di Capaci.

3 . 7 Il difensore Avvocato Valerio Vianello ha dedotto violazione degli artt. 110 C.P., 627 e 192, commi 1 e 3, C.P.P., nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata: poiché la sentenza di annullamento con rinvio aveva ristretto il campo di intervento del giudice di rinvio al riesame delle risultanze processuali e ad un rigoroso vaglio critico delle stesse, volto a stabilire la sussistenza in capo al ricorrente degli elementi soggettivo ed oggettivo richiesti dalla norma incriminatrice, ulteriori rispetto al ruolo gestionale assunto dall'Aglieri nell'ambito del suo mandamento, essendo rimasto poi immutato quel quadro, all'esito del giudizio di rinvio, rispetto a quello esaminato dai giudici di legittimità, si imponeva la assoluzione del suddetto imputato in conseguenza della insufficienza del quadro probatorio ed in particolare per mancanza della prova che l'Aglieri fosse stato avvertito da Riina del proposito stragista e che avesse manifestato la propria adesione al progetto criminale; essendo a tale proposito irrilevante la condanna dell'Aglieri per la strage di via D'Amelio, che era fatto separato, tanto più che era stato assolto dall'omicidio Lima che, secondo la ipotesi accusatoria, sarebbe stato deliberato insieme agli altri delitti eccellenti.

3 . 8 Pure i ricorsi proposti nell'interesse di Aglieri Pietro sono infondati.

3 . 9 Quanto ai primi due motivi di ricorso dell'Avvocato Di Gregorio, premesso che sussistevano tutti i presupposti per riunire i due processi in sede di rinvio, quanto meno sotto i profili della continuazione e della connessione probatoria, ai sensi dell'art. 17 C.P.P., trattandosi di processi pendenti davanti allo stesso giudice, in ogni caso per la violazione o la mancata osservanza degli articoli 17, 18 e 19 C.P.P. non sono previsti né la sanzione di nullità, né alcun mezzo di impugnazione avverso il relativo provvedimento; per cui, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorrente non può dolersi della avvenuta riunione (v. Cass. sez. 1 n. 4487 del 1996, rv. 205642;

Cass. sez. 4 n. 3190 del 1996, rv. 206618; Cass. sez. 5 n. 10104 del 2000, rv. 219376; Cass. sez. 5 n. 2641 del 1999, rv. 213655).

Il ricorrente avrebbe potuto eventualmente opporsi alla acquisizione di atti di altri procedimenti, ai sensi dell'art. 238 C.P.P., mentre non può ora dolersi della acquisizione già avvenuta e comunque la censura è generica e non autosufficiente poiché il ricorrente avrebbe dovuto indicare specificamente quali sarebbero stati gli atti indebitamente acquisiti e quale rilevanza avrebbero avuto nel giudizio valutativo, non potendosi invece lamentare della acquisizione di atti neppure menzionati o elencati.

3 - 10 Per il resto i due ricorsi proposti dalle difese dell'Aglieri si dolgono sostanzialmente della violazione del principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento per cui gli elementi utilizzati dalla sentenza di appello (mandato esplorativo fornito da Riina al Biondino onde accogliere il consenso degli appartenenti alla commissione e qualifica di correggente del mandamento di Guadagna o Santa Maria del Gesù in capo all'Aglieri) non sarebbero stati sufficienti per la condanna, con la conseguenza che, in assenza di nuovi elementi, si sarebbe imposta la assoluzione dell'Aglieri. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, nel giudizio di rinvio non sarebbero stati acquisiti nuovi elementi poiché le dichiarazioni dei nuovi collaboratori ed in particolare quelle di Giuffrè sarebbero state tardive e smentite da Brusca e Cancemi.

Premesso che la sentenza di annullamento con rinvio, pur ritenendo insufficienti gli elementi emersi a carico dell'Aglieri nel precedente giudizio di primo e di secondo grado, ha peraltro posto dei punti fermi in merito al ruolo di correggente del mandamento in capo al suddetto imputato ed alla correttezza della valutazione dei collaboratori di giustizia, avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali ormai consolidati e condivisibili, ed ha inoltre dato ampio mandato al giudice di rinvio di "esaminare anche atti pretermessi nel giudizio valutativo dalla sentenza di secondo

grado" e quindi anche prove eventualmente sopravvenute, non è però vero che nel giudizio di rinvio non siano intervenuti elementi significativi di novità, sia sotto forma di rielaborazione di prove già in atti e non adeguatamente valorizzate, sia sotto quella di nuove acquisizioni probatorie.

Nel giudizio di rinvio sono stati infatti valorizzati una serie di elementi concludenti già in atti (quali la condanna definitiva dell'Aglieri per la strage di via D'Amelio che era stata deliberata unitariamente con quella di Capaci, la sua comprovata qualità di mafioso di vertice risultante anche da una sentenza di condanna irrevocabile del 1996 e da un provvedimento di sottoposizione a misura di prevenzione come mafioso per cinque anni del 1994), ma soprattutto elementi nuovi derivanti dalle dichiarazioni concordanti di diversi collaboratori, già appartenenti con posizione verticistica alla stessa consorte criminale, che hanno indicato l'Aglieri come partecipante, spesso insieme al correggente Greco, alle riunioni deliberative anche della strage di Capaci ed in particolare, sempre insieme al suo correggente Greco, a quella degli auguri del dicembre del 1991 in cui era stata rinnovata la decisione di morte per Falcone e Borsellino e tutti i presenti, compresi Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe ed altri (come riferito da Giuffrè Antonino che dal 1987 era capo del mandamento di Caccamo e quindi componente di diritto della Commissione provinciale) avevano serbato un *significativo silenzio* davanti alla proposta stragista di Riina, tanto che alla fine della riunione Riina era altamente soddisfatto poiché tutti avevano approvato la proposta e *finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di cosa nostra*.

Le dichiarazioni di Giuffrè hanno poi trovato riscontro in quelle di Vara, Mutolo, Di Filippo Pasquale, Ganci e Cancemi circa il ruolo di Aglieri come capo mandamento (sia pure unitamente a Greco) e quindi di partecipante di diritto alla Commissione provinciale, ma anche circa la partecipazione effettiva dell'Aglieri alle riunioni

deliberative delle stragi, sia precedenti che successive alla loro realizzazione, il che dimostra che Aglieri ha contribuito con il suo consenso in seno alla Commissione provinciale a dare il via libera e quindi a contribuire come mandante alla realizzazione delle stragi, compresa quella di Capaci.

Il mandato esplorativo al Biondino, della cui esecuzione nei riguardi dell'Aglieri non vi era prova nei giudizi di primo e di secondo grado, alla stregua della sentenza di annullamento con rinvio, diventa a questo punto irrilevante poiché riguardava gli assenti alle riunioni, mentre nel giudizio di rinvio è rimasta provata la partecipazione dell'Aglieri alle riunioni e la sua manifestazione diretta di consenso (sotto forma di *significativo silenzio* di cui ha parlato Giuffrè), per cui non necessitava di ulteriore informativa che era invece destinata agli assenti ed ai detenuti.

La attendibilità dei nuovi collaboratori è stata, dal suo canto, vagliata dalla sentenza di rinvio sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione dei precedenti collaboratori, già ritenuti corretti anche dalla sentenza di annullamento e non è quindi più contestabile; non è poi vero neppure che esistano significative discrepanze sul ruolo della Commissione provinciale fra Brusca e Cancemi da una parte e Giuffrè dall'altra, tali da inficiare la attendibilità del collaboratore Giuffrè, poiché quest'ultimo ha parlato delle riunioni deliberative mentre Brusca ha parlato di quelle esecutive; e comunque a tali rilievi ha già dato coerente risposta la sentenza impugnata, che ha preso in esame le censure sviluppate dalla difesa dell'Aglieri in sede di discussione nel giudizio di rinvio, speculari a quelle contenute nei motivi di ricorso, per cui il ricorso sotto tale profilo si appalesa generico poiché si limita a ripetere le precedenti censure senza neppure sottoporre a critica le risposte già contenute nella sentenza impugnata.

4 Posizione dell'imputato GANCI STEFANO.

4 . 1 Ganci Stefano, essendo stato ormai prosciolto in via definitiva dal reato associativo per il periodo successivo al 30.1.1995, mentre per il periodo precedente aveva già riportato condanna definitiva, deve rispondere soltanto, quale esecutore materiale, della strage di Via D'Amelio e dei connessi reati di porto e detenzione di esplosivo e di lesioni personali assorbite nel reato di strage, per cui aveva riportato condanna nel giudizio di primo e di secondo grado. La sentenza di annullamento ha rilevato che dei diversi elementi valorizzati nel giudizio di merito restava soltanto, quale dato incontestabile, l'uso del cellulare di Stefano Ganci nel corso dei pedinamenti del giudice Borsellino immediatamente precedenti alla strage, mentre gli altri elementi accusatori non reggevano alle critiche del ricorrente poiché: il Galliano - che aveva accusato Ganci Stefano di avere eseguito i pedinamenti in sua sostituzione poiché proprio quel giorno doveva lavorare - aveva reso tali dichiarazioni soltanto in un secondo momento mentre aveva inizialmente ammesso di essere stato lui il pedinatore, dovendosi quindi accertare, quale elemento rilevante, se fosse vero che Galliano aveva subito sostenuto che Domenico Ganci gli aveva consegnato quella mattina il cellulare di Stefano Ganci che era stato impiegato nel pedinamento; i tabulati telefonici rendevano plausibile anche che il telefono non fosse nelle mani di Stefano Ganci; ed infine le dichiarazioni del Brusca relative al fatto che aveva appreso da Stefano Ganci che Cancemi si trovava a brindare a casa Priolo subito dopo la strage per il buon esito della stessa non voleva dire che anche Stefano Ganci avesse partecipato al brindisi.

4 . 2 Il giudice del rinvio, dopo avere premesso che in effetti Galliano nelle prime dichiarazioni aveva sostenuto che Domenico Ganci gli aveva consegnato il cellulare del cugino Stefano, ha peraltro rilevato che il Galliano aveva però subito modificato le dichiarazioni nel corso dello stesso verbale, accusando Stefano Ganci e mantenendo ferme le nuove dichiarazioni in tutte le fasi successive del giudizio, compreso quello di

rinvio in cui aveva spiegato che i cugini Ganci, dopo avere eseguito i pedinamenti con i rispettivi telefonini (con cui avevano contattato gli esecutori materiali della strage) erano andati a trovarlo nella banca in cui lavorava dicendogli "sentiti u botto", ma che comunque le dichiarazioni del Galliano non erano decisive poiché Ganci Stefano era colpito da altri elementi di accusa concordanti e autosufficienti, quali: le dichiarazioni di Brusca, rese nel giudizio di rinvio, con cui sosteneva di avere appreso direttamente da Ganci Stefano che costui aveva partecipato al brindisi immediatamente successivo alla strage in casa Priolo, unitamente agli altri esecutori materiali della strage; le dichiarazioni concordanti di Cancemi, confermate anche nel giudizio di rinvio, che, essendo presente, aveva incontrato Ganci Stefano al brindisi; la circostanza che Ganci Stefano non aveva mai contestato la disponibilità del cellulare e non aveva mai dato spiegazioni alternative del suo uso il giorno della strage; non trovava giustificazione la consegna del cellulare di Ganci Stefano - che era già stato condannato per armi, per associazione mafiosa ed anche all'ergastolo per un omicidio commesso nel 1986, oltre che sottoposto a misura di prevenzione e che in seguito aveva sostituito Ganci Raffaele come capo del mandamento della Noce che aveva dato un contributo notevole alla strage di via D'Amelio - a Ganci Domenico perché lo desse a Galliano per impiegarlo per i pedinamenti relativi alla strage di via D'Amelio; i dati risultanti dai tabulati erano compatibili con la tesi accusatoria per cui il telefonino sarebbe stato, nel corso del pedinamento, nella mani di Stefano Ganci poiché le telefonate 2 e 4 dimostravano che Stefano Ganci aveva cercato Galliano e quelle n. 5, 7 e 8 i contatti con Cannella, già condannato in via definitiva per la strage, al fine di informarlo del cambio di programma del Dott. Borsellino.

4 . 3 La sentenza di rinvio ha dato risposta anche ai motivi di appello dell'imputato ribadendo che le telefonate risultanti dal tabulato erano compatibili con la tesi

accusatoria e che la circostanza che Raffaele Ganci dopo essersi avvicinato agli appostati fosse tornato da Cancemi (che aveva riferito il fatto) dicendogli che c'era Ninuzzo Galliano non screditava il compendio indiziario poiché era ben possibile una sovrapposizione dei ricordi in relazione al numero degli appostamenti ed alla circostanza che di solito i pedinamenti e gli appostamenti li faceva proprio il Galliano.

4 . 4 Con unico ricorso il difensore di Ganci Stefano, Avvocato Armando Zampardi, ha lamentato mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata poiché il giudice del rinvio non si era attenuto alle indicazioni della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione – che aveva incaricato il giudice di rinvio di accertare se corrispondeva al vero che il Galliano nella sua prima versione dei fatti aveva sostenuto che Domenico Ganci gli aveva consegnato la mattina della strage il cellulare del fratello Stefano, attuale imputato - basandosi, ancora una volta, sulle sole dichiarazioni accusatorie del collaboratore Galliano Antonino, il quale, dopo essersi autoaccusato del delitto, aveva attribuito al Ganci Stefano il suo ruolo di pattugliatore e pedinatore, pur trattandosi di soggetto inaffidabile che già in precedenza aveva accusato falsamente il Ganci dell'omicidio Albanese e che aveva riferito particolari che avrebbe potuto conoscere soltanto qualora avesse partecipato personalmente al delitto; in ogni caso il Galliano era smentito dal Cancemi, che aveva riferito di avere visto il Galliano sul luogo del pedinamento o quanto meno che Raffaele Ganci, con cui si accompagnava, gli aveva detto che si trattava del Galliano e dai tabulati telefonici, erroneamente interpretati dal giudice di rinvio come prova della circostanza che effettivamente il cellulare dell'imputato non era nelle sue mani quella mattina, mentre le dichiarazioni del Brusca e del Cancemi erano state travisate in ordine alla partecipazione del Ganci Stefano al brindisi a casa Priolo per festeggiare la riuscita dell'attentato al giudice Borsellino.

4.5 Il ricorso è infondato.

4.6 Occorre premettere che, in considerazione dei motivi di annullamento attinenti alla rielaborazione probatoria da parte del giudice di rinvio, non è condivisibile l'assunto del ricorrente per cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a verificare se rispondesse o meno al vero che Galliano si era attribuito, nelle sue prime dichiarazioni, anche per il giorno della strage di via D'Amelio il ruolo di pedinatore che svolgeva abitualmente, per poi attribuire tale ruolo a Ganci Stefano, limitatamente al giorno della strage, soltanto in un secondo momento; ricavando quindi dalla risposta a tale quesito la formula di colpevolezza o di innocenza di Ganci Stefano.

L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, a norma dell'art. 627 C.P.P., riguarda infatti le questioni di diritto decise dalla sentenza di annullamento; tale effetto vincolante non scaturisce invece da affermazioni esplicative della ratio decidendi e, meno ancora, da singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato ma non forniscano, in sé, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità (v. per tutte Cass. 18.5.1999, Di Virgilio, rv. 213873).

E' vero che la Corte di Cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, cosicchè il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali ovvero al compimento di una particolare indagine in precedenza omessa di determinante rilevanza ai fini della decisione, o ancora all'esame, non effettuato, di specifiche istanze difensive incidenti sul giudizio conclusivo; il che però non sottrae il giudice del rinvio dalla libertà di determinare il proprio convincimento di merito mediante una autonoma valutazione

della situazione di fatto, concernente il punto annullato, alla stregua del disposto dell'art. 627, comma 2, C.P.P., il quale prescrive che nei limiti dell'annullamento il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato (v. Cass. 7.2.1995, Grande, rv. 201266). Ed in tale ambito è in particolare consentito al giudice del rinvio di acquisire nuovi elementi probatori, come è avvenuto nel caso in esame in cui il giudice del rinvio ha scandagliato le precedenti fonti di prova, acquisendo pure nuove prove che aveva poi l'obbligo di valutare, unitamente alle precedenti, con il solo limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza impugnata; il che non è avvenuto poiché il percorso motivazionale della sentenza di rinvio è stato completamente diverso da quello del giudice di appello.

4 . 7 Il giudice del rinvio ha infatti, in primo luogo, escluso la decisività probatoria delle dichiarazioni del Galliano, successive a quelle iniziali, che accusavano Ganci Stefano, sulla base del rilievo che il Galliano aveva in effetti modificato le proprie dichiarazioni, il che rende irrilevante il motivo di censura che assume che la sentenza di rinvio sarebbe basata esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie del Galliano, di per sé non attendibili, poiché così non è, in quanto proprio le dichiarazioni del Galliano sono state espulse dal percorso probatorio basato invece: sull'impiego per i pedinamenti, proprio il giorno della strage, del cellulare di Stefano Ganci con cui colui che lo deteneva si era messo in contatto con certo Cannella, condannato in via definitiva come esecutore materiale della strage, per avvertirlo del cambio di programma del Dott. Borsellino, come ritenuto pacifico anche dalla sentenza di annullamento con rinvio; sulla mancanza di qualsiasi spiegazione alternativa e persino di qualsiasi giustificazione, da parte di Stefano Ganci, dell'impiego del proprio cellulare per i pedinamenti; sulla incongruenza dell'uso, da parte di terzi, proprio per i pedinamenti, del cellulare in ipotesi prestato da

Stefano Ganci posto che quest'ultimo era stato condannato per armi, per associazione mafiosa, per omicidio ed era sottoposto pure a misura di prevenzione, per cui era soggetto altamente sospettabile e non idoneo a fornire inconsiamente a terzi un cellulare da impiegare in attività illecite; sulla circostanza che Stefano Ganci aveva in seguito sostituito Raffaele Ganci come capo del mandamento della Noce che aveva dato un notevole contributo alla strage di via D'Amelio; ed infine sulle dichiarazioni, acquisite nel giudizio di rinvio, del collaboratore Cancemi che aveva incontrato Stefano Ganci in casa Priolo al brindisi di festeggiamento immediatamente successivo alla realizzazione della strage, riscontrate dalle dichiarazioni di Brusca che aveva appreso da Stefano Ganci che in effetti si era recato a festeggiare l'esito positivo della strage di via D'Amelio a casa Priolo.

4 . 8 Orbene, il diverso ed articolato percorso motivazione adottato dalla sentenza di rinvio, basato su elementi di grosso spessore che sono andati ad aggiungersi a quello – già particolarmente rilevante, ma non decisivo da solo – dell'impiego del cellulare di Stefano Ganci per i pedinamenti del giorno della strage e per dare la “battuta” all'esecutore materiale, integrando, fra l'altro, un nuovo ed autonomo complesso indiziante, già da solo decisivo, consistente nella partecipazione di Stefano Ganci al brindisi immediatamente successivo alla strage, cui avevano partecipato gli esecutori ed un gruppo ristretto di soggetti interessati, non è stato sostanzialmente contestato dai motivi di ricorso che si limitano a ribadire come Galliano non sia attendibile anche perché Raffaele Ganci aveva riferito che, essendosi avvicinato agli appostati, era tornato dicendo che c'era Ninuzzo Galliano e che la partecipazione di Stefano Ganci al “brindisi” era frutto di travisamento dei fatti, e cioè circostanze irrilevanti, in quanto la deposizione di Galliano è stata espunta dalla prova ed il travisamento del fatto non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

Stante il nuovo percorso motivazionale adottato dalla sentenza di rinvio finisce infatti per essere addirittura irrilevante la circostanza che Stefano Ganci fosse presente materialmente ai pedinamenti o avesse soltanto fornito il proprio cellulare poiché ciò lo coinvolgeva comunque nella strage, cui aveva fornito un rilevante contributo, tanto è vero che era stato ammesso al "brindisi" che riguardava soltanto i fedelissimi ed i soggetti coinvolti, stante anche il luogo ed il momento in cui era avvenuto.

5 Posizione dell'imputato GRECO CARLO.

5 . 1 L'imputato Greco Carlo è già stato condannato in via definitiva per la strage di via D'Amelio e deve rispondere nel presente giudizio della strage di Capaci e reati connessi per i quali ha riportato condanna in primo ed in secondo grado.

5 . 2 La sentenza di annullamento ha ritenuto provata la assunzione, da parte del Greco, del ruolo rappresentativo del mandamento della Guadagna alla stregua delle attendibili e convergenti dichiarazioni collaborative ed ha escluso che la assoluzione del Greco da altri omicidi eccellenti potesse comportare la esclusione della sua responsabilità concorsuale per la strage di Capaci, mentre ha accolto gli altri motivi di ricorso del Greco e principalmente quello per cui la responsabilità concorsuale del mandante deve essere dimostrata e non può essere collegata soltanto al ruolo di rappresentanza e di gestione del mandamento.

5 . 3 La sentenza di rinvio richiamando sostanzialmente le motivazioni già poste alla base della conferma della condanna per l'Aglieri, correggente dello stesso mandamento, ha rilevato che, ferma la qualità del Greco di responsabile del mandamento insieme all'Aglieri, accertata ormai incontestabilmente dalla Corte di Cassazione e confermata da numerosi collaboratori, la responsabilità del Greco derivava: dalla sua partecipazione (alla stregua di numerosi e concordanti dichiarazioni collaborative) alle riunioni nel

corso delle quali era stata deliberata anche la strage di Capaci e principalmente a quella degli auguri del dicembre del 1991 in cui il silenzio osservato da tutti i partecipanti integrava, secondo le dichiarazioni del Giuffrè, una accettazione chiaramente percepibile e che aveva lasciato altamente soddisfatto Riina che vedeva ormai concretizzarsi il suo desiderio di vendetta e di ripristino della autorità della mafia; dalla sua condanna definitiva per la strage di via D'Amelio contestualmente deliberata; dalla mancanza di qualsiasi dissenso, fosse pure successivo, di cui non vi era stata traccia neppure nelle successive riunioni della commissione cui aveva partecipato il Greco (come ad esempio quella del novembre del 1992), che non significava consenso postumo bensì conferma della regola, rispettata anche alla fine del 1992, della "competenza" della Commissione provinciale; Cancemi aveva riferito di avere appreso direttamente da Riina che aveva informato anche Greco della decisione di uccidere Falcone e che sicuramente la risposta da parte di tutti era stata di consenso poiché altrimenti Riina avrebbe convocato una apposita riunione e tutti sarebbero stati informati.

5 . 4 Sulla base di tali elementi la sentenza di rinvio ha ritenuto provato che anche il Greco avesse prestato il suo consenso alla strage di Capaci, così rafforzando la volontà degli altri autori, mentre non occorre accertare con quali modalità Riina avesse contattato il Greco posto che egli aveva partecipato alle riunioni alla presenza di Riina.

5 . 5 Quanto ai motivi di appello ed alle deduzioni difensive in sede di rinvio, la sentenza impugnata ha infine rilevato che la attendibilità dei collaboratori non era stata messa in discussione dalla sentenza di annullamento e non poteva essere più messa in discussione, mentre la esternazione di Riina a Ganci Raffaele circa il fatto che egli sarebbe stato l'unico responsabile della strage doveva essere interpretata come assunzione di responsabilità da parte del Riina che era il capo della cupola, ma non certo

come esclusione della responsabilità concorsuale degli altri, se non altro perché la strage non la aveva né deliberata né tanto meno realizzata da solo.

5 . 6 L'Avvocato Giuseppe Dacqui, difensore del ricorrente Greco Carlo, a sostegno della impugnazione della sentenza di rinvio ha dedotto violazione del principio di diritto affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio, travisamento della prova e malgoverno degli artt. 110 C.P., 192 C.P.P. e 27, comma 1, della Costituzione, nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata: poiché la sentenza di annullamento con rinvio aveva già ritenuto insufficienti il ruolo del Greco di componente della Commissione Provinciale e la condanna per la strage di via D'Amelio, mancavano elementi di supporto alla dichiarazione di responsabilità del Greco per la strage di Capaci in sede di rinvio, considerato che le dichiarazioni di Antonino Giuffrè, che aveva tardivamente indicato il Greco quale partecipante alla riunione degli auguri del dicembre del 1991, erano contraddittorie ed inaffidabili, non verificate nel caso concreto e smentite dal Brusca e da Cancemi che non ricordavano tale riunione e tanto meno la partecipazione del Greco; la prova del presunto concorso morale del Greco era desunta da mere massime di esperienza, in assenza di ulteriori elementi di convalida, richiesti dalla sentenza di annullamento con rinvio; la sentenza impugnata era caduta in confusione fra piano deliberativo maggiore e minore e piano strategico ed aveva illogicamente collocato la decisione della uccisione di Falcone e Borsellino nel corso della riunione del dicembre del 1991 quando ancora non era stata pronunciata la sentenza della Corte di Cassazione nel cd. maxiprocesso e quindi Riina non aveva motivo per imporre anticipatamente la condanna a morte di Falcone, potendo sperare sulle ingerenze romane che avrebbero potuto condurre all'annullamento del maxiprocesso.

5. 7 Valgono per la posizione del Greco, il cui ricorso è sostanzialmente assimilabile a quello di Aglieri, insieme al quale era correggente del mandamento della Guadagna o di Santa Maria del Gesù, le considerazioni già svolte in relazione alla posizione di Aglieri al punto 2 della motivazione.

Il ricorrente si duole sostanzialmente della violazione del principio di diritto affermato dalla sentenza di annullamento per cui gli elementi accusatori utilizzati dalla sentenza di appello (consistenti principalmente nel rilievo indiziario della posizione di rappresentanza e di gestione del mandamento, pur se ormai accertata incontestabilmente e la condanna definitiva per la strage di via D'Amelio) non sarebbero stati sufficienti per la condanna, con la conseguenza che, in assenza di nuovi elementi, si sarebbe imposta la assoluzione del Greco. Ad avviso del ricorrente, infatti, nel giudizio di rinvio non sarebbero stati acquisiti nuovi elementi poiché le dichiarazioni dei nuovi collaboratori ed in particolare quelle di Giuffrè sarebbero state tardive e smentite da Brusca e Cancemi.

Premesso che la sentenza di annullamento con rinvio, pur ritenendo insufficienti gli elementi emersi a carico del Greco nel precedente giudizio di primo e di secondo grado, ha peraltro posto dei punti fermi in merito al ruolo di correggente del mandamento in capo al suddetto imputato ed alla correttezza della valutazione dei collaboratori di giustizia, avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali ormai consolidati e condivisibili, ed ha inoltre dato ampio mandato al giudice di rinvio in ordine alla nuova valutazione della prova con riferimento anche ad eventuali prove sopravvenute, non è poi vero che nel giudizio di rinvio non siano intervenuti elementi significativi di novità, sia sotto forma di rielaborazione di prove già in atti e non adeguatamente valorizzate, sia sotto quella di nuove acquisizioni probatorie.

Nel giudizio di rinvio sono stati infatti valorizzati, oltre ad altri elementi preesistenti (quali la condanna definitiva del Greco per la strage di via D'Amelio che era stata deliberata contestualmente a quella di Capaci e che si fondava sugli stessi elementi probatori), le dichiarazioni concordanti di diversi collaboratori, già appartenenti con posizione verticistica alla stessa consorteria criminale, che hanno indicato il Greco come partecipante, spesso insieme al correggente Aglieri, alle riunioni deliberative anche della strage di Capaci ed in particolare, sempre insieme al suo correggente Aglieri, a quella degli auguri del dicembre del 1991 in cui era stata rinnovata la decisione di morte per Falcone e Borsellino e tutti i presenti, compresi Aglieri, Greco, Farinella, Montalto Giuseppe ed altri (come riferito da Giuffrè Antonino che dal 1987 era capo del mandamento di Caccamo e quindi componente di diritto della Commissione provinciale) avevano serbato un *significativo silenzio* davanti alla proposta stragista di Riina, tanto che alla fine della riunione Riina era altamente soddisfatto poiché tutti avevano approvato la proposta e *finalmente la vendetta incominciava ad abbattersi sui nemici di cosa nostra*.

5 . 8 Le dichiarazioni di Giuffrè hanno poi trovato riscontro in quelle di altri collaboratori circa il ruolo di Greco come capo mandamento (sia pure unitamente a st Aglieri ~~Greco~~) e quindi di partecipante di diritto alla Commissione provinciale, ma anche circa la partecipazione effettiva del Greco alle riunioni deliberative delle stragi, sia precedenti che successive alla loro realizzazione (come ad esempio quelle di novembre del 1992, epoca successiva alla commissione della strage di Capaci ma in cui vigeva ancora ed era rispettata la regola della competenza della commissione provinciale a deliberare i fatti più importanti per la vita di *cosa nostra*), il che dimostra che il Greco ha contribuito con il suo consenso in seno alla Commissione provinciale a dare il via libera e quindi a contribuire come mandante alla realizzazione delle stragi, compresa quella di Capaci.

La attendibilità dei nuovi collaboratori è stata, dal suo canto, vagliata dalla sentenza di rinvio sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione dei precedenti collaboratori, già ritenuti corretti anche dalla sentenza di annullamento e non è quindi più contestabile; non è poi vero neppure che esistano significative discrepanze sul ruolo della Commissione provinciale fra Brusca e Cancemi da una parte e Giuffrè dall'altra, tali da inficiare la attendibilità del collaboratore Giuffrè, poiché quest'ultimo ha parlato delle riunioni deliberative mentre Brusca ha parlato di quelle esecutive; e comunque a tali rilievi ha già dato coerente risposta la sentenza impugnata, che ha preso in esame le censure sviluppate dalla difesa del Greco in sede di discussione nel giudizio di rinvio, speculari a quelle contenute nei motivi di ricorso, per cui il ricorso sotto tale profilo si appalesa generico poiché si limita a ripetere le precedenti censure senza neppure sottoporre a critica le risposte già contenute nella sentenza impugnata. Ed anche la circostanza che Brusca e Cancemi non abbiano riferito specificamente della riunione degli auguri del 1991 resta irrilevante poiché in primo luogo non tutti gli aventi diritto partecipavano a tutte le riunioni e comunque le riunioni erano state diverse ed i ricordi dei singoli soggetti ad anni di distanza non sono mai omogenei.

5 . 9 Resta da sottolineare che non è vero che al momento della riunione degli auguri del 1991 non esistesse ancora il movente per commettere le stragi poiché la sentenza impugnata ha rilevato che la decisione di *cosa nostra* di uccidere *magistrati scomodi e politici traditori* risaliva agli anni '80, ma si era poi concretizzata quando era divenuto pacifico che il maxiprocesso era ormai compromesso (pur residuando fino alla fine un filo di speranza) e cioè ad ottobre del 1991, in cui i brutti presentimenti si erano fatti concreti in quanto si sapeva che *i traditori* non erano riusciti ad ottenere le aderenze in cassazione che avrebbero potuto portare all'annullamento della sentenza di appello, essendo stato il processo messo a ruolo con un presidente diverso da quello che *cosa*

nostra avrebbe desiderato, e ciò specie per la intercessione del giudice Falcone che era stato chiamato a Roma dal Ministro della Giustizia Martelli, insieme al quale stava operando per mettere *cosa nostra* in ginocchio. E tale ricostruzione del fatto, di puro merito, ma fra l'altro ampiamente documentata e del tutto condivisibile, non è censurabile in sede di legittimità.

5. 10 Anche il ricorso del Greco deve essere in definitiva respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti.

6 . Posizione dell'imputato MONTALTO GIUSEPPE.

6 . 1 Montalto Giuseppe deve rispondere delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio per cui aveva riportato condanna nel giudizio di primo grado e di appello ed ha riportato condanna anche in sede di rinvio a seguito di annullamento delle sentenze di appello da parte della Corte di Cassazione.

E' dato ormai pacifico che Montalto Giuseppe, benché latitante, sostituisse il padre Salvatore detenuto come capo del mandamento di Villabate che era stato assegnato a Montalto Salvatore per ricompensa per i servizi resi a Riina cui aveva salvato anche la vita.

6 . 2 L'annullamento della sentenza di condanna per la strage di Capaci è avvenuto poiché era basata soltanto sul ruolo dell'imputato rappresentativo del mandamento, che, pur se costituente un indizio di rilievo, non risultava confermato da elementi dimostrativi della consapevolezza del disegno criminoso e di rilevante concorso morale, dovendosi in sede di rinvio esaminare anche le questioni difensive ed in particolare la assoluzione dall'omicidio Lima e ricercare, se esistenti, altri elementi confermativi della informativa al capo mandamento e della eventuale partecipazione alla strage di affiliati di quel mandamento.

6 . 3 Il giudice di rinvio, premesso che il Montalto era già stato ripetutamente condannato per associazione mafiosa, da ultimo con sentenza del 2002, ha ritenuto la sussistenza di elementi indiziari decisivi e concordanti ai fini della conferma della responsabilità del Montalto Giuseppe, quali: la partecipazione del suddetto a numerose riunioni della commissione nel periodo in cui era stata rinnovata la deliberazione della strage di Capaci e degli altri omicidi eccellenti, fino al 1993, ed in particolare alla più volte citata riunione degli auguri del dicembre del 1991, anche alla tregua delle dichiarazioni dei collaboratori sentiti nel giudizio di rinvio (Vara, Ganci Calogero, Brusca e Giuffrè); era stata coinvolto nell'omicidio di Ignazio Salvo commesso nel territorio del suo mandamento e che era stato deliberato unitariamente con le stragi; poiché era provato che Montalto Salvatore aveva prestato il suo consenso per le stragi e poteva farlo, pur essendo detenuto, avendo fra l'altro colloqui con il figlio Francesco, era evidente che il figlio Giuseppe, che era sostituto del padre detenuto, in base alle regole mafiose era tenuto ad esprimere in seno alla commissione lo stesso parere del titolare del mandamento.

6. 4 Da tali elementi, speculari rispetto a quelli già utilizzati per il padre Montalto Salvatore, la sentenza di rinvio ha ritenuto provata la posizione di Montalto Giuseppe di mandante della strage di Capaci in conseguenza del contributo che aveva offerto al rafforzamento della volontà di compierla agli altri correi, mentre ha escluso la rilevanza della assoluzione dell'imputato dall'omicidio Lima poiché si trattava di processo diverso in base a prove diverse.

6 . 5 Quanto alla strage di via D'Amelio, la sentenza di annullamento della Corte di cassazione è fondata soltanto sulla contraddittorietà fra la condanna del Montalto e la assoluzione di altri imputati che era stata basata sul rilievo che non avrebbero partecipato alle riunioni di maggio - giugno 1992 nel corso delle quali era stata

anticipata la esecuzione della strage di via D'Amelio, pur non avendo partecipato a tali riunioni neppure Montalto Giuseppe che era stato invece condannato.

6 . 7 Il giudice di rinvio ha confermato la condanna di Montalto Giuseppe anche per tale strage valorizzando gli stessi elementi sopra indicati con riguardo alla strage di Capaci e ritenendo in particolare che la deliberazione fosse avvenuta contestualmente e unitariamente per entrambe le stragi in base a decisioni della Commissione provinciale cui aveva partecipato anche Montalto Giuseppe, mentre le riunioni del maggio - giugno 1992 erano riunioni attuative della strage di via D'Amelio che coinvolgevano soltanto i diretti interessati ma nulla toglievano al mandato ormai perfezionato.

6 . 5 Nell'interesse di Montalto Giuseppe il difensore Avvocato Antonio Impellizzeri ha dedotto violazione della legge penale e di norme procedurali stabilite a pena di invalidità, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando, in parte riproponendo stessi motivi già svolti nell'interesse di Montalto Salvatore: non era provato che la Commissione Provinciale fosse stata convocata nella sua composizione plenaria per la deliberazione delle stragi di Capaci e di via D'Amelio e che ciò fosse la regola, comunque oggetto di numerose eccezioni secondo lo stesso racconto di Buscetta e basata sulla mera asserzione di Cancemi per cui Riina avrebbe garantito il preavviso ai capi mandamento, senza però alcuna garanzia del rispetto di tale prassi; era al contrario provato, sulla base delle dichiarazioni del Brusca, che la decisione di eliminare i rami secchi ed i magistrati maggiormente impegnati nella lotta contro la mafia apparteneva esclusivamente a Riina ed al suo direttorio, di cui non faceva parte il Montalto; Montalto Giuseppe non aveva preso parte alle riunioni ristrette del febbraio - marzo 1992 in cui erano state decise le stragi, mentre la sua partecipazione alla riunione di metà dicembre del 1991, di cui aveva parlato Giuffè Antonino, era priva di riscontri e comunque atteneva al programma associativo e non alla decisione degli omicidi; era

provato che nessun apporto in termini di uomini e di mezzi era stato garantito dal ricorrente; pur se il ricorrente avesse manifestato il suo dissenso le stragi sarebbero state commesse ugualmente, il che escludeva il suo concorso nelle stesse dovendosi escludere nel contempo che la approvazione postuma ovvero il consenso successivo, anche sotto forma di mancata dissociazione, potessero rafforzare l'altrui volontà, già capace di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto; non era stato spiegato come in concreto Montalto Giuseppe avesse espletato il ruolo di sostituto del padre detenuto e soprattutto per quale motivo, assolto il padre capo mandamento per la strage di via D'Amelio, dovesse continuare a risponderne il figlio che risultava imputato per avere comunicato l'assenso del padre; era stata disattesa la regola di valutazione delle prove sancita dall'art. 192 C.P.P., in particolare laddove era stata ritenuta la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e segnatamente di Antonino Giuffrè che aveva iniziato la sua collaborazione dopo che lo stesso aveva già preso ai processi per le stragi di Capaci e di via D'Amelio in qualità di imputato, venendo così a conoscenza di tutte le sentenze e di tutte le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori; in via subordinata violazione dell'art. 116 C.P. e mancanza di motivazione in relazione al delitto di strage, mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del progetto stragista, posto che in altre occasioni il direttorio aveva commesso altri omicidi eccellenti senza il coinvolgimento di vittime ulteriori; per gli stessi doveva essere esclusa la responsabilità del ricorrente in relazione alle fattispecie delittuose accessorie; sempre in via subordinata, violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, non potendo costituire motivo ostativo la sola gravità del reato.

6 . 8 Il ricorso presentato dall'Avvocato Impellizzeri nell'interesse di Montalto Giuseppe ripercorre le stesse censure dell'analogo ricorso presentato dallo stesso

difensore nell'interesse del padre di Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore, per cui anche le risposte sono analoghe.

In primo luogo tutte le censure mosse alla ricostruzione dei fatti (in particolare con riguardo alla posizione di Montalto Giuseppe quale responsabile del mandamento di Villabate in sostituzione del padre detenuto, alla vigenza della regola, al momento della deliberazione delle stragi, della competenza delle Commissioni regionali e provinciali ed alla partecipazione di Montalto Giuseppe alle riunioni deliberative della stragi ed in particolare a quella degli auguri del dicembre del 1991) sono inammissibili, poiché, da un lato, non tengono conto che sul ruolo del Montalto Giuseppe di responsabile del mandamento di Villabate si è già formato il giudicato, e, da altro lato, che la ricostruzione del fatto, in ordine alle riunioni che si sono svolte nel periodo compreso fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 per mettere a punto le stragi è compito esclusivo del giudice di merito e non può essere censurata in questa sede, così come non possono essere censurati i singoli indizi se non nell'ambito di una visione unitaria, in quanto il nostro ordinamento processuale non ammette il procedimento di frazionamento degli indizi, i quali, se molteplici e di diversa natura, come nel caso in esame, possono essere oggetto di critica soltanto nella loro combinazione logica e fattuale e non con riguardo al singolo indizio quando poi ne restano validi numerosi altri autosufficienti e convergenti.

6. 9 La circostanza che Montalto Salvatore, padre di Giuseppe, sia stato assolto dalla strage di via D'Amelio è elemento inconsistente, poiché, come rilevato specificamente dalla sentenza di annullamento per la strage di via D'Amelio, si tratta di processi svolti anni addietro e decisi sulla base del materiale probatorio allora esistente, molto più povero dell'attuale, considerato che diversi collaboratori importanti hanno deposto per la prima volta nel giudizio di rinvio, consentendo di accertare fatti in precedenza

sconosciuti, la cui ignoranza aveva determinato le precedenti assoluzioni; come era avvenuto, ad esempio, per Giuffrè Antonino che era stato assolto per l'omicidio Lima per cui aveva poi reso confessione indicando una serie di prove che avrebbero imposto la sua condanna se il processo non fosse già definitivamente chiuso con la assoluzione.

6 . 10 Anche le critiche mosse dal ricorso alla ricostruzione fattuale circa il carattere deliberativo di entrambe le stragi delle riunioni fino all'inizio del 1992 ed il carattere invece esecutivo di quelle successive, con conseguente irrilevanza della mancata partecipazione di Montalto Giuseppe alle riunioni ristrette di febbraio - marzo 1992 appaiono inconsistenti poiché: le dichiarazioni di Brusca circa la posizione preminente di Riina in ordine alla deliberazione delle stragi deve essere coordinata con quella dei nuovi collaboratori che, pur non disconoscendo il ruolo di Riina, hanno però dimostrato la necessità, anche caratteriale, di Riina, di avere il consenso di tutti e la cura che metteva nei rapporti con i sodali; la mancanza di partecipazione di uomini e mezzi provenienti dal mandamento di Villabate alle stragi di Capaci e di via D'Amelio non significa che Montalto Salvatore non vi avesse consentito, non essendovi (né poteva esserci) la necessaria partecipazione materiale di tutti i mandamenti in tutti gli omicidi eccellenti; la circostanza che della partecipazione diretta di Montalto Giuseppe alla riunione degli auguri del 1991 avesse parlato solo Giuffrè non inficiava il valore dell'indizio poiché la prova dichiarativa non doveva essere necessariamente riscontrata da una seconda prova dichiarativa, potendo il riscontro essere di qualsiasi natura; la valutazione della attendibilità del collaboratore Giuffrè è stata estremamente dettagliata e precisa ed è avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali pacifici sul punto, in base al rilievo che aveva in primo luogo confessato la sua partecipazione personale a gravissimi reati ed aveva consentito la acquisizione di numerosi riscontri, il che rendeva irrilevante la circostanza che avesse testimoniato quando poteva essere già a conoscenza

degli atti processuali; la circostanza che anche senza il consenso di Montalto Giuseppe la strage di Capaci sarebbe avvenuta ugualmente appare del tutto irrilevante, poiché, trattandosi di concorso morale, non si può pretendere la prova, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito criminoso non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole di comune esperienza, della condotta, consapevolmente posta in essere dal concorrente, a produrre, sia pure in misura modesta, anche il semplice rafforzamento dell'altrui volontà.

6 . 11 Si deve quindi ritenere che la valutazione della prova circa l'assenso alle stragi di Capaci e di via D'Amelio da parte di Montalto Giuseppe sia stata logicamente corretta e come tale incensurabile in questa sede.

6. 12 Restano da esaminare le richieste subordinate che attengono alla mancata assoluzione in relazione alle fattispecie delittuose accessorie ed alla mancata applicazione del cd. concorso anomalo, della attenuante della minima partecipazione al fatto e delle attenuanti generiche.

Sotto tale profilo il ricorrente lamenta che l'eventuale assenso agli omicidi Falcone e Borsellino non significava anche il consenso alle modalità stragiste, essendo stati altri omicidi mafiosi commessi senza tali modalità e che comunque la sola gravità del fatto non giustificava il diniego delle attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto.

A tale proposito va rilevato che la sentenza impugnata ha motivato la applicazione del concorso ai sensi dell'art. 110 C.P., il che esimeva dalla giustificazione delle subordinate tendenti ad escludere il concorso nel più grave reato di strage e nei reati satelliti. E d'altronde era del tutto pacifica ed era emersa nel corso delle riunioni della Commissione la strategia stragista voluta da Riina, che poi, nel caso degli omicidi

Falcone e Borsellino, era l'unica realizzabile poiché erano notoriamente i magistrati più protetti d'Italia che viaggiavano soltanto sotto scorta e con la macchina blindata.

Quanto poi alla esclusione delle attenuanti generiche è sufficiente che la sentenza indichi anche uno solo degli elementi, fra quelli menzionati dall'art. 133 C.P., che ritiene preponderante sugli altri ai fini del diniego; e d'altronde il ricorrente non spiega neppure sotto quale profilo potrebbero essere concesse le attenuanti generiche ad un capo mafioso per una così grave strage.

6 . 13 Anche il ricorso di Montalto Giuseppe deve essere in definitiva totalmente respinto.

7 Posizione dell'imputato SANTAPAOLA BENEDETTO.

7 . 1 La posizione di Santapaola Benedetto, già condannato in via definitiva per la strage di Capaci ed anche per il reato associativo per cui la sentenza è divenuta definitiva, deve essere ora esaminata soltanto relativamente alla strage di via D'Amelio e reati connessi per cui, condannato in primo grado, era stato assolto in grado di appello poiché non era provata la sua partecipazione alle riunioni immediatamente precedenti alla strage, concepita come avulsa dal generale progetto stragista.

7 . 2 La Corte di Cassazione ha annullato tale assoluzione mandando al giudice di rinvio di riformulare un giudizio di merito sul momento deliberativo della strage, che, rafforzando l'intento di commettere il delitto, ha reso i deliberanti concorrenti nel medesimo.

7 . 3 La sentenza di rinvio, partendo dal presupposto ritenuto ormai incontestabile che Santapaola Benedetto aveva il ruolo di capo di fatto di *cosa nostra* a Catania, mentre al fratello Salvatore era attribuita soltanto la carica formale, ha ritenuto che il momento deliberativo della strage di via D'Amelio fosse stato contestuale a quello dell'intero

piano stragista, fra settembre e novembre 1991 o al massimo entro il 30.1.1992 per la commissione regionale ed, al massimo, entro la metà di marzo del 1992 per quella provinciale e che invece le successive riunioni di maggio - giugno del 1992 fossero specificamente esecutive e non avessero perciò riguardato direttamente il Santapaola, che non vi aveva per questo partecipato, mentre, quale componente della Commissione regionale, che esisteva ed era operativa (alla stregua delle dichiarazioni dei collaboratori Giuffrè e Pulci nel giudizio di rinvio) aveva partecipato sia direttamente che tramite propri delegati ad altre importanti riunioni deliberative (quali: la riunione di ottobre - novembre 1991 in località Dittaino di Enna, di cui aveva parlato Pulci ed in cui era stata deliberata ancora una volta la morte di Falcone e Borsellino ed anche altre riunioni sempre fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992, presiedute da Riina, di cui avevano parlato Grazioso, Malvagna e Pulvirenti, il quale ultimo aveva saputo direttamente da Santapaola che si era parlato dell'omicidio Lima e dell'attacco diretto allo stato da parte di *cosa nostra*, comprendente anche la eliminazione di Borsellino, nemico n. 2 della mafia) ed aveva contribuito con propri uomini alla strage di Capaci (dichiarazioni Avola), il che integrava un elemento importante di condivisione dell'intero piano stragista. Ciò comportava che dovesse rispondere quale mandante anche della strage di via D'Amelio in quanto rappresentante provinciale che aveva partecipato alle riunioni deliberative della stessa, mentre, quanto alla strage di Capaci, aveva partecipato anche a riunioni esecutive (come quella del 1.2.1992 di cui ha parlato il collaboratore Messina e che aveva visto la discussione fra Riina che voleva fare uccidere Falcone in Sicilia ed invece Madonia e Provenzano favorevoli all'attentato a Roma, per paura di ritorsioni dirette dello stato in Sicilia) ed aveva pure impiegato come artificiere un proprio uomo (Rampulla), come ormai riconosciuto con sentenza definitiva.



7 . 4 Con riguardo alle eccezioni difensive concernenti le divergenze fra i collaboratori in ordine alle date ed alle persone presenti alle diverse riunioni, il che non avrebbe consentito di ritenere riscontrate le diverse dichiarazioni in merito alle singole riunioni, la sentenza di rinvio ha infine rilevato che le dichiarazioni si riscontravano nel nucleo essenziale e che d'altronde Santapaola, incontrato da Brusca a Catania nel luglio del 1992, aveva mandato i propri saluti a Riina confermando la sua "messa a disposizione", così confermando la precedente adesione alle deliberazioni di morte, mentre non interessavano le convinzioni personali del Santapaola, che sarebbe stato per la linea "attendista", poiché aveva comunque espresso direttamente il suo consenso alla uccisione di Falcone e Borsellino ed aveva messo a disposizione i suoi uomini, così contribuendo alla realizzazione degli omicidi.

7 . 5 La sentenza di rinvio ha infine ritenuto irrilevanti le dichiarazioni di Brusca in merito all'organigramma di *cosa nostra* catanese, cui non era addentro, pur avendo comunque riconosciuto che parlare con Santapaola Benedetto era come parlare con Salvatore che aveva la carica formale, mentre numerosi altri collaboratori avevano riconosciuto che era Santapaola Benedetto ad avere la *forza*, per cui era quest'ultimo che poteva e doveva decidere.

7 . 6 Nell'interesse di Santapaola Benedetto ha presentato ricorso sempre l'Avvocato Antonio Impellizzeri per motivi analoghi a quelli proposti nell'interesse di Montalto Giuseppe e che si possono così sintetizzare: era controversa la esistenza della Commissione regionale e la sua operatività in relazione alla deliberazione di delitti eclatanti; era provato, alla stregua delle dichiarazioni di numerosi collaboratori, che all'epoca dei fatti Benedetto Santapaola non rivestiva più la carica di rappresentante provinciale di Catania nella quale gli era subentrato il fratello Salvatore; era provato che Benedetto Santapaola aveva rinnegato e ricusato qualsiasi attentato alle istituzioni e che

non aveva alcuna ragione per assentire ad una strategia di aperta opposizione allo Stato; la sua condanna per la strage di Capaci non poteva costituire prova della sua partecipazione anche a quella di via D'Amelio; non vi era prova dell'impiego, nella suddetta strage, commessa in territorio di Palermo, di uomini o mezzi catanesi; non vi era prova della sottoposizione della strage di via D'Amelio agli organismi provinciali e regionali, stante la improvvisa " accelerazione " che aveva preso corpo fra la metà di giugno ed i primi di luglio del 1992 e che aveva portato all'accantonamento di altri progetti delittuosi in corso; non vi era prova della riunione deliberativa del 1 febbraio 1992 di cui aveva parlato de relato il collaboratore Messina Leonardo, comunque smentita da Rinaldo Calogero all'epoca reggente della provincia nissena; era stata disattesa la regola di valutazione delle prove sancita dall'art. 192 C.P.P., in particolare laddove era stata ritenuta la attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e non era stato considerato che comunque gli stessi non si riscontravano poiché parlavano ciascuno di riunioni diverse e non sovrapponibili; in via subordinata violazione dell'art. 116 C.P. e mancanza di motivazione in relazione al delitto di strage, mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del progetto stragista, posto che in altre occasioni il direttorio aveva commesso altri omicidi eccellenti senza il coinvolgimento di vittime ulteriori; per gli stessi doveva essere esclusa la responsabilità del ricorrente in relazione alle fattispecie delittuose accessorie; sempre in via subordinata, violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, non potendo costituire motivo ostativo la sola gravità del reato.

7. 7 Anche il ricorso di Santapaola Benedetto è infondato.

7. 8 Le censure mosse dal ricorso contro la ricostruzione fattuale relativa alla vigenza, al momento delle stragi, della regola della competenza delle Commissioni provinciale e

regionale ed alla attribuzione della responsabilità della provincia mafiosa di Catania, di fatto, a Santapaola Benedetto, anche se formalmente il titolare era il fratello Salvatore, sono pure in tal caso inammissibili poiché attinenti, appunto, al fatto e comunque hanno già ottenuto completa risposta dalla sentenza impugnata contro le cui motivazioni il ricorrente non muove sostanziali critiche, limitandosi a riproporre quanto già esposto in sede di giudizio di rinvio.

Anche con riguardo alla individuazione del momento deliberativo della strage di via D'Amelio, già perfezionato con la riunione degli auguri del dicembre del 1991, la sentenza impugnata ha svolto una ampia e completa motivazione che si sottrae a qualsiasi censura di illogicità e che pertanto non può essere contestata in sede di legittimità. D'altronde proprio la singolarità e la illogicità della tesi sostenuta dalla sentenza di appello per cui vi sarebbe stata una sorta di novazione della deliberazione della strage di via D'Amelio, proprio un mese prima della sua realizzazione, che avrebbe escluso la rilevanza della precedente deliberazione, aveva determinato l'annullamento della sentenza di appello relativa alla strage di via D'Amelio e la rimessione del processo al giudice del rinvio per riformulare un giudizio di merito sul momento deliberativo che non poteva essere quello esecutivo del giugno del 1992.

Attiene alla ricostruzione del fatto pure la individuazione delle riunioni che si sono svolte nel periodo compreso fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 per mettere a punto le stragi ed in tale ambito è compito esclusivo del giudice di merito, e non può essere censurata in questa sede, la valutazione della prova circa la partecipazione del Santapaola alle singole riunioni, così come non possono essere censurati i singoli indizi se non nell'ambito di una visione unitaria, in quanto il nostro ordinamento processuale non ammette il procedimento di frazionamento degli indizi, i quali, se molteplici e di diversa natura, come nel caso in esame, possono essere oggetto di critica soltanto nella

loro combinazione logica e fattuale e non con riguardo al singolo indizio quando poi ne restano validi numerosi altri autosufficienti e convergenti. A tal fine è opportuno ribadire che il riscontro alle dichiarazioni di un collaboratore circa la partecipazione del Santapaola ad una certa riunione non deve necessariamente consistere nelle dichiarazioni di un altro collaboratore che lo ha incontrato alla stessa riunione, poiché il riscontro può essere di qualsiasi tipo ed in presenza di due riunioni con lo stesso oggetto - che nella specie si succedevano l'una all'altra anche perché Riina sentiva la esigenza di informare i suoi sodali degli sviluppi della situazione relativa al maxi processo - integra riscontro pure la partecipazione del soggetto ad una successiva riunione, anche se tale partecipazione è riferita da un diverso collaboratore: non si può infatti ritenere che integri riscontro solo l'elemento che conferma la frazione del fatto di cui parla un collaboratore, dovendo il riscontro essere serio ed individualizzante, ma nel senso che deve confermare la ascrivibilità di quel fatto a quel certo imputato anche eventualmente con riguardo ad una diversa o successiva frazione dello stesso fatto, il che accresce e non certo sminuisce la importanza dei singoli elementi indiziari consentendo di coglierli nel loro complesso.

7 . 9 La circostanza che il Santapaola fosse per la linea *attendista* anziché per quella *interventista* non esclude che comunque avesse prestato il proprio consenso alle stragi e che anzi il suo consenso fosse particolarmente importante alla stregua della linea che voleva seguire Riina, riferita da diversi collaboratori, per cui occorre il consenso di tutti i capi per la deliberazione di fatti che avrebbero potuto compromettere la stessa esistenza di *cosa nostra* e, se fosse accaduto che qualcuno non era d'accordo, sarebbe stato necessario riconvocare la commissione.

7. 10 La mancanza di partecipazione di uomini e mezzi provenienti dalla provincia di Catania alla strage di via D'Amelio non significa che Santapaola Benedetto non vi

avesse consentito, non essendovi (né poteva esserci) la necessaria partecipazione materiale di tutti i mandamenti e di tutte le province mafiose in tutti gli omicidi eccellenti, posto che comunque è rimasto accertato che la provincia di Catania aveva partecipato con un proprio uomo alla strage di Capaci e tale elemento, decisivo per la condanna del Santapaola in ordine alla condanna per tale strage, non può non influire anche sulla sua pronuncia di responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio, trattandosi di stragi deliberate contestualmente come accertato in fatto dalla sentenza impugnata.

7. 11 La valutazione della attendibilità del collaboratore Giuffrè è stata, dal suo canto, estremamente dettagliata e precisa ed è avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali pacifici sul punto, in base al rilievo che aveva in primo luogo confessato la sua partecipazione personale a gravissimi reati ed aveva consentito la acquisizione di numerosi riscontri, il che rendeva irrilevante la circostanza che avesse testimoniato quando poteva essere già a conoscenza degli atti processuali; la circostanza che poi anche senza il consenso del Santapaola la strage di Capaci sarebbe avvenuta ugualmente appare del tutto irrilevante, poiché, trattandosi di concorso morale, non si può pretendere la prova, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito criminoso non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole di comune esperienza, della condotta, consapevolmente posta in essere dal concorrente, a produrre, sia pure in misura modesta, anche il semplice rafforzamento dell'altrui volontà.

7. 12 Restano da esaminare le richieste subordinate contenute nel ricorso dell'Avvocato Impellizzeri che attengono alla mancata assoluzione in relazione alle fattispecie delittuose accessorie ed alla mancata applicazione del cd. concorso anomalo, della attenuante della minima partecipazione al fatto e delle attenuanti generiche.

Sotto tale profilo il ricorrente lamenta che l'eventuale assenso all'omicidio Borsellino non significava anche il consenso alle modalità stragiste, essendo stati altri omicidi mafiosi commessi senza tali modalità e che comunque la sola gravità del fatto non giustificava il diniego delle attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto.

A tale proposito va rilevato che la sentenza impugnata ha motivato la applicazione del concorso ai sensi dell'art. 110 C.P., il che esimeva dalla giustificazione delle subordinate tendenti ad escludere il concorso nel più grave reato di strage e nei reati satelliti. E d'altronde era del tutto pacifica ed era emersa nel corso delle riunioni della commissione la strategia stragista voluta da Riina, che poi, nel caso degli omicidi Falcone e Borsellino era l'unica realizzabile poiché tali magistrati erano notoriamente protetti e viaggiavano soltanto sotto scorta e con la macchina blindata.

Quanto poi alla esclusione delle attenuanti generiche è sufficiente che la sentenza indichi anche uno solo degli elementi, fra quelli menzionati dall'art. 133 C.P., che ritiene preponderante sugli altri ai fini del diniego; e d'altronde il ricorrente non spiega neppure sotto quale profilo potrebbero essere concesse le attenuanti generiche ad un capo mafioso per una così grave strage.

8 . Posizione dell'imputato AGATE MARIANO.

8 . 1 Agate Mariano è già stato assolto in via definitiva per la strage di via D'Amelio e risponde nel presente processo soltanto della strage di Capaci per cui è stato assolto in primo grado e condannato in appello.

8 . 2 La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna sul punto relativo alla mancata dimostrazione della addebitabilità all'Agate delle modalità stragiste con cui era stato realizzato l'omicidio Falcone e cioè limitatamente alla applicabilità dell'art. 116 C.P.

8 . 3 La sentenza di rinvio, premesso che l'elemento materiale del reato di strage non era in discussione stante il pericolo per un numero indeterminato di persone in conseguenza dell'uso di una quantità notevole di esplosivo che aveva divelto un intero tratto di autostrada aperta al pubblico, ha ritenuto sussistente, in capo all'Agate, anche il dolo generico e quello specifico del suddetto reato, consistente nella volontà di uccidere delle persone non necessariamente determinate, poiché, pur essendo il suddetto imputato detenuto all'epoca dei fatti per cui non aveva partecipato alle riunioni esecutive con cui erano state deliberate le specifiche modalità stragiste dell'omicidio Falcone, peraltro era notorio che Falcone era sottoposto a protezione con macchina blindata e scorta (era in quel momento il magistrato più protetto d'Italia) per cui approvare la decisione di morte del Dott. Falcone significava prevedere e volere la morte attraverso modalità tali da esporre a pericolo per la incolumità fisica un numero indeterminato di persone e quanto meno gli agenti della scorta. L'attentato ad un magistrato tanto protetto poteva infatti essere eseguito solo con l'esplosivo; e la stessa Corte di Cassazione, con riferimento alla posizione di Madonia, aveva rilevato che " non costituisce reato diverso da quello voluto l'evolversi in strage di un omicidio da compiersi in pubblico ai danni di un soggetto protetto da scorta".

8 . 4 La indeterminatezza degli obiettivi presi di mira non era poi di ostacolo alla configurabilità del concorso sotto il profilo morale poiché l'attuale imputato, al pari degli altri concorrenti morali, versava in un atteggiamento psicologico di totale disponibilità rispetto al fine comune concordemente perseguito; il pericolo per la pubblica incolumità era invero insito nei mezzi che dovevano essere usati, come dimostrato dall'attentato dell'Addaura del 1989, sempre ai danni del Falcone, che era stato eseguito mediante l'impiego di esplosivi.

Agate aveva inoltre partecipato alla riunione del 1 febbraio 1992 e cioè del giorno successivo alla lettura del dispositivo della sentenza del maxiprocesso, precedente al suo arresto, in cui era stato deciso l'attentato a Roma a Falcone mediante adeguato approvvigionamento di armi ed esplosivi; e Cancemi aveva riferito che Riina gli aveva detto di avere informato Agate - con cui era in rapporti confidenziali tanto che l'Agate aveva trascorso presso Riina buona parte della sua latitanza - del progetto che intendeva attuare mediante uso di esplosivo.

8. 5 L'impianto accusatorio, sempre secondo la sentenza di rinvio, non era scalfito dalla visita dei familiari all'Agate proprio il giorno della strage, non essendovi prova che i familiari dell'Agate avessero percorso in autobus l'autostrada nel tratto di Capaci proprio nel momento in cui doveva essere attuata la strage, né tanto meno che avessero corso alcun pericolo.

8. 6 Nell'interesse di Agate Mariano sono stati presentati due separati ricorsi.

8. 7 Il difensore Avvocato Celestino Cardinale ha dedotto violazione degli artt. 110, 116, 422 e 575 C.P. per erroneo riconoscimento a carico del ricorrente della responsabilità per il reato di strage in luogo del reato di omicidio plurimo, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla addebitabilità al ricorrente del reato più grave: poiché l'annullamento con rinvio della sentenza di appello era stato determinato dalla inadeguatezza della ritenuta adesione dell'Agate alla deliberazione per la eliminazione del Dott. Falcone, non risultando provata la consapevolezza da parte del medesimo delle modalità stragiste poste in essere dagli esecutori materiali, la sentenza di rinvio avrebbe dovuto dimostrare, attraverso nuovi elementi e nuovi argomenti, la consapevolezza e la volontà, in capo all'imputato, di attentare alla pubblica incolumità, mentre invece si era limitata a ripetere le argomentazioni già esposte nella sentenza annullata, per cui, data la particolare

vigilanza cui era sottoposto il Dott. Falcone, le modalità esecutive imponevano necessariamente, fin dal momento deliberativo, l'uso dell'esplosivo di cui si sarebbe parlato anche in diverse riunioni in provincia di Trapani ed in provincia di Enna, cui aveva partecipato l'Agate e che ciò avrebbe trovato conferma nella cooperazione del ricorrente alla cd. missione romana posta in essere con l'intento stragista di attentare alle istituzioni dello stato e nelle dichiarazioni del Cancemi che, seppure de relato, aveva appreso che l'Agate era stato informato delle modalità esecutive concrete dell'attentato.

8. 8 Il difensore dell'Agate, Avvocato Antonio Impellizzeri, ha lamentato: non era stato spiegato per quale ragione Agate Mariano, che era privo della carica di rappresentante provinciale, spettante a Messina Denaro, mentre era stato soltanto capo del mandamento di Mazara del Vallo fino a quando non era stato detenuto, avrebbe dovuto essere coinvolto nella strage di Capaci; non era stato spiegato come si potesse conciliare, a fronte della pretesa unitarietà della strategia stragista, l'assoluzione dalla strage di via D'Amelio e l'assenza di indagini a carico per i delitti Lima e Salvo; non era stato spiegato come e quando e per mezzo di chi Agate Mariano, in condizioni di detenzione e non legittimato ad alcun consenso, avrebbe acconsentito alla strage del 23.5.1992; non era stato spiegato il movente specifico del reato in questione con riferimento all'Agate, visto che nel cd. maxiprocesso aveva riportato una pena ridotta e quasi interamente scontata all'epoca della strage; infine non era stato spiegato come, dove e quando l'Agate avrebbe acconsentito alla cruenta devastazione del tratto stradale per uccidere il Dott. Falcone e perché, se a conoscenza della strage, non avrebbe avvertito i familiari di non recarsi a Palermo per il colloquio in carcere il giorno della strage. In via subordinata ha lamentato violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P., nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti: poiché la condotta

dell'Agate si sarebbe eventualmente limitata al mero recepimento di informazioni in ordine ad una deliberazione assunta da altri e che sarebbe stata portata a compimento anche in assenza di tale comunicazione, ben avrebbero potuto essere concesse le suddette attenuanti, non potendo poi costituire motivo ostativo la sola gravità del reato.

8 . 9 Con motivi nuovi depositati il 2.9.2008 l'Avvocato Cardinale, nell'interesse dell'Agate, ha ribadito che il giudice di rinvio non aveva adempiuto al compito assegnato dalla sentenza di annullamento, in quanto aveva basato il proprio convincimento su elementi congetturali ed autoreferenziali affermando che "approvare la decisione di morte a carico del Dott. Falcone significava anche avere necessariamente previsto che la relativa uccisione sarebbe dovuta avvenire con modalità stragiste", mentre invece non poteva essere scartata la ipotesi che l'agente potesse essersi rappresentato l'evento morte attraverso la messa in pericolo della sola vittima designata, considerato anche che all'epoca della strage era detenuto e non conosceva le modalità dell'attentato.

Ha rilevato anche che la frase attribuita dal collaboratore Drago all'Agate "satò Paluzzo" in occasione della esplosione dell'ordigno che aveva provocato la strage di via D'Amelio , udita nel carcere di Palermo, non rilevava ai fini della conoscenza da parte dell'Agate delle modalità dell'attentato a Falcone perché – a parte la mancanza di riscontri – era successiva a tale attentato e si riferiva ad altro reato da cui l'Agate era stato assolto, così come non rilevavano le modalità del precedente attentato dell'Addaura, essendo ben possibili modifiche attuative successive del programma criminoso iniziale; né aggiungevano alcunché alla ricostruzione accusatoria le dichiarazioni di Sinacori e di Cangemi.

Infine ha osservato che mancava la prova del dolo del reato di strage poiché non era sufficiente una generica volontà di offesa, mentre la morte di più persone doveva

representare lo scopo specificamente perseguito dall'agente e gli elementi probatori sul punto dovevano essere concreti in modo tale da dare certezza del dolo cd. generico - diretto.

8 . 10 I ricorsi sono inammissibili.

8 . 11 Quanto al ricorso proposto dall'Avvocato Cardinale ed ai motivi aggiunti presentati dallo stesso, occorre subito rilevare che non è discussione l'elemento materiale del reato di strage, tanto è vero che l'annullamento è stato eseguito al fine di verificare la sussistenza o meno, in capo all'Agate, del cd. concorso anomalo, discutendosi quindi soltanto dell'elemento psicologico che ha assistito la attività dell'Agate.

Sul punto occorre premettere il dolo del reato di strage di cui all'art. 422 C.P. consiste nella coscienza e nella volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e la integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo) con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno) al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Pertanto, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello di omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato ed alle circostanze ambientali che lo caratterizzano; per cui, ad esempio, l'uso di bombe a mano o di esplosivi integra con sicurezza la volontà degli imputati di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone (v. Cass. sez. 2 n. 1695 del 1994, rv. 196506), ma anche in assenza del ricorso a tali mezzi, indicativi di per sé della finalità stragista, va individuato il dolo di strage qualora, ad esempio, gli autori del fatto abbiano aperto il fuoco in maniera indiscriminata in un luogo pubblico (v. Cass. sez. 6 n. 3333 del 1998, rv. 213579).

Orbene, la sentenza impugnata ha fatto corretto uso di tale elaborazione giurisprudenziale consolidata in quanto – fra l'altro applicando lo stesso principio utilizzato dalla Corte di Cassazione con riguardo alla posizione del Madonia, per cui “non costituisce reato diverso da quello voluto l'evolversi in strage di un omicidio da compiersi in pubblico in danno di un soggetto protetto da scorta” – ha ritenuto che le modalità stragiste fossero già chiare nel corso delle riunioni deliberative cui aveva partecipato l'Agate (fra cui quella del 31 gennaio 1992, immediatamente successiva alla sentenza della Corte di Cassazione relativa maxiprocesso che aveva messo in ginocchio *cosa nostra*, in occasione della quale era stato deciso, previo adeguato approvvigionamento di armi ed esplosivi, l'attentato di Falcone a Roma, poi abbandonato perché troppo difficile da realizzare) e nel corso delle quali l'Agate, al pari degli altri rappresentanti delle province e dei mandamenti mafiosi presenti, aveva prestato il suo consenso alla deliberazione che era specificamente stragista e non poteva essere diversa, dovendosi necessariamente impiegare l'esplosivo contro il magistrato più protetto d'Italia che viaggiava soltanto con la scorta su macchina blindata, così come confermato pure dal collaboratore Cancemi che aveva appreso proprio da Riina che Agate era perfettamente a conoscenza delle modalità stragiste dell'attentato che era stato deliberato contro Falcone.

La ipotesi del ricorrente che le modalità esecutive avrebbero potuto essere modificate in corso d'opera, mentre egli era detenuto, è smentita dalla circostanza che le modalità sono poi rimaste quelle deliberate e cioè mediante uso di esplosivo in luogo pubblico, mentre la circostanza che i parenti dell'Agate gli avessero fatto visita in carcere a Palermo proprio il giorno della strage, senza che l'Agate li avesse preavvertiti di quanto sarebbe successo (il che sarebbe indicativo della circostanza che anche egli ignorava preventivamente l'evento) è già stata ritenuta irrilevante dalla sentenza di rinvio, posto

che non vi era alcuna prova del fatto che i parenti dell'Agate avessero percorso l'autostrada e ciò proprio nell'arco temporale in cui era stata posta in essere la strage, mentre era per converso provato che non avevano corso alcun rischio. Ed a tale stregua le censure contenute nel ricorso dell'Avvocato Cardinale si appalesano inammissibili in quanto non tengono conto delle motivate risposte già offerte dalla sentenza impugnata alle speculari argomentazioni svolte nel giudizio di rinvio.

8 . 12 Quanto poi al ricorso dell'Avvocato Impellizzeri è solo il caso di rilevare che le censure sono pressoché totalmente in conferenti rispetto al punto oggetto dell'annullamento con rinvio, relativo soltanto alla sussistenza del dolo specifico del reato di strage, essendo invece tutto il resto coperto dal giudicato. Le uniche censure congruenti, relative alla individuazione del momento in cui l'Agate aveva consentito alle modalità stragiste ed al mancato avvertimento ai suoi parenti del giorno in cui si sarebbe verificata la strage, sono già state trattate con riguardo agli analoghi motivi di ricorso dell'Avvocato Cardinale.

9 Posizione dell'imputato SPERA BENEDETTO.

9 . 1 Spera Benedetto è stato assolto in via definitiva dalla strage di via D'Amelio, mentre nel presente procedimento deve rispondere della strage di Capaci e reati connessi per cui aveva riportato condanna in primo ed in secondo grado.

9 . 2 La sentenza di condanna in appello è stata annullata dalla Corte di Cassazione per la verifica della posizione dello Spera come capo mandamento alla data della strage e di eventuali elementi confermativi della consapevolezza e della condivisione deliberativa - informativa del disegno criminoso secondo i criteri affermati dalla sentenza Lima della Corte di Cassazione.

9 . 3 La sentenza di rinvio ha ritenuto che Spera Benedetto, il quale era libero all'epoca delle riunioni deliberative della strage, rivestisse il ruolo di capo del mandamento di Belmonte - Mezzagno alla stregua delle concordanti e molteplici dichiarazioni dei collaboratori sentiti nella precedente fase di merito (Ganci Calogero, Di Matteo Mario Santo e Cancemi che avevano collocato la sua investitura come capo mandamento poco dopo l'omicidio di Pietro Ocello avvenuto il 7 settembre 1991 e lo avevano indicato presente alle riunioni della commissione) ma anche di quelli sentiti nel giudizio di rinvio (Giuffrè che aveva riferito che lo Spera era stato nominato capo mandamento nella riunione degli auguri del dicembre del 1991 e che successivamente aveva partecipato alle riunioni della commissione con tale ruolo, avendo pure un rapporto molto intenso con Riina; e Vara che aveva confermato che Spera era stato nominato capo mandamento di Belmonte - Mezzagno dopo l'uccisione di Ocello che era a capo del mandamento di Missilmeri, poi riunito a Mezzagno per assegnarli entrambi a Spera). Ed ha quindi collegato la responsabilità di Spera Benedetto non solo alla sua qualità di capo mandamento e componente di diritto della commissione provinciale al tempo in cui erano state deliberate le stragi, ma anche alla sua partecipazione effettiva alle riunioni deliberative, come riferito da numerose fonti collaborative concordanti (Giuffrè, Brusca, Ganci Calogero, Cancemi, Anzelmo e Di Matteo) e dalla conferma diretta che Riina aveva dato a Cancemi della informativa della strage allo Spera, non rilevando poi la sua assoluzione in altri processi per altri omicidi eccellenti poiché era stato valutato un diverso materiale probatorio.

9 . 4 la sentenza impugnata ha poi valorizzato anche, come elemento di riscontro, l'episodio riferito da Brusca per cui Spera, che lo aveva accompagnato ad un appuntamento con Riina gli aveva detto "beate le mani che hanno commesso questo crimine" (riferendosi al fatto che Brusca aveva azionato il congegno esplosivo a

Capaci), ritenendo tale felicitazione non già un consenso successivo alla strage, bensì una conferma di adesione preventiva, alla luce degli altri elementi emersi.

9 . 5 Nell'interesse di Spera Benedetto il difensore Avvocato Rosa Maria Giannone ha dedotto con due separati motivi: 1) violazione dell'art. 192 C.P.P. in ordine alla ritenuta responsabilità dello Spera per concorso morale nella strage di Capaci: poiché la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione aveva imposto al giudice di rinvio di individuare la condotta in concreto tenuta dal singolo concorrente morale e cioè il contributo organizzativo alla realizzazione dell'evento con specifico riferimento al preventivo avvertimento dei capi mandamento assenti alle riunioni deliberative, come Spera, ed al consenso manifestato in qualsiasi modo, la sentenza impugnata aveva condannato l'imputato senza verificare in concreto la sua responsabilità, ricalcando gli errori della sentenza annullata, posto che nessun collaboratore, neppure quelli sentiti nel giudizio di rinvio, avevano indicato lo Spera come partecipante alle riunioni della commissione provinciale né tanto meno come partecipante alle successive riunioni ristrette; 2) contraddittorietà della motivazione: l'unitarietà del piano stragista, valorizzata dalla sentenza impugnata, che avrebbe assunto la natura di conferma del piano originario risalente agli anni '80, si poneva in insanabile contrasto con la assoluzione dello Spera per gli omicidi Lima e Borsellino, mentre le congratulazioni dello Spera al Riina per gli autori della strage della Capaci, di cui aveva parlato Brusca che aveva accompagnato Spera da Riina, era fatto irrilevante in quanto successivo alla strage.

9 . 6 Il ricorso è infondato.

9 . 7 La sentenza di rinvio ha esattamente riportato le motivazioni dell'annullamento ed ha dato congrua risposta alle ragioni dello stesso, individuando una serie di prove dirette e di indizi gravi e convergenti da cui ha desunto che Spera era componente di diritto

della Commissione provinciale, in quanto investito come capo del mandamento di Belmonte - Mezzagno dopo la uccisione di Pietro Ocello, avvenuta il 7 settembre del 1991, anche in considerazione del rapporto molto intenso che lo legava a Riina; ha poi valorizzato la partecipazione dello Spera, in tale ruolo, ad una serie successiva di riunioni della commissione in vista della attuazione delle stragi, nonché le dichiarazioni del collaboratore Cancemi, che aveva appreso da Riina di avere informato lui direttamente lo Spera della deliberazione della stragi, acquisendone altresì il consenso poiché, se Riina avesse percepito qualche motivo di dissenso, si sarebbe precipitato a convocare la commissione in quanto voleva mantenere in quel momento la pax mafiosa ed avere il consenso di tutti.

La valutazione sulla rilevanza e sulla congruità delle prove sopra indicate, che non si appalesa illogica, attiene al merito e non può essere sindacata in sede di legittimità.

Il fatto che Spera fosse stato ufficialmente investito come capo mandamento nel corso della riunione degli auguri del 1991, alla stregua delle dichiarazioni del collaboratore Giuffrè, non contraddice la convergenza degli indizi sopra indicati poiché lo stesso Giuffrè e diversi altri collaboratori indicano lo Spera presente alle riunioni successive. E' vero che la sentenza impugnata ha ritenuto che nel corso della riunione degli auguri la deliberazione stragista fosse già perfetta, però la manifestazione del consenso da parte del capo mandamento subentrante era necessaria prima della realizzazione delle stragi, pur se già deliberate, secondo collaudate regole della consorteeria mafiosa, di cui il giudice del rinvio, con valutazione insindacabile in questa sede, ha ritenuto provato e vigente la sussistenza al momento delle stragi; e nella specie il giudice del rinvio ha correttamente ritenuto che il consenso dello Spera vi fosse stato prima della esecuzione delle stragi, sia direttamente nelle mani di Riina cui era legato da particolare rapporto fiduciario, sia nel corso delle numerose riunioni, successive a quella di metà dicembre

1991, in cui si era discusso dell'esito paventato del maxiprocesso e poi dell'esito effettivo e si erano adottate le conseguenti contromisure anche in termini stragisti.

9 . 8 La assoluzione dello Spera nei processi Lima e Borsellino è del tutto irrilevante in tale ambito poiché, come già più volte rilevato, si era trattato di processi basati su un materiale probatorio molto più povero di quello raccolto specialmente nel giudizio di rinvio a seguito di diversi nuovi collaboratori di giustizia, tutti con importanti ruoli all'interno di *cosa nostra*.

Infine, le congratulazioni di Spera a Riina dopo la strage, pur non potendo da sole fondare un giudizio di colpevolezza del suddetto imputato, costituiscono peraltro, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, un riscontro corroborativo della preventiva adesione dello Spera al progetto stragista per il cui buon esito si era sentito in dovere di andare a congratularsi con Riina che aveva fortemente voluto le stragi coinvolgendo tutti i componenti delle Commisisoni regionale e provinciale.

10 . Posizione dell'imputato GIUFFRÈ ANTONINO

10 . 1 Giuffrè Antonino è stato condannato nel giudizio di rinvio per entrambe le stragi ed ha presentato personalmente ricorso per cassazione lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche in aggiunta a quella – concessa – di cui all'art. 8 del d. l. n. 152 del 1991 convertito nella legge n. 203 del 1991. Ha all'uopo rilevato che le attenuanti generiche erano state concesse a Ganci Stefano senza neppure spiegare i motivi – facendo riferimento soltanto alla motivazione della precedente sentenza di appello che le aveva già concesse – il che non consentiva il controllo delle ragioni di tale scelta discriminatoria e che sussistevano comunque, a suo favore, gli elementi di cui alla seconda parte dell'art. 133 C.P., nn. 3 e 4, che avrebbero consentito una valutazione favorevole della sua richiesta in considerazione del suo totale ravvedimento e della sua

condotta successiva al reato, anche di totale disponibilità per la giustizia, che dimostrava il suo distacco dalla criminalità organizzata e la profonda revisione interiore.

10 . 2. Il ricorso è manifestamente infondato.

In tema di attenuanti generiche il giudice di merito ha un largo potere discrezionale ed in particolare può valutare se e quali, tra gli elementi indicati dall'art. 133 C.p., ritiene decisivi ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis.

Nella specie il giudice del rinvio ha indicato specificamente i criteri seguiti, mentre il ricorrente richiama come circostanze a lui favorevoli il ravvedimento e la disponibilità verso la giustizia e cioè elementi che sono già stati valutati ai fini della attenuante della collaborazione e che non possono essere valutati una seconda volta ai fini della concessione delle attenuanti generiche. Il raffronto con la posizione di Ganci Stefano è poi improprio, considerato che le attenuanti generiche erano già state concesse al Ganci in sede di appello per cui il giudice del rinvio non poteva, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, applicargli in sede di rinvio un trattamento sanzionatorio deteriore.

11 Posizione dell'imputato BUSCEMI SALVATORE

11 . 1 Buscemi Salvatore, già condannato in via definitiva due volte per associazione mafiosa a pene temporanee, all'ergastolo per un omicidio e ad altro ergastolo per la strage di via Pipitone (in cui avevano perso la vita Rocco Chinnici, la scorta ed il portiere dello stabile) deve rispondere nell'attuale processo di entrambe le stragi (Capaci e via D'Amelio) e reati connessi. Era capo del mandamento di Boccadifalco o Passo di Rigano, ma essendo agli arresti domiciliari dal 1988 fino al 22.10.1991 e quindi sottoposto successivamente a custodia in carcere in virtù della cd. legge Martelli che vietava gli arresti domiciliari per i mafiosi, aveva un sostituto libero nella persona

di suo cugino Michelangelo La Barbera che era pure socio nella società Calcestruzzi della famiglia Buscemi. Era poi fratello di Nino Buscemi, uomo d'onore dello stesso mandamento, che lo rappresentava negli appalti pubblici, negli affari e nei rapporti con i politici.

Per la strage di Capaci era stato assolto in primo grado e condannato in appello, mentre per la strage di via D'Amelio era stato assolto sia in primo che in secondo grado.

11 . 2 La Corte di Cassazione ha annullato la condanna in appello per la strage di Capaci ritenendo fondato il motivo per cui la perdurante carcerazione metteva in discussione la permanenza della titolarità, in capo a Salvatore Buscemi, del mandamento di Boccadifalco alla stregua delle allegazioni difensive, non confutate dalla sentenza di appello, correlate alle dichiarazioni collaborative che avevano indicato nel sostituto Michelangelo La Barbera un rappresentante pieno ed autonomo del mandamento in seno alla commissione provinciale, avvalorato da riscontri di assorbenti e quindi esclusivi poteri di gestione oggettivamente individuati dalle risultanze dell'accentuato protagonismo nella strage di Capaci. Ciò integrava carenza motivazionale ed imponeva il rinvio per nuovo libero esame di tutte le risultanze eventualmente pretermesse, anche perché era mancata la necessaria verifica della regola della informativa al capo mandamento detenuto, avendo la sentenza di appello omissa di considerare i riscontri dell'autonomo potere di gestione del sostituto e di precisare le iniziative informative specifiche, a parte l'elemento della telefonata intercettata, che appariva però neutro se avulso dal collegamento ad elementi idonei a giustificare la valenza accreditata di consapevolezza del progetto stragista.

11 . 3 La sentenza di rinvio, premesso che in sede di rinvio erano stati acquisite rilevanti prove testimoniali e documentali anche del fatto che Buscemi Salvatore era legato da interessi di grosso spessore ai referenti politici che *cosa nostra* voleva eliminare con la

strategia stragista, per cui il suo consenso per deliberare la strage di Capaci era essenziale per il mantenimento della pax mafiosa, ha rilevato:

-era stato provato, alla stregua delle numerose prove dichiarative assunte nei precedenti gradi di merito, cui si erano aggiunti nel giudizio di rinvio i collaboratori Vara, Cucuzza, Marchese, Ganci Calogero, Mutolo, Brusca, Cancemi e Giuffrè, che Buscemi Salvatore, pure durante la detenzione, aveva conservato il ruolo di capo mandamento, anche perché era fratello di Nino Buscemi che collaborava attivamente con Riina e teneva insieme al fratello Salvatore i rapporti con l'onorevole Lima (" lo tenevano in mano" alla stregua delle dichiarazioni del collaboratore Cancemi);

- le poche voci dissonanti sul punto (Ferrante e Di Matteo Mario) erano isolate e comunque compatibili con la conservazione della titolarità del mandamento in capo al Buscemi;

- la Corte di Cassazione, con la sentenza relativa all'annullamento per la strage di via D'Amelio, aveva evidenziato come Riina considerasse Buscemi Salvatore come suo interlocutore ed aveva riconosciuto che La Barbera, che fra l'altro era già stato condannato in via definitiva per la strage di Capaci avendo espresso in commissione parere favorevole alla strage, era un sostituto fedele al 100%, per cui non avrebbe mai potuto esprimere in commissione un parere diverso da quello del suo capo;

- seppure La Barbera, che rappresentava il capo mandamento nei rapporti mafiosi, avesse avuto per tali rapporti una autonomia gestionale, ciò non contraddiceva il fatto che avesse espresso di fatto la volontà del suo capo quanto alle stragi;

-Buscemi Salvatore, benché detenuto, aveva avuto la concreta possibilità di tenere i rapporti con La Barbera tramite il fratello Nino con cui aveva colloqui in carcere due volte al mese da ottobre 1991 in poi e che teneva a sua volta costanti contatti con La Barbera; inoltre era emerso che Riina curava personalmente la informativa ai detenuti, i

quali, una volta informati, in base alla regola mafiosa, qualora fossero stati dissenzienti, avrebbero avuto l'onere di fare pervenire il loro dissenso a Riina che avrebbe subito convocato una apposita riunione della commissione;

-per Buscemi, che era un grosso imprenditore legato alla politica ed agli affari, il giudice Falcone, che pareva in quel momento designato alla Direzione Investigativa Antimafia, costituiva un grosso pericolo, anche se non aveva personalmente ricevuto grossi danni dall'esito del maxiprocesso, per cui aveva un interesse anche personale alla sua eliminazione affinché non indagasse sugli affari dei Buscemi, oltre al generale interesse a ripristinare il prestigio mafioso; ed anche Lima era stato d'altronde ormai abbandonato fin dal 1987, allorché *cosa nostra* aveva assicurato il suo appoggio elettorale al PSI ed istituito il cd. "tavolino" intorno al quale sedevano insieme mafia, politica ed imprenditoria, fiore all'occhiello di *cosa nostra*, pur essendosi nutrita fino all'ultimo una flebile speranza che potesse fare qualche cosa per "aggiustare" in cassazione il maxi processo;

-la assoluzione del Buscemi dall'omicidio Lima non escludeva la responsabilità per l'omicidio Falcone poiché si trattava di procedimenti separati basati su diversi compendi probatori.

Da tali elementi precisi e convergenti la sentenza di rinvio ha tratto il convincimento che anche Buscemi Salvatore fosse stato avvertito della deliberazione della strage di Capaci attraverso più interlocutori privilegiati, essendo indispensabile per il mantenimento della pax mafiosa il suo consenso a causa dei rapporti privilegiati che lo legavano a Riina ed all'onorevole Lima, la cui uccisione faceva parte dell'unitaria deliberazione stragista, ed avesse prestato il suo consenso a tale deliberazione, così rafforzando la volontà dei correi.

11. 4 Quanto alla strage di via D'Amelio la Corte di cassazione ha annullato la assoluzione in appello di Buscemi Salvatore - basata sul fatto che mancava la prova che fosse stato avvertito posto che aveva un sostituto con poteri autonomi, mentre i rapporti con i parenti attraverso i colloqui erano di per sé "neutri" - ritenendo illogica e contraddittoria la motivazione poiché da altre parti della sentenza risultava che anche il responsabile formale del mandamento doveva essere avvertito, che La Barbera era un suo fedelissimo e Riina considerava il Buscemi il suo interlocutore per il mandamento di Boccadifalco; per cui era illogico ritenere che non fosse stata sentita la esigenza di raccogliere il suo consenso, considerato anche che era legato da rilevanti rapporti ai politici che dovevano essere uccisi e la sua adesione era quindi indispensabile per il mantenimento della pax mafiosa; inoltre era stato rilevato pure un errore di interpretazione circa i colloqui fra Buscemi Salvatore ed il fratello Antonino poiché non si trattava soltanto di un parente, bensì di un mafioso che manteneva costanti rapporti con La Barbera, sicuramente avvertito del nuovo corso.

11. 5 La sentenza di rinvio ha ritenuto che il Buscemi fosse stato avvertito anche della strage di via D'Amelio, che era stata deliberata insieme a quella di Capaci prima dalla commissione regionale e poi da quella provinciale e la cui deliberazione si era perfezionata quanto meno con la riunione degli auguri del dicembre del 1991, e che avesse prestato il proprio consenso anche per tale strage, sulla base degli stessi elementi già indicati in relazione alla strage di Capaci.

11 . 6 Nell'interesse di Buscemi Salvatore il difensore Avvocato Paola Severino ha lamentato, con il ricorso, la violazione, da parte del giudice del rinvio, dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione con le due sentenze di annullamento sotto due diversi profili: poiché la responsabilità personale dei mandanti doveva essere provata specificamente anche per i delitti eccellenti all'interno di Cosa Nostra, il giudice

di rinvio avrebbe dovuto indicare le specifiche prove da cui aveva desunto che il Buscemi, detenuto all'epoca dei fatti e che quindi non aveva certamente partecipato alle riunioni dei vertici mafiosi, fosse stato informato dei progetti stragisti ed avesse prestato il suo consenso, mentre invece aveva utilizzato alcune massime di esperienza senza verificarne la applicazione nel caso concreto ed aveva erroneamente valorizzato le dichiarazioni del collaboratore Cancemi (che aveva appreso da Riina che avrebbe avvertito lui Buscemi) che però erano contraddittorie ed illogiche e comunque prive di riscontri individualizzanti, tali non essendo né la presunzione di illiceità dei colloqui in carcere fra il Buscemi ed il fratello mafioso Antonino, né tanto meno l'inaccettabile sillogismo per cui, avendo La Barbera, sostituto del Buscemi, espresso il suo consenso alle stragi, tanto che era stato condannato in via definitiva, e non potendo il sostituto esprimere una volontà diversa da quello del suo capo, se ne doveva desumere che anche il Buscemi avesse prestato il consenso alle stragi; le sentenze di annullamento avevano pure rimesso al giudice di rinvio la verifica del ruolo rivestito dal Buscemi in seno a Cosa Nostra anche in relazione ai rapporti con La Barbera e della natura dei colloqui in carcere fra il Buscemi ed il fratello e su entrambe tali verifiche la sentenza impugnata era caduta in travisamento della prova poiché aveva selezionato le dichiarazioni dei collaboratori favorevoli alla tesi accusatoria, così giungendo a conclusioni diverse rispetto a quanto accertato da due sentenze irrevocabili sugli stessi fatti, aveva omesso di considerare la distinzione fra ruolo formale e ruolo effettivo di capo mandamento, e, pur ammettendo in ipotesi la autonomia di La Barbera, aveva apoditticamente concluso che questa era comunque compatibile con la manifestazione di consenso del Buscemi alla deliberazione stragista, senza spiegare da quali elementi avrebbe desunto che alla deliberazione criminosa avrebbero dato apporto sia il sostituto che il sostituito; e, quanto alla natura dei colloqui in carcere con il fratello, si era basata sulla plausibilità

della tesi per cui i colloqui avrebbero potuto costituire un veicolo di trasmissione di informazioni circa le deliberazioni stragiste per desumere ingiustificatamente la certezza di ciò.

11 . 7 Lo stesso difensore ha in seguito presentato motivi nuovi di ricorso ribadendo: mancava la prova della comunicazione al Buscemi dei delitti eccellenti e della acquisizione del suo consenso, essendo sul punto contraddittorie, ^{non} infondenti e non riscontrate le dichiarazioni del Cancemi che aveva dovuto ammettere di non potere dire se il messaggio di Riina fosse o meno arrivato ai soggetti non partecipanti alle riunioni, anche se Riina glielo aveva assicurato; la risposta del giudice del rinvio in merito alla permanenza della titolarità del mandamento di Boccadifalco in capo al Buscemi, nonostante il perdurante stato di detenzione di quest'ultimo e le allegazioni difensive, non confutate dalla sentenza di appello relativa alla strage di Capaci, era inadeguata e non aveva superato le lacune rilevate dalla sentenza di annullamento poiché avrebbe dovuto verificare la "sostanziale" ed "attuale" partecipazione del Buscemi all'organo di vertice di Cosa Nostra, e non invece la partecipazione "virtuale" connessa alla titolarità formale della carica di capo mandamento che alcuni collaboratori di giustizia gli avevano attribuito, come aveva fatto; quanto ai colloqui in carcere con il fratello mafioso, che a sua volta aveva rapporti con La Barbera, frequentatore delle riunioni della Commissione Provinciale di Palermo di Cosa Nostra - colloqui reputati leciti dalla sentenza di appello di assoluzione del Buscemi per la strage di via D'Amelio e che invece la sentenza di annullamento aveva qualificato come elemento indiziario della ricezione della informativa e della trasmissione del consenso da parte del ricorrente - la sentenza di annullamento impegnava il giudice di rinvio soltanto nel senso che non poteva presumere la liceità dei colloqui familiari ma non imponeva che invece avessero carattere indiziario della illiceità degli stessi, essendo ciò escluso dai fatti accertati e

dalle puntuali allegazioni difensive attinenti alla esclusione del carattere indiziario dei colloqui da parte della Corte di Cassazione che aveva deciso sulle misure cautelari, che neppure il giudice del rinvio aveva valutato, nonostante il dictum della sentenza di annullamento; erano state trascurate o malamente interpretate le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che avevano attribuito la qualità di capo mandamento a La Barbera e non sapevano neppure chi fosse Salvatore Buscemi; infine, la sentenza impugnata si poneva in contrasto con altre (ad esempio quella relativa all'omicidio Lima) che avevano assolto Buscemi da analoghe accuse di concorso morale in omicidi "eccellenti" in base al rilievo che la qualità di membro di diritto della Commissione Provinciale di Cosa Nostra non era sufficiente, soprattutto in presenza di un sostituto nel mandamento con autonomi poteri di gestione.

11 . 8 Il ricorso è infondato.

11 . 9 Per la strage di Capaci la condanna in appello del Buscemi, basata sul rilievo formale che si trattava del responsabile del mandamento che in quanto tale, pur se detenuto, doveva essere avvertito anche se aveva un sostituto libero nella gestione del mandamento mafioso, è stata annullata al fine della verifica del fatto che avesse conservato o meno la rappresentanza del mandamento, benché detenuto, e della ulteriore verifica della esistenza o meno della regola mafiosa del diritto alla informativa da parte del capo mandamento detenuto.

Per la strage di via D'Amelio la sentenza di appello di assoluzione, basata sul rilievo che mancava la prova che fosse stato "avvertito" in carcere poiché aveva un sostituto libero ed i rapporti, pur se accertati attraverso i colloqui in carcere, con i parenti, pur se mafiosi, erano "neutri", è stata invece annullata poiché è stato ritenuto illogico e contraddetto da altre risultanze riportate dalla stessa sentenza di appello che Buscemi Salvatore non fosse stato "avvertito", quando La Barbera - che sicuramente aveva

prestato il consenso visto che era stato già condannato in via definitiva - era un suo fedelissimo e Riina considerava Buscemi e non La Barbera il suo diretto referente, anche perché Buscemi era legato da importanti rapporti, per conto di *cosa nostra*, con gli uomini politici che si volevano uccidere e, nel contempo, costituiva errore di interpretazione considerare neutri i colloqui in carcere fra Buscemi ed il fratello mafioso che, fra l'altro, aveva contemporaneamente rapporti costanti anche con La Barbera.

11 . 10 La diversa soluzione adottata per le due vicende dalle due sentenze di appello (una di condanna ed una di assoluzione) ma soprattutto il diverso compendio probatorio dei due procedimenti relativi alle due stragi di Capaci e di via D'Amelio, che erano rimasti separati fino al giudizio di rinvio, giustifica la apparente contraddizione fra le motivazioni delle due sentenze di annullamento della quinta e della sesta sezione penale della Corte di Cassazione. Occorre però subito ribadire che la contraddizione è più apparente che reale, poiché entrambi gli annullamenti assegnano al giudice del rinvio lo stesso identico compito di riesaminare il materiale probatorio, compreso quello eventualmente già in atti e trascurato dai giudici di merito, al fine di verificare se il Buscemi fosse effettivamente il titolare del mandamento e se fosse stato informato delle stragi; e comunque successivamente i motivi di contraddizione apparente sono stati superati non solo perché i due procedimenti sono stati riuniti in sede di appello, così determinando la omogeneizzazione del materiale probatorio, ma soprattutto in quanto sono state raccolte nel giudizio di rinvio nuove prove di rilevante spessore che hanno dato luogo ad un compendio probatorio ben più vasto di quello preesistente. Il che consente di escludere che la sentenza di rinvio abbia travisato o non rispettato il compito assegnato ai giudici di merito in quanto - così come indicato dalle due sentenze di annullamento - ha rielaborato l'intero materiale probatorio ormai omogeneizzato e le nuove risultanze probatorie nell'ambito del principio di diritto affermato dalla sentenza

"Lima", già citata, richiamata dalle sentenze di annullamento, per cui non è configurabile per i membri della Commissione una mera responsabilità di posizione, mentre occorre che il singolo componente sia informato e presti il suo consenso, anche se tacito.

11. 11 Ciò posto ed una volta accertato che l'unico principio di diritto di cui le sentenze di annullamento con rinvio hanno disposto il rispetto - con riguardo ai criteri da cui fare discendere la responsabilità come mandanti degli omicidi cd. eccellenti in capo ai componenti della cupola mafiosa - ha trovato applicazione da parte della sentenza di rinvio, che ha espressamente richiamato quel principio ed incasellato in esso il materiale probatorio, va aggiunto che tutte le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione ed alla valutazione dei fatti attengono al merito e non possono costituire oggetto di censura in sede. Ciò vale, in particolare, per la conservazione da parte del Buscemi del ruolo *effettivo* di capo mandamento anche dopo il suo arresto, alla stregua delle concordanti dichiarazioni di ben nove collaboratori di giustizia sentiti nel giudizio di rinvio (Vara, Cucuzza, Ferrante, Marchese, Ganci Calogero, Mutolo, Brusca, Cancemi e Giuffrè), della considerazione ~~del Buscemi che aveva conservato~~ *Buscemi* *che fu* Riina, ~~il quale~~ continuava a considerarlo *A* il vero capo mandamento anche se aveva un sostituto libero, della particolare posizione che rivestiva Buscemi in seno a *cosa nostra* quale soggetto deputato a tenere i rapporti anche affaristici con i politici, tramite il fratello Nino (attraverso l'istituto cd. del *tavolino*, intorno al quale sedevano insieme mafia, politica ed imprenditoria e che costituiva il *fiore all'occhiello* di Riina) e della fedeltà assoluta (al 100%) del La Barbera nei confronti del Buscemi, di cui era non solo sostituto ma anche cugino e cointeressato nella società familiare dei Buscemi nel settore del calcestruzzo, per cui non era neppure prospettabile che potesse trasgredire gli ordini che gli venivano dal suo capo ovvero assumere una autonomia gestionale del

mandamento; e vale anche per la prova della persistenza dei rapporti fra Buscemi Salvatore ed il capo della Commissione, Riina, anche durante la detenzione attraverso ben due canali e cioè quello del *filo diretto* con Riina (che aveva assicurato al Cancemi di avere *avvertito* il Buscemi) e quello dei comprovati costanti rapporti trilaterali, nel periodo in cui erano state deliberate ed attuate le stragi, fra Buscemi Salvatore, il fratello Nino e La Barbera (il quale aveva espresso il consenso nelle riunioni della Commissione proprio nel periodo immediatamente successivo all'arresto di Buscemi Salvatore e per questo era stato condannato in via definitiva per la strage di Capaci); per cui tutti i motivi di ricorso con riguardo a tali punti sono inammissibili poiché la ricostruzione del fatto appartiene al giudice del merito, salvo che si appalesi apertamente illogica o contraddittoria, il che non è nel caso in esame, mentre, per converso, la sentenza di annullamento con rinvio per la strage di via D'Amelio aveva già ritenuto palesemente illogica la contraria ricostruzione del fatto per cui la esistenza di un sostituto avrebbe privato il capo mandamento, fra l'altro detenuto da brevissimo tempo, essendo stato arrestato soltanto il 22.10.1991, del suo ruolo e potere effettivo che continuava ad essergli riconosciuto dal capo indiscusso della cupola Riina e che aveva la possibilità, anche di fatto, di continuare ad esercitare attraverso i colloqui in carcere (due al mese dall'ottobre del 1991 in poi) con il fratello Nino che aveva costanti rapporti con il sostituto La Barbera.

E' vero che non è stata acquisita la dimostrazione del preciso momento storico in cui Buscemi Salvatore aveva ricevuto l'*avviso* in carcere della stragi, però, trattandosi di prova indiziaria, oltretutto attraverso due complessi indiziari convergenti, non era necessaria tale prova, dovendosi soltanto acquisire la prova "oltre ogni ragionevole dubbio" del fatto che il Buscemi era stato avvertito e non si era opposto e tale prova è stata acquisita attraverso la coordinazione di elementi fattuali e logici convergenti di

grosso spessore, fra cui anche le dichiarazioni di Cancemi (riscontrate logicamente dai particolari rapporti ed interessi che legavano Riina al Buscemi, di carattere vitale per *cosa nostra*) che aveva saputo direttamente da Riina, *la cui parola era oro*, che Buscemi era stato avvertito e non aveva certamente espresso il suo dissenso poiché vigeva la regola mafiosa, rigorosamente rispettata da Riina anche in quel periodo in cui era vitale mantenere la pax mafiosa, per cui, in caso di dissenso anche di uno solo dei componenti della Commissione, questa avrebbe dovuto essere riconvocata immediatamente

11. 12 Gli altri motivi di ricorso sono poi infondati.

La natura presuntivamente lecita dei colloqui in carcere fra Buscemi Salvatore ed il fratello nel periodo delle stragi, affermata da una delle decisioni della Corte di Cassazione in sede cautelare, non contraddice la motivazione della sentenza di rinvio poiché, a parte il rilievo che il giudice del rinvio è obbligato a rispettare il dictum della sentenza di annullamento, il cd. giudicato cautelare è sempre allo stato degli atti, mentre il giudice del rinvio era vincolato dalla sentenza di annullamento e dalle sopravvenienze probatorie di cui non aveva avuto cognizione il giudice della cautela.

La assoluzione del Buscemi dall'omicidio Lima è ugualmente irrilevante in questa sede poiché, come già ampiamente rilevato in relazione alla posizione di altri imputati e come posto in luce dalla stessa sentenza di annullamento per la strage di via D'Amelio, il diverso compendio probatorio giustificava le diverse decisioni.

Infine, con riguardo alla valutazione della attendibilità dei collaboratori, le sentenze di annullamento hanno già ritenuto corretto il giudizio di attendibilità espresso sui collaboratori dalle sentenze di merito, e quanto ai nuovi collaboratori, il giudice di rinvio ha dedicato una ampia motivazione, logicamente condivisibile, alla conferma del giudizio di attendibilità anche dei suddetti. I pretesi contrasti fra le dichiarazioni di

alcuni collaboratori, sottolineati dai motivi di ricorso, sono stati, dal loro canto, ritenuti inesistenti dalla sentenza impugnata che sotto tale profilo non è censurabile in sede di legittimità.

12 Posizione dell'imputato FARINELLA GIUSEPPE

12.1 Farinella Giuseppe, capo del mandamento mafioso di San Mauro Castelverde o Gangi, è rimasto libero fino al 21 marzo 1992 e deve rispondere nel presente giudizio di entrambe le stragi e reati connessi. Per la strage di Capaci è stato assolto in primo grado e condannato in appello, mentre per quella di via D'Amelio è stato condannato in primo grado ed assolto in appello.

12.2 La V sezione di questa Corte ha annullato la condanna in appello del Farinella per la strage di Capaci per difetto di motivazione sulla adeguata individuazione di elementi probatori confermativi della partecipazione deliberativa del Farinella nell'iniziale riunione ristretta programmatica e per la successiva informazione ricevuta per la fase strategica costituita appunto dalla strage di Capaci; con incarico al giudice del rinvio di nuovo esame delle risultanze processuali che potessero avvalorare o escludere la informativa al Farinella, tenendosi anche conto del fatto che Cancemi non aveva precisato quali fossero i coimputati che Biondino aveva contattato e che il riferimento di Brusca circa la partecipazione del Farinella alla riunione di Altofonte, successiva all'omicidio dell'onorevole Lima, richiedeva la qualificazione probatoria di riscontri dimostrativi di specifico coinvolgimento morale nella determinazione successivamente assunta per la strage di Capaci.

12.3 Il giudice del rinvio, rilevato che il Farinella era libero al tempo della deliberazione unitaria delle stragi ed anche a quello delle riunioni ristrette, ha rilevato:

- era ormai accertato con autorità di giudicato e confermato da tutti i collaboratori, compresi quelli numerosi assunti nel giudizio di rinvio, che Farinella era capo, anche al momento delle stragi, del mandamento di Gangi – San Mauro Castelverde, per la cui conduzione si avvaleva, dopo l'arresto, del figlio Domenico;
- il ruolo di Farinella di capo mandamento e di componente della commissione provinciale era stato attestato nel giudizio di rinvio dai collaboratori Calvaruso, Brusca, Giuffrè e Cancemi, nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione di annullamento relativa alla strage di via D'Amelio che aveva accertato come il mantenimento del ruolo anche dopo l'arresto fosse rimasto dimostrato da numerosi incontri in ambito carcerario, dalle confidenze di Santi Pullara e dai ricordi di Calvaruso;
- nel precedente giudizio di merito non era stato dato rilievo alla circostanza che alla strage di Capaci aveva partecipato materialmente, come artificiere, il Rampulla, che apparteneva al mandamento di San Mauro Castelverde il cui capo, e cioè il Farinella, doveva prestare specifico consenso poiché l'uomo d'onore era legato da rapporti di obbedienza al capo mandamento, come riferito dai collaboratori Ganci Calogero e Busca;
- il colloquio fra Farinella e Brusca ad Altofonte, più che una frase di compiacimento, era un atto di " messa a disposizione " che Farinella aveva trasmesso a Riina – che aveva apprezzato - tramite Brusca, e ciò dopo l'inizio della programmazione della strage, ma prima della sua esecuzione (posto che Farinella era stato arrestato il 21 marzo 1992 mentre l'uccisione del Dott. Falcone è del 23 maggio 1992), il che integrava un rilevante indizio della adesione già espressa dal Farinella alla strage, specie se collegato all'impiego effettivo del suo uomo Rampulla nella strage;
- Giuffrè aveva collocato il Farinella presente alla riunione degli auguri del dicembre del 1991 in cui erano state deliberate entrambe le stragi, mentre Brusca lo aveva

collocato presente nelle riunioni di casa Priolo ed anche Cancemi lo aveva incontrato alle riunioni e nel giudizio di rinvio aveva riferito che Riina gli aveva detto di avere informato Farinella in ordine alle stragi da compiere;

- era stata sempre rispettata la regola della competenza deliberativa della commissione, anche nel periodo successivo alla realizzazione delle stragi di cui si tratta;

- dopo l'inizio della detenzione Farinella aveva avuto costanti colloqui con i suoi parenti che erano uomini d'onore, promiscuamente ad altre famiglie, mentre il figlio Domenico, divenuto suo sostituto, aveva avuto rapporti con Brusca e Bagarella (quest'ultimo divenuto sostituto di Riina dopo il suo arresto) che erano fra i più accaniti sostenitori della linea stragista, per cui era irrilevante il mandato informativo dato da Riina al Biondino, in quanto ben altre e più agevoli erano le vie informative, peraltro neppure necessarie ai fini dell'accertamento della responsabilità, come mandante, del Farinella in ordine alla strage di Capaci poiché aveva partecipato alle riunioni deliberative nel corso delle quali aveva espresso il suo consenso.

12 . 4 Quanto alla strage di Via D'Amelio, la Corte di Cassazione, annullando la sentenza di assoluzione in appello, ha rilevato che la assidua partecipazione del Farinella alle riunioni della cupola prima del suo arresto, largamente attestata, la rilevanza della condotta dell'imputato precedente all'arresto ed in particolare la frase di giubilo che era sintomatica della partecipazione alla deliberazione stragista dei mesi di febbraio e marzo 1992 e la conservazione del ruolo nella associazione anche successivamente all'arresto, dimostrata da numerosi incontri in ambiente carcerario (Onorato), dalle confidenze riguardanti il 1994 di Santi Pullara e dai ricordi del Calvaruso, circostanze ampiamente descritte nella sentenza di primo grado cui quella di appello si riportava, rendevano illogica la motivazione ed inficiavano il giudizio di assoluzione della sentenza di appello.

12 . 5 La sentenza di rinvio, dopo avere precisato che il momento deliberativo della strage di via D'Amelio era precedente all'arresto del Farinella, che aveva quindi partecipato alle riunioni deliberative nella sua qualità di capo mandamento - ormai coperta da giudicato -, ha ritenuto che gli elementi sopra indicati, con riguardo alla prova della sua responsabilità, quale mandante, della strage di Capaci, integrassero la prova della sua adesione anche alla strage di via D'Amelio poiché aveva approvato il piano unitario anche nel periodo compreso fra l'omicidio Lima (12 marzo 1992) ed il suo arresto (20 marzo 1992) ed aveva successivamente incontrato in carcere i suoi parenti mafiosi ed anche Riina aveva garantito di averlo informato, mentre appariva irrilevante la sua assoluzione relativa all'omicidio Lima avvenuta in un separato processo e sulla base di diverse prove.

12. 6 Nell'interesse di Farinella Giuseppe sono stati presentati due separati ricorsi.

12. 7 Il difensore Avvocato Valerio Vianello ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza di condanna del Farinella deducendo violazione degli artt. 110 C.P., 627 e 192, commi 1 e 3, C.P.P., nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata: poiché la sentenza di annullamento aveva ristretto il campo di intervento del giudice di rinvio al riesame delle risultanze processuali e ad un rigoroso vaglio critico delle stesse, volto a stabilire la sussistenza in capo al ricorrente degli elementi soggettivo ed oggettivo richiesti dalle norme incriminatrici, ulteriori rispetto al ruolo di reggente assunto dal Farinella nell'ambito del suo mandamento, essendo rimasto poi immutato ed anzi impoverito quel quadro, all'esito del giudizio di rinvio, rispetto a quello esaminato dai giudici di legittimità, si imponeva la assoluzione del suddetto imputato in conseguenza della insufficienza del quadro probatorio ed in particolare per mancanza della prova che il Farinella fosse stato avvertito da Riina del proposito stragista e che avesse manifestato la propria adesione al progetto criminale; essendo a tale proposito

irrilevanti le tardive dichiarazioni del Cancemi (in ordine alla assicurazione che gli avrebbe dato Riina di avere avvertito il Farinella della decisione stragista) e del Giuffrè (in ordine alla partecipazione del Farinella alla riunione degli auguri del dicembre 1991, nel corso della quale si sarebbero anche fatti i nomi, come vittime predestinate, di Falcone e Borsellino), fra l'altro smentite da altri collaboratori ed in particolare da Brusca che aveva escluso qualsiasi contributo del Farinella e non sapeva neppure se lo stesso fosse stato avvertito o meno; tanto più che il Farinella non aveva interesse ad uccidere Falcone e Borsellino perchè non era stato neppure imputato nel cd. processo Maxi 1 che costituiva la spina nel fianco di Riina ed era stato assolto dall'omicidio Lima, che, secondo la ipotesi accusatoria, sarebbe stato deliberato insieme agli altri delitti eccellenti.

12 . 8 Con il secondo ricorso, sempre nell'interesse del Farinella, l'Avvocato Antonio Impellizzeri ha dedotto violazione della legge penale e di norme procedurali stabilite a pena di invalidità, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando: non era provato che la commissione provinciale, nella sua dimensione plenaria, fosse stata convocata per la deliberazione dei delitti di strage per cui è processo; non era provato neppure che la prassi dell'unanimità deliberativa fosse stata osservata, risultando, al contrario, che la stessa era stata oggetto di clamorose deroghe; non era possibile surrogare a tale carenza totale di prove attraverso la generica affermazione del Cancemi secondo cui Riina garantiva comunque il preavviso ai capi mandamento detenuti poiché si trattava di uno schema sillogistico privo della necessaria giustificazione interna e viziato da una presupposizione meramente apodittica ed anche le riunioni avvenute dopo l'arresto di Riina, che avevano ad oggetto il proseguimento della strategia di delitti eccellenti, non davano alcun conto del rispetto della regola; il movente dei delitti eccellenti era stato attribuito dal Brusca esclusivamente a Riina ed al

suo direttorio di cui Farinella - che non risultava neppure imputato nel cd. maxiprocesso - non faceva parte; la valenza giuridica della cd. *linea strategica* o del cd. *piano meno esteso* o *piano più esteso* andava legata al momento associativo, rilevando come programma del sodalizio e non come deliberazione ai fini del concorso nel reato scopo, mentre, secondo il narrato di Brusca e di Cancemi, le sole riunioni giuridicamente rilevanti erano quelle cd. ristrette, impropriamente definite esecutive; nessun apporto di uomini e mezzi risultava garantito dall'attuale ricorrente in nessuna delle stragi in questione ed inoltre lo stesso era stato assolto dal delitto Lima e non era stato neppure indagato per l'omicidio dell'esattore Ignazio Salvo; se anche il ricorrente avesse manifestato il proprio dissenso le stragi sarebbero state ugualmente commesse ed in ogni caso restavano privi di rilievo la approvazione postuma o il consenso tacito successivo a causa dell'inefficacia del rafforzamento causale rispetto all'altrui volontà, già capace di svolgersi autonomamente ed indipendentemente per il compimento del fatto; la sentenza di rinvio poteva avere dimostrato la appartenenza virtuale del ricorrente all'organismo di vertice, ma nulla era possibile dire in ordine al contributo causale ed efficiente al delitto scopo; la stessa sentenza, pur avendo affermato i principi di diritto esposti nella sentenza di annullamento, ne aveva dato poi, sul piano della verifica probatoria, una applicazione distorta e non conforme alle regole di valutazione della prova sancite dall'art. 192 C.P.P., sicchè all'esito emergeva la grave disapplicazione dei principi giurisprudenziali che richiedevano molteplicità convergente di indizi; in via subordinata violazione dell'art. 116 C.P. e difetto di motivazione in relazione al delitto di strage, mancando la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, del progetto stragista, posto che in altre occasioni il direttorio aveva commesso altri omicidi eccellenti senza il coinvolgimento di vittime ulteriori; per gli stessi motivi doveva essere esclusa la responsabilità del ricorrente in relazione alle

fattispecie delittuose accessorie; sempre in via subordinata, violazione degli articoli 62 bis e 114 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle suddette attenuanti, non potendo costituire motivo ostativo la sola gravità del reato.

12 . 9 Occorre subito ribadire che anche nel caso del Farinella, così come nel caso del Buscemi, le due sentenze di annullamento con rinvio delle precedenti sentenze di appello relative rispettivamente alla strage di Capaci ed a quella di via D'Amelio si pongono in apparente contrasto.

La diversa soluzione adottata per le due vicende dalle due sentenze di appello (una di condanna ed una di assoluzione) ma soprattutto il diverso compendio probatorio dei due procedimenti relativi alle due stragi di Capaci e di via D'Amelio, che erano rimasti separati fino al giudizio di rinvio, giustifica anche in tal caso la apparente contraddizione fra le motivazioni delle due sentenze di annullamento della quinta e della sesta sezione penale della Corte di Cassazione. La contraddizione è però più apparente che reale, poiché entrambi gli annullamenti, premesso in tal caso che il ruolo di capo mandamento del Farinella non era in discussione, assegnano al giudice del rinvio lo stesso identico compito di riesaminare il materiale probatorio, compreso quello eventualmente già in atti e trascurato dai giudici di merito, al fine di verificare se fosse stato informato ed avesse prestato il suo consenso, così restando coinvolto moralmente nella determinazione stragista; e comunque successivamente i motivi di contraddizione apparente sono stati superati non solo perché i due procedimenti sono stati riuniti in sede di appello, così determinando la omogeneizzazione del materiale probatorio, ma soprattutto in quanto sono state raccolte nel giudizio di rinvio nuove prove di rilevante spessore che hanno dato luogo ad un compendio probatorio ben più vasto di quello preesistente.

Ciò consente di escludere che la sentenza di rinvio abbia travisato o non rispettato il compito assegnato ai giudici di merito in quanto – così come indicato dalle due sentenze di annullamento – ha rielaborato l'intero materiale probatorio ormai omogeneizzato e le nuove risultanze probatorie nell'ambito del principio di diritto affermato dalla sentenza "Lima", già citata, richiamata dalle sentenze di annullamento, per cui non è configurabile per i membri della Commissione una mera responsabilità di posizione, mentre occorre che il singolo componente sia informato e presti il suo consenso, anche se tacito.

12 . 10 Ciò posto ed una volta accertato che l'unico principio di diritto di cui le sentenze di annullamento con rinvio hanno disposto il rispetto - con riguardo ai criteri da cui fare discendere la responsabilità come mandanti degli omicidi cd. eccellenti in capo ai componenti della cupola mafiosa – ha trovato applicazione da parte della sentenza di rinvio, che ha espressamente richiamato quel principio ed incasellato in esso il materiale probatorio (il che comporta il rigetto del primo motivo di ricorso dell'Avvocato Vianello, che ha lamentato in primo luogo la violazione del principio di diritto affermato dalle sentenze di annullamento), va aggiunto che sono inammissibili i motivi di ricorso dell'Avvocato Vianello che lamentano un impoverimento del quadro probatorio nel giudizio di rinvio con riguardo all'avvertimento che al Farinella sarebbe pervenuto direttamente dal Riina. Una volta infatti che è stato ritenuto accertato in fatto che Farinella aveva partecipato a numerose riunioni deliberative delle stragi fino al marzo del 1992 (quando la deliberazione delle stragi era già ampiamente perfetta, non interessando la partecipazione dei singoli capi mandamento o di altri uomini d'onore alle successive riunioni esecutive che erano ristrette e riguardavano esclusivamente i soggetti interessati alla esecuzione) e che aveva in quella sede espresso il suo consenso, resta del tutto irrilevante la circostanza che Riina lo avesse o meno avvertito

personalmente o fatto avvertire al di fuori della Commissione poiché quel tipo di avvertimento riguardava gli assenti ed i detenuti, mentre Farinella era libero e presente alle riunioni fino al perfezionamento della deliberazione della stragi.

Tutte le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione ed alla valutazione dei fatti ed in particolare alla partecipazione del Farinella alle riunioni deliberative delle stragi ed al consenso da lui espresso in quella sede, al pari di tutte gli altri partecipanti alle riunioni, oltre che agli altri indizi confermativi, come la sua *messa a disposizione* prima della realizzazione concreta delle stragi, la partecipazione di un uomo d'onore del suo mandamento alla strage di Capaci, la conservazione del suo ruolo di capo mandamento anche dopo il suo arresto, attengono dal loro canto al merito e non possono costituire oggetto di censura in sede.

12. 11 Quanto agli altri motivi di ricorso dell'Avvocato Vianello, è irrilevante la circostanza che il Farinella non fosse neppure imputato nel cd. processo Maxi 1 poiché egli era capo mandamento e quindi coinvolto negli interessi che tutta *cosa nostra* aveva nel cd. maxi processo: Neppure la sua assoluzione per l'omicidio Lima rileva posto che, come più volte osservato, quel processo era basato su un compendio probatorio molto più scarso di quello attuale.

12. 12 Quanto al ricorso dell'Avvocato Impellizzeri, le censure mosse anche da tale ricorso contro la ricostruzione fattuale relativa alla vigenza, al momento delle stragi, della regola della competenza delle Commissioni provinciale e regionale, sono pure in tal caso inammissibili poiché attinenti, appunto, al fatto e comunque hanno già ottenuto completa risposta dalla sentenza impugnata contro le cui motivazioni il ricorrente non muove sostanziali critiche, limitandosi a riproporre quanto già esposto in sede di giudizio di rinvio.

Anche con riguardo alla individuazione del momento deliberativo della strage di via D'Amelio, già perfezionato con la riunione degli auguri del dicembre del 1991, la sentenza impugnata ha svolto una ampia e completa motivazione che si sottrae a qualsiasi censura di illogicità e che pertanto non può essere contestata in sede di legittimità. D'altronde proprio la singolarità e la illogicità della tesi sostenuta dalla sentenza di appello per cui vi sarebbe stata una sorta di novazione della deliberazione della strage di via D'Amelio, proprio un mese prima della sua realizzazione, che avrebbe escluso la rilevanza della precedente deliberazione, aveva determinato l'annullamento della sentenza di appello relativa alla strage di via D'Amelio e la rimessione del processo al giudice del rinvio per riformulare un giudizio di merito sul momento deliberativo che non poteva essere quello esecutivo del giugno del 1992.

Attiene alla ricostruzione del fatto pure la individuazione delle riunioni che si sono svolte nel periodo compreso fra la fine del 1991 e l'inizio del 1992 per mettere a punto le stragi ed in tale ambito è compito esclusivo del giudice di merito e non può essere censurata in questa sede la valutazione della prova circa la partecipazione del Farinella alle singole riunioni, così come non possono essere censurati i singoli indizi se non nell'ambito di una visione unitaria, in quanto il nostro ordinamento processuale non ammette il procedimento di frazionamento degli indizi, i quali, se molteplici e di diversa natura, come nel caso in esame, possono essere oggetto di critica soltanto nella loro combinazione logica e fattuale e non con riguardo al singolo indizio quando poi ne restano validi numerosi altri autosufficienti e convergenti. A tal fine è opportuno ribadire che il riscontro alle dichiarazioni di un collaboratore circa la partecipazione del Farinella ad una certa riunione non deve necessariamente consistere nelle dichiarazioni di un altro collaboratore che lo ha incontrato alla stessa riunione, poiché il riscontro può essere di qualsiasi tipo ed in presenza di due riunioni con lo stesso oggetto - che nella

specie si succedevano l'una all'altra anche perché Riina sentiva la esigenza di informare i suoi sodali degli sviluppi della situazione relativa al maxi processo - integra riscontro pure la partecipazione del soggetto ad una successiva riunione, anche se tale partecipazione è riferita da un diverso collaboratore: non si può infatti ritenere che integri riscontro solo l'elemento che conferma la frazione del fatto di cui parla un collaboratore, dovendo il riscontro essere serio ed individualizzante, ma nel senso che deve confermare la ascrivibilità di quel fatto a quel certo imputato anche con riguardo ad una diversa o successiva frazione dello stesso fatto, il che accresce e non certo sminuisce la importanza dei singoli elementi indiziari consentendo di coglierli nel loro complesso.

La valutazione della attendibilità del collaboratore Giuffrè è stata, dal suo canto, estremamente dettagliata e precisa ed è avvenuta alla stregua di principi giurisprudenziali pacifici sul punto, in base al rilievo che aveva in primo luogo confessato la sua partecipazione personale a gravissimi reati ed aveva consentito la acquisizione di numerosi riscontri, il che rendeva irrilevante la circostanza che avesse testimoniato quando poteva essere già a conoscenza degli atti processuali; la circostanza che poi anche senza il consenso del Farinella le stragi sarebbero avvenute ugualmente appare ugualmente irrilevante, poiché, trattandosi di concorso morale, non si può pretendere la prova, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito criminoso non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole di comune esperienza, della condotta, consapevolmente posta in essere dal concorrente, a produrre, sia pure in misura modesta, anche il semplice rafforzamento dell'altrui volontà.

12. 13 Restano da esaminare le richieste subordinate contenute nel ricorso dell'Avvocato Impellizzeri che attengono alla mancata assoluzione in relazione alle

fattispecie delittuose accessorie ed alla mancata applicazione del cd. concorso anomalo, della attenuante della minima partecipazione al fatto e delle attenuanti generiche.

Sotto tale profilo il ricorrente lamenta che l'eventuale assenso agli omicidi Falcone e Borsellino non significava anche il consenso alle modalità stragiste, essendo stati altri omicidi mafiosi commessi senza tali modalità e che comunque la sola gravità del fatto non giustificava il diniego delle attenuanti generiche e della minima partecipazione al fatto.

A tale proposito va rilevato che la sentenza impugnata ha motivato la applicazione del concorso ai sensi dell'art. 110 C.P., il che esimeva dalla giustificazione delle subordinate tendenti ad escludere il concorso nel più grave reato di strage e nei reati satelliti. E d'altronde era del tutto pacifica ed era emersa nel corso delle riunioni della commissione la strategia stragista voluta da Riina, che poi, nel caso degli omicidi Falcone e Borsellino era l'unica realizzabile poiché tali magistrati erano notoriamente protetti e viaggiavano soltanto sotto scorta e con la macchina blindata.

Quanto poi alla esclusione delle attenuanti generiche è sufficiente che la sentenza indichi anche uno solo degli elementi, fra quelli menzionati dall'art. 133 C.P., che ritiene preponderante sugli altri ai fini del diniego; e d'altronde il ricorrente non spiega neppure sotto quale profilo potrebbero essere concesse le attenuanti generiche ad un capo mafioso per una così grave strage.

12 . 14 Anche i ricorsi presentati nell'interesse del Farinella devono essere in definitiva respinti perché destituiti di fondamento sotto tutti i profili addotti.

13 . Conseguono per legge alla inammissibilità dei ricorsi di Giuffrè e di Agate ed al rigetto degli altri ricorsi le ulteriori statuizioni in punto di spese a carico solidale di tutti

i ricorrenti, oltre che la condanna di Giuffrè e di Agate al pagamento della somma di 1.000 euro per ciascuno a favore della cassa per le Ammende (art. 616 C.P.P.)

Segue altresì la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delle parti civili, delle spese processuali anche del presente grado del giudizio, come indicate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE

PRIMA SEZIONE PENALE

Dichiara inammissibili i ricorsi di Giuffrè Antonino e di Agate Mariano e rigetta tutti gli altri ricorsi.

Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e Giuffrè e Agate anche al pagamento della somma, per ciascuno, di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Condanna, altresì:

- i ricorrenti Agate, Aglieri, Buscemi, Farinella, Giuffrè, Greco, Madonia, Montalto Giuseppe, Montalto Salvatore e Spera, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del Comune di Capaci, che liquida nella somma di euro 3.250,00 oltre agli accessori come per legge;

- i ricorrenti Buscemi, Farinella, Ganci, Giuffrè, Madonia, Montalto Giuseppe e Santapaola, in solido, al pagamento in favore della Provincia di Palermo delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 3.710,00 oltre agli accessori come per legge;

- i ricorrenti Buscemi, Farinella, Ganci, Giuffrè, Montalto Giuseppe e Santapaola, in solido, al pagamento in favore delle parti civili rappresentate dall'avvocato Francesco

Crescimanno delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 3.710,00 oltre agli accessori come per legge;

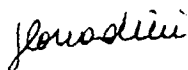
- tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle parti civili rappresentate dall'avvocata Mimma Tamburello delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 11.820,00 oltre agli accessori come per legge;

- tutti i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore del Comune di Palermo delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 oltre agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, addì 18 settembre 2008.

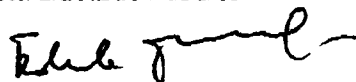
Il consigliere estensore

Dott. Grazia Corradini



Il Presidente

Dott. Edoardo Fazzioli



**DEPOSITATA
IN CANCELLERIA**

18 NOV. 2008



IL CANCELLIERE

CANCELLERIA

